

## CDLXXVIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 14 LUGLIO 1961

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEI VICEPRESIDENTI LI CAUSI, TARGETTI  
E BUCCIARELLI DUCCI

## INDICE

|  | PAG.                       |
|--|----------------------------|
| <b>Congedi</b> . . . . .   | 23055                      |
| <b>Disegni di legge:</b>   |                            |
| <i>(Approvazione in Commissione)</i> . . . . .   | 23097                      |
| <i>(Deferimento a Commissione)</i> . . . . .   | 23138                      |
| <i>(Presentazione)</i> . . . . .   | 23091                      |
| <i>(Rimessione all'Assemblea)</i> . . . . .  | 23098                      |
| <i>(Trasmissione dal Senato)</i> . . . . .   | 23137                      |
| <b>Disegno di legge</b> <i>(Seguito della discussione e approvazione):</i>   |                            |
| Istituzione di una quarta sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti (1748) . . . . . | 23061                      |
| PRESIDENTE . . . . .   | 23061, 23087               |
| BERRY . . . . .  | 23061, 23069, 23080        |
| 23081, 23082, 23085, 23086   |                            |
| BERLINGUER . . . . .   | 23061                      |
| COSSIGA, <i>Relatore</i> . . . . .   | 23062, 23063, 23064        |
| 23067, 23071, 23072, 23074, 23075  |                            |
| 23076, 23078, 23080, 23081, 23082  |                            |
| 23083, 23084, 23085, 23086   |                            |
| CODACCI PISANELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .   | 23062, 23064, 23068        |
| 23071, 23073, 23074, 23075, 23076, 23078   |                            |
| 23080, 23081, 23082, 23083, 23085, 23086   |                            |
| LUZZATTO . . . . .   | 23063, 23064, 23083        |
| CAPRARA . . . . .  | 23064, 23066, 23069, 23071 |
| AMADEI LEONETTO . . . . .  | 23065, 23070               |
| GULLO . . . . .  | 23069                      |
| DE LAURO MATERA ANNA . . . . .   | 23072, 23073               |
| NANNUZZI . . . . .   | 23072, 23076, 23077        |
| 23078, 23584, 23085, 23086, 23087, 23089   |                            |
| PITZALIS . . . . .   | 23088                      |

PAG.

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Disegni di legge</b> <i>(Discussione e approvazione):</i>   |              |
| Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, concernente la proroga fino al 30 giugno 1962 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa (3128) . . . . . | 23091        |
| PRESIDENTE . . . . .   | 23091        |
| VALSECCHI, <i>Relatore</i> . . . . .   | 23091        |
| TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .   | 23091        |
| Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi (3143) . . . . .  | 23092        |
| PRESIDENTE . . . . .   | 23092        |
| VALSECCHI, <i>Relatore</i> . . . . .   | 23092, 23093 |
| PAVAN . . . . .  | 23093        |
| TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .   | 23093        |
| Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1961, n. 539, concernente proroga di termini in materia di tasse sulle concessioni governative (3185). . . . .   | 23094        |
| PRESIDENTE . . . . .   | 23094        |
| NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i> . . . . .  | 23094        |
| TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .   | 23094        |

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

|  | PAG.         |
|--|--------------|
| <b>Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>   |              |
| Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 (3052); |              |
| GAGLIARDI ed altri: Miglioramenti ai pensionati dei trasporti pubblici in concessione, collocati in quiescenza nel periodo 1° gennaio 1921-31 gennaio 1945 (1042) . . . . .  | 23094        |
| PRESIDENTE . . . . .   | 23094        |
| BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i> . . . . .   | 23094, 23095 |
| CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .   | 23094        |
| <b>Disegni e proposta di legge (Discussione):</b>  |              |
| Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623 e 16 settembre 1960, n. 1016 (2887);   |              |
| RAFFAELLI ed altri: Inclusionione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro tra gli istituti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 (2535) . . . . .                          | 23098        |
| PRESIDENTE . . . . .   | 23098        |
| INVERNIZZI . . . . .   | 23098        |
| COLOMBO, <i>Ministro dell'industria commercio</i> . . . . . 23101, 23102, 23108, 23113, 23115,   | 23106, 23122 |
| ANDERLINI . . . . .  | 23104        |
| GRANATI . . . . .  | 23109        |
| TROMBETTA . . . . .  | 23117        |
| MAZZONI . . . . .  | 23120        |
| VACCHETTA . . . . .  | 23123        |
| Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 (2766) . . . . .  | 23126        |
| PRESIDENTE . . . . .   | 23126        |
| ZOBOLI . . . . .   | 23126        |
| <b>Proposte di legge:</b>  |              |
| ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .  | 23055        |
| ( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .   | 23097, 23137 |
| ( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .   | 23138        |
| ( <i>Rimessione all'Assemblea</i> ) . . . . .  | 23137        |
| ( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .   | 23098        |

|  | PAG.         |
|--|--------------|
| <b>Proposta di legge (Svolgimento):</b>  |              |
| PRESIDENTE . . . . .   | 23055        |
| ALDISIO . . . . .  | 23055        |
| MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .                               | 23055        |
| <b>Proposte di modificazioni al regolamento (Doc. X, n. 6) (Discussione e approvazione):</b> |              |
| PRESIDENTE . . . . .   | 23055, 23056 |
| COSSIGA, <i>Relatore</i> . . . . .   | 23055        |
| <b>Comunicazioni del Presidente</b> . . . . .  | 23055        |
| <b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):</b>  |              |
| PRESIDENTE . . . . .   | 23138, 23145 |
| SANTARELLI EZIO . . . . .  | 23145        |
| <b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>  |              |
| PRESIDENTE . . . . .   | 23094        |
| <b>Sul processo verbale:</b>   |              |
| PRESIDENTE . . . . .   | 23054        |
| LOMBARDI RICCARDO . . . . .  | 23054        |
| <b>Votazione segreta</b> . . . . .   | 23095        |

**La seduta comincia alle 10,30.**

CAVERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 12 luglio 1961.

**Sul processo verbale.**

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo.

LOMBARDI RICCARDO. Desidero fare una rettifica a proposito di una citazione che l'onorevole Moro ha fatto, nel suo discorso di ieri l'altro, di una parte del mio intervento al congresso socialista di Milano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LOMBARDI RICCARDO. Desidero precisare che la frase che l'onorevole Moro mi ha attribuito non è stata citata esattamente. Nel resoconto stenografico, che ho controllato pure attraverso il nastro magnetico registratore (il quale, per esigenza di lealtà, data una certa abitudine all'alterazione dei resoconti stenografici, sarà tenuto a disposizione per alcuni mesi presso il gruppo parlamentare socialista; e se l'onorevole Moro vorrà inviare un suo incaricato per ascoltare la registrazione autentica di ciò che ho detto, mi farà cosa graditissima

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

sima), la frase che io ho pronunciato è la seguente: « Noi non poniamo il problema della scissione come problema pregiudiziale: è il partito della democrazia cristiana, il partito dei cattolici italiani, che deve dimostrare — e ad esso incombe l'onere della prova — se esso è capace di perseguire e realizzare una politica democratica restando unito ».

Queste sono le mie precise parole.

Desidero aggiungere, per estrema lealtà, che questa rettifica non altera in nulla il pensiero che più volte ho espresso, secondo cui, a mio giudizio, l'unità politica dei cattolici italiani, lungi dall'essere una garanzia di sviluppo democratico per il nostro paese, ne costituisce un grave impedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Basile, Battistini e Repposi.

(I congedi sono concessi).

#### Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

COLITTO: « Modifica alla legge 2 agosto 1957, n. 699, relativa all'ordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione » (3201);

PINO ed altri: « Riconoscimento del titolo di studio di ragioniere conseguito all'estero per l'iscrizione nell'albo » (3202);

MISEFARI ed altri: « Provvedimenti per la costruzione di una strada di collegamento dei paesi interni della fascia centro-ionica del Reggino » (3203);

ORIGLIA ed altri: « Riduzione dell'imposta di fabbricazione sui carburanti a favore dei proprietari di autoveicoli residenti nel comune di Trieste e nei comuni contermini » (3204).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro degli affari esteri ha trasmesso i testi delle convenzioni e della raccomandazione adot-

tate dalla 43ª sessione della conferenza internazionale del lavoro.

Le convenzioni e la raccomandazione saranno trasmesse, per competenza, alla XIII Commissione (Lavoro).

Il ministro dei trasporti ha trasmesso copia del rapporto della commissione nominata per l'esame della situazione della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il documento è depositato in segreteria a disposizione dei deputati.

#### Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Aldisio:

« Istituzione del tribunale penale e civile di Gela » (3141).

L'onorevole Aldisio ha facoltà di svolgerla.

ALDISIO. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Aldisio.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La proposta di legge sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

#### Proposte di modificazioni al regolamento (Doc. X, n. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca Proposte di modificazioni al regolamento.

Il relatore ha chiesto di fare alcune precisazioni in aggiunta alla relazione scritta. Ne ha facoltà.

COSSIGA, *Relatore*. Signor Presidente, a completamento della relazione scritta, vorrei attirare l'attenzione della Camera su due punti. Nonostante la dizione tradizionale di « proposte di modificazioni al regolamento », il testo che noi andiamo ad approvare è di natura piuttosto particolare. Si tratta, infatti, di un regolamento parlamentare che viene a di-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

sciplinare attività interne per la massima parte, eccezion fatta per l'articolo 2, del Parlamento in seduta comune e di organi che appunto del Parlamento in seduta comune sono la espressione.

Ora, non essendo prevista una riunione del Parlamento in seduta comune per la elaborazione del regolamento di tali sedute, le due Giunte del regolamento della Camera e del Senato hanno ritenuto opportuno e necessario procedere con atti distinti, autonomi ma concorrenti, ad approvare e a proporre alle Assemblee i testi al nostro esame relativi al giudizio di accusa, che verranno inseriti nei regolamenti delle due Camere.

Questo regolamento relativo al giudizio di accusa trova poi il suo completamento legislativo in un progetto di legge di iniziativa parlamentare che, secondo accordi intercorsi tra la Giunta del regolamento del Senato e quella della Camera, verrà presentato — ed alla Camera questo è già stato fatto — con la firma di tutti i membri della Giunta del regolamento in ordine alfabetico, eccezione fatta, secondo la tradizione, per i presidenti delle Giunte del regolamento che sono anche i Presidenti delle due Assemblee.

Questa distinzione del *corpus* normativo per il giudizio e per il procedimento di accusa, *corpus* che è stato invece elaborato unitariamente dalle Giunte del regolamento della Camera e del Senato, è stata resa necessaria dalla natura delle attività che vengono disciplinate. In questo regolamento parlamentare, di cui la Giunta del regolamento della Camera propone all'Assemblea l'approvazione, hanno trovato collocamento le norme che attengono all'attività interna delle singole Camere o di organi che promanano dalle singole Camere, ovvero all'attività interna del Parlamento in seduta comune o di organi che promanano da esso; invece per quanto attiene alle attività — anche di questi organi — e particolarmente ai poteri che si estrinsecano al di fuori del Parlamento e incidono sulla sfera di libertà dei cittadini, le Giunte del regolamento hanno ritenuto che fosse necessario approvare una legge ordinaria.

Di conseguenza, io penso che, una volta approvate le norme regolamentari e la proposta di legge, si dovrà procedere da parte della Giunta a coordinare il testo oggi al nostro esame con quelle modifiche puramente formali che saranno necessarie per l'uniformità dei due testi.

Per esempio, occorrerà far sparire le parentesi all'articolo 2 ed inoltre, non appena sarà stata approvata la legge ordinaria, oc-

correrà provvedere, specificatamente agli articoli 14 e 16, ad integrare l'indicazione « legge » ivi contenuta con gli estremi della legge stessa, quali risulteranno dalla promulgazione e pubblicazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Desidero ringraziare con vivo compiacimento la Giunta del regolamento che ha con me collaborato, con impegno e con vivo senso di responsabilità, nel predisporre questo corpo di norme di difficile elaborazione. Si trattava di risolvere problemi di interpretazione e di applicazione della Costituzione; si trattava di creare una specie di codice del procedimento di accusa.

Questo vale anche a spiegare la lunghezza dei nostri lavori, che hanno comportato anche i necessari contatti con la Giunta del regolamento del Senato, al fine di addivenire ad un testo concordato.

La Giunta del regolamento si è convinta che una parte della materia poteva essere oggetto di regolamento ed un'altra parte doveva essere oggetto di legge ordinaria. Abbiamo allora diviso gli argomenti, per incorporare le varie norme, a seconda della loro natura, o nel regolamento o nella proposta di legge che porta la firma di tutti i membri della Giunta del regolamento, esclusa quella del Presidente (e ciò non perché non la condivida, ma perché non può prendere iniziative).

Ritengo queste sue dichiarazioni, onorevole Cossiga, come una illustrazione di tale proposta e quindi la assegno fin da questo momento alla I Commissione in sede referente con il parere della IV Commissione.

Si dia lettura degli articoli della proposta di modificazione del regolamento, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BARBI, *Segretario ff.*, legge:

## ART. 1.

(*Elezione dei giudici aggregati*).

L'elenco previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è costituito di 45 persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

L'elenco è formato ogni dodici anni, mediante elezioni, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di 36 persone.

I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

(È approvato).

## ART. 2.

(Elezione della Commissione inquirente).

La Camera (il Senato), ogni volta che si rinnova, provvede alla elezione dei dieci deputati (senatori) componenti la Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, secondo le norme seguenti.

Il Presidente della Camera (del Senato), intesi i Presidenti dei gruppi parlamentari e il Presidente del Senato (della Camera), determina la ripartizione dei dieci seggi di commissario tra i vari gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi stessi nella formazione della Commissione inquirente.

In conformità della ripartizione prevista dal comma precedente e su designazione dei gruppi parlamentari il Presidente forma la lista dei candidati e la sottopone al voto dell'Assemblea.

La votazione è fatta a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 98 del regolamento della Camera (dell'articolo 80 del regolamento del Senato).

Con le stesse modalità la Camera (il Senato) elegge dieci commissari supplenti.

(È approvato).

## ART. 3.

(Rifiuto della nomina — Divieto di dimissione).

I commissari possono rifiutare la nomina, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea entro tre giorni dalla nomina stessa.

Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.

(È approvato).

## ART. 4.

(Incompatibilità e astensione).

L'ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Commissario del Governo.

I commissari non possono essere ricusati.

Hanno tuttavia facoltà di astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricusazione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza.

Devono astenersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche indicate nel primo comma nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede.

(È approvato).

## ART. 5.

(Sostituzione dei commissari).

Nei casi di rifiuto della nomina, cessazione dall'ufficio, astensione e impedimento, i commissari effettivi sono sostituiti dai commissari supplenti appartenenti allo stesso gruppo, secondo l'ordine di designazione del gruppo stesso.

(È approvato).

## ART. 6.

(Costituzione della Commissione inquirente).

La Commissione inquirente è convocata per la prima volta e ad ogni sua rinnovazione dal Presidente della Camera sentito il Presidente del Senato, per procedere alla elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due Segretari, a norma dell'articolo 4 del regolamento della Camera.

La convocazione deve avvenire entro quindici giorni dall'elezione della Commissione, ovvero dei dieci deputati o dei dieci senatori nel caso di elezione parziale per rinnovazione di una sola Camera.

Successivamente la Commissione è convocata dal suo Presidente.

(È approvato).

## ART. 7.

(Validità delle sedute e delle deliberazioni — Divieto di astensione dal voto).

Le sedute della Commissione non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I commissari non possono astenersi dal voto.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

## ART. 8.

(Ufficio di segreteria).

L'ufficio di segreteria della Commissione inquirente è costituito di dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, messi a disposizione dai rispettivi Presidenti, sentito il Presidente della Commissione.

Durante i lavori della Commissione, all'ufficio di segreteria possono essere addetti, su richiesta del Presidente della Commissione stessa, magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari.

(È approvato).

## ART. 9.

(Sede della Commissione).

La Commissione inquirente ha sede presso la Camera dei deputati.

(È approvato).

## ART. 10.

(Numero ed elezione dei commissari di accusa).

Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio segreto.

Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti.

(È approvato).

## ART. 11.

(Ineleggibilità e incompatibilità).

Non possono essere eletti commissari d'accusa coloro che hanno fatto parte del Governo in carica nel periodo in cui si sono verificati i fatti contestati nell'atto d'accusa.

Ai commissari d'accusa si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, primo comma.

In caso di incompatibilità sopravvenuta o conosciuta in un momento successivo all'elezione, la decadenza dall'ufficio di commissario è dichiarata dal Presidente della Camera dei deputati.

(È approvato).

## ART. 12.

(Sostituzione).

Non si fa luogo alla sostituzione dei commissari d'accusa sempre che ne rimanga in carica almeno uno.

Nel caso di rifiuto della nomina, di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari, il Parlamento è riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro sostituzione.

(È approvato).

## ART. 13.

(Inizio del procedimento d'accusa).

La Commissione inquirente inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, in seguito a rapporto, referto o denuncia ad essa trasmessi a norma dell'articolo seguente.

(È approvato).

## ART. 14.

(Rapporto, referto, denuncia e trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria).

Il Presidente della Camera dei deputati, ricevuto un rapporto, un referto o una denuncia relativi a un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione e accertate, se del caso, l'autenticità, lo trasmette alla Commissione inquirente, dandone notizia al Presidente del Senato.

Negli stessi modi provvede nell'ipotesi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 10 della legge.

La Commissione può chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare comunicazione alle rispettive Assemblee delle trasmissioni previste dai commi precedenti.

(È approvato).

## ART. 15.

(Convocazione della Commissione).

Il Presidente della Commissione inquirente convoca la Commissione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del primo e del secondo comma dell'articolo precedente.

(È approvato).

## ART. 16.

(Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente).

L'ordinanza con la quale la Commissione inquirente dichiara, a norma dell'articolo 14 della legge, la propria incompetenza perché il fatto non rientra nelle ipotesi degli arti-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

coli 90 e 96 della Costituzione, è trasmessa ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee.

(È approvato).

## ART. 17.

(Archiviazione).

Quando la Commissione inquirente, esprite, se del caso, sommarie indagini preliminari, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, delibera con ordinanza l'archiviazione.

Copia della ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere.

(È approvato).

## ART. 18.

(Revoca dell'archiviazione).

Se la deliberazione di archiviazione è approvata con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti della Commissione, i Presidenti delle due Camere ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee nella prima seduta successiva.

Qualora entro cinque giorni dalla comunicazione prevista dal comma precedente o dalla seconda di esse se fatte in date diverse, la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento lo richieda, la Commissione procede all'inchiesta.

La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera alla quale i richiedenti appartengono.

I Presidenti delle Camere verificano l'autenticità delle firme.

Il Presidente del Senato trasmette immediatamente al Presidente della Camera le richieste a lui pervenute.

(È approvato).

## ART. 19.

(Apertura dell'inchiesta).

Se la Commissione non delibera l'archiviazione o se questa è revocata a norma dell'articolo precedente, il Presidente dichiara aperta l'inchiesta con ordinanza.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

È trasmessa altresì ai commissari d'accusa qualora a carico dell'inquisito sia già in corso un giudizio innanzi alla Corte Costituzionale.

(È approvato).

## ART. 20.

(Deliberazione di non doversi procedere).

Compiuta l'inchiesta, la Commissione, se non ritiene di proporre al Parlamento la messa in stato di accusa, delibera di non doversi procedere.

Se la deliberazione è approvata a maggioranza di tre quinti dei componenti della Commissione, questa provvede con ordinanza e ne trasmette copia ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee.

Se la deliberazione è approvata con il voto favorevole di meno di tre quinti dei componenti, la Commissione presenta una relazione per il Parlamento secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

(È approvato).

## ART. 21.

(Relazione della Commissione).

La relazione della Commissione al Parlamento in seduta comune deve contenere la enunciazione del fatto e del titolo del reato, l'indicazione delle prove raccolte, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto della deliberazione, le conclusioni.

Se la relazione propone la messa in stato d'accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Nell'approvare la relazione la Commissione nomina uno o più relatori per sostenere la discussione innanzi al Parlamento.

La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati.

(È approvato).

## ART. 22.

(Rimessione al Parlamento della deliberazione di non doversi procedere).

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20, entro cinque giorni dalla distribuzione della relazione, la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento può chiedere al Presidente della Camera dei deputati che la deliberazione di non doversi procedere sia rimessa all'esame del Parlamento in seduta comune.

La richiesta deve contenere un ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa, con l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 18.

Il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento entro dieci giorni dalla richiesta.

(*È approvato*).

## ART. 23.

(*Commissioni parlamentari d'inchiesta*).

Le commissioni parlamentari d'inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di un'inchiesta d'accusa o ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività e trasmettere gli atti alla Commissione inquirente non appena ricevano comunicazione dalla Commissione stessa dell'inizio delle indagini.

Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato di accusa, la Commissione parlamentare d'inchiesta decade dal proprio ufficio.

In tutti gli altri casi la Commissione riprende la sua attività, ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dalla Commissione inquirente o dal Parlamento.

(*È approvato*).

## ART. 24.

(*Convocazione del Parlamento in seduta comune*).

Se la relazione della Commissione inquirente propone la messa in stato d'accusa o se viene presentata la richiesta prevista dall'articolo 22, il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento in seduta comune entro dieci giorni dalla distribuzione della relazione o dalla presentazione della richiesta.

(*È approvato*).

## ART. 25.

(*Discussione*).

La discussione inizia con la relazione orale della Commissione.

Salvo che non sia diversamente stabilito, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo X del regolamento della Camera dei deputati.

(*È approvato*).

## ART. 26.

(*Nuove indagini della Commissione inquirente*).

Prima che sia esaurita la discussione generale, cinquanta membri del Parlamento possono chiedere che venga dato incarico

alla Commissione inquirente di compiere ulteriori indagini assegnando un congruo termine.

Il Parlamento delibera sulla richiesta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Commissione, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta.

(*È approvato*).

## ART. 27.

(*Deliberazione di messa in stato d'accusa*).

Esaurita la discussione generale, il Presidente pone in votazione le conclusioni della relazione della Commissione quando queste propongono la messa in stato d'accusa.

Se le conclusioni della Commissione propongono il non doversi procedere, viene posto in votazione l'ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa.

Sulle conclusioni della Commissione che propongono la messa in stato d'accusa e sull'ordine del giorno previsto dal comma precedente non è consentita la presentazione di emendamenti né di ordini del giorno.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto e può essere disposta per parti separate.

La deliberazione di messa in stato d'accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.

(*È approvato*).

## ART. 28.

(*Trasmissione dell'atto di accusa alla Corte Costituzionale*).

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte Costituzionale, unitamente alla relazione della Commissione inquirente e agli atti e documenti del procedimento.

Comunica altresì il nome dei commissari d'accusa e del presidente del Collegio di accusa previsto dall'articolo 18 della legge.

(*È approvato*).

## ART. 29.

(*Divieto di rinvii*).

Quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente.

(*È approvato*).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

## ART. 30.

(Ripartizione delle spese tra le due Camere).

Le spese per il funzionamento della Commissione inquirente sono ripartite a metà tra le due Camere.

(E approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Istituzione di una quarta sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti (1748).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di una quarta sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti.

Come la Camera ricorda, nella seduta antimeridiana del 6 luglio scorso fu approvato l'articolo 1.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.  
**BARBI, Segretario ff., legge:**

« Il parere previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, può essere richiesto dalle sezioni speciali giurisdizionali della Corte dei conti e dal procuratore generale presso la Corte stessa — sempreché la emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità — ad una sezione speciale del collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti e composta da un colonnello medico dell'esercito che la presiede e da due ufficiali medici superiori, l'uno della marina militare e l'altro dell'aeronautica militare, nominati tra i membri del collegio medico-legale con decreto del ministro della difesa ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole Berry ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Il parere previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, può essere reso, su richiesta delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o del procuratore generale presso la Corte stessa — sempre che la emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità — da una sezione speciale del collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti e composta da un maggiore generale medico dell'esercito, che la presiede, e da cinque ufficiali superiori medici, di cui tre dell'esercito, uno della marina ed uno

dell'aeronautica, nonché da un maggiore medico dell'esercito con funzioni di segretario. I componenti la predetta sezione sono nominati con decreto del ministro della difesa tra i membri del collegio medico-legale, la cui composizione, disciplinata dall'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificata dalla legge 25 agosto 1940, n. 1394, viene integrata mediante l'aggiunta di un corrispondente numero di membri ».

Ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**BERRY.** L'istituenda sezione distaccata del collegio medico legale potrà essere chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, sui pareri della commissione medica superiore, la quale, a norma dell'articolo 104 della legge 10 agosto 1950, n. 848, è presieduta da un ufficiale medico generale e composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici. Ho ritenuto pertanto opportuno proporre che anche la sezione distaccata del collegio medico legale, chiamata ad esprimere autonomamente il proprio parere, sia presieduta da un ufficiale medico generale.

Inoltre, tenendo presente che l'attuale composizione della commissione medica legale di cui all'articolo 11 della legge 11 maggio 1926, n. 416, modificata dalla legge 25 agosto 1940, n. 1394, rispecchia una diversa proporzione dei membri appartenenti alle tre forze armate (cinque dell'esercito, due della marina, uno dell'aeronautica), ho ritenuto opportuno che a un criterio analogo debba ispirarsi la composizione della sezione distaccata e pertanto ho proposto che essa sia composta da tre ufficiali medici superiori dell'esercito, da uno della marina e da uno dell'aeronautica.

Infine, considerato che i componenti della sezione distaccata devono essere scelti fra i membri della commissione medico-legale, propongo — ad evitare che sottraendo alcuni membri al collegio esso resti vulnerato nella sua funzionalità — che la commissione sia integrata mediante l'aggiunta di un corrispondente numero di membri, di guisa che la sua composizione, una volta enucleata la sezione distaccata, rimanga quale prevista dalle disposizioni vigenti.

**BERLINGUER.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BERLINGUER.** L'attuale testo della Commissione risale ad una mia iniziativa; la norma mi era sembrata indispensabile per accelerare il ritmo di esame del grandissimo numero di ricorsi che giacciono alla Corte dei conti, ritmo molto spesso ritardato dai pa-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

reri medico-legali, che arrivano talvolta anche dopo tre o quattro anni.

Non mi pare che, in sostanza, il nuovo emendamento dell'onorevole Berry possa vulnerare questo principio. Si potrebbero fare delle osservazioni sui particolari, ma ritengo che non sia il caso di appesantire questa discussione, che è di carattere urgente, e quindi, secondo me, si potrebbe anche accettare l'emendamento nuovo salvo quanto potrà dire il relatore.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo sull'emendamento, che del resto va incontro ad una necessità fatta presente, fra l'altro, dall'onorevole Berlinguer.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berry, sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.  
BARBI, *Segretario ff.*, legge:

« La Sezione speciale per il contenzioso contabile è soppressa.

È istituita una seconda sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica.

I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due sezioni anzidette dal presidente della Corte.

Alle stesse due sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa sezione speciale per il contenzioso contabile ».

PRESIDENTE. L'onorevole Olindo Preziosi ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per l'assegnazione dei giudici alle sezioni della Corte e per l'espletamento delle altre sue attribuzioni, il presidente della Corte può delegare a sostituirlo il presidente di sezione più anziano nel ruolo ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione su di esso?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è pure contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Olindo Preziosi non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dei successivi articoli 4, 5, e 6 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BARBI, *Segretario ff.*, legge:

## ART. 4.

Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

(È approvato).

## ART. 5.

Gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque assumono la denominazione di « Delegazioni regionali della Corte dei conti ».

Le Delegazioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni già proprie degli Uffici distaccati e quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo.

La Delegazione con sede in Trieste esercita altresì il controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilità del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

(È approvato).

## ART. 6.

Per l'esercizio delle attribuzioni già demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, è istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige le attribuzioni indicate nel precedente articolo continuano ad essere esercitate rispettivamente dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e dalle attuali Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

Le sedi e la competenza territoriale degli Organi regionali di controllo della Corte dei conti sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caprara, Luzzatto, Assennato, Berlinguer, Gullo e Targetti hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 6-bis:

« Al controllo degli atti di ciascun Ministero sono destinati uno o, con competenze ripartite, più consiglieri, affiancati ciascuno da uno o più uffici composti di un primo referendario e di uno o più referendari, nonché di personale direttivo, di concetto ed esecutivo.

La destinazione dei consiglieri e la composizione degli uffici sono stabilite, all'inizio di ogni anno, con decreto del presidente della Corte, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza. Qualora ne derivi trasferimento di magistrati ad altro ufficio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

Il controllo spettante all'ufficio è esercitato dal primo referendario e dai referendari investiti delle relative funzioni a norma dell'articolo 11. La distribuzione del lavoro tra i magistrati è disposta dal primo referendario.

Se il magistrato cui è affidato l'esame di un atto ravvisa in esso vizi di legittimità, ne redige relazione per il consigliere, il quale vi appone le proprie determinazioni, motivandole in caso di dissenso.

Sulle osservazioni accolte dal consigliere e su ogni altra da lui direttamente formulata, viene sentita l'amministrazione, sospendendosi nel contempo la registrazione dell'atto.

Qualora, a seguito della risposta dell'amministrazione e di quanto su di essa osservi il magistrato, il consigliere persista nel ritenere illegittimo l'atto lo trasmette al presidente della Corte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Indipendentemente dall'esito del controllo, tutti i magistrati ed i funzionari sono personalmente tenuti a segnalare al procuratore generale della Corte gli atti o i fatti di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni e dai quali derivi un danno che dia luogo all'azione di responsabilità.

Sulle questioni di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, sollevate dall'amministrazione o rilevate d'ufficio dal consigliere ovvero dalla sezione di controllo, si pronunzia la sezione stessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1

della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e delle relative disposizioni di attuazione ».

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUZZATTO. L'emendamento tende a meglio coordinare e regolare l'esercizio delle funzioni dei consiglieri e dei funzionari della Corte dei conti. Le norme che noi proponiamo con questo articolo hanno semplicemente questo intento e dalla loro stessa dizione appare chiara la loro natura.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

COSSIGA, *Relatore*. L'articolo 6-bis fa parte di una numerosa serie di emendamenti che, come ho già dichiarato nel mio discorso di replica, sono da considerare estranei alla materia di questo disegno di legge. Questo non si propone di operare alcuna riforma di fondo nella struttura della Corte dei conti, ma semplicemente di perfezionarne l'attuale ordinamento.

L'articolo 6-bis, se approvato, inciderebbe sulle procedure di controllo e sul funzionamento degli organi di controllo, modificando, anzi rinnovando in modo notevole il funzionamento degli attuali sistemi. Questo per non entrare nel merito dell'articolo, ma semplicemente come osservazione generale.

Si tenga, poi, presente che l'ultimo comma, proponendo di risolvere con una legge ordinaria (cosa che non mi sembra tra l'altro possibile) una questione lungamente disputata in dottrina, vuole introdurre la facoltà di sollevare eccezioni di incostituzionalità non solo in sede giurisdizionale vera e propria, ma anche in sede di controllo, attribuendo cioè praticamente natura giurisdizionale alle funzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti. Ora, io non ritengo che una simile norma possa trovare posto in una legge ordinaria, perché modificherebbe profondamente quello che è il sistema del controllo delle leggi costituzionali previste dal nostro ordinamento costituzionale.

Per queste ragioni la Commissione è contraria all'emendamento Caprara.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Vorrei fare osservare che la ragione di questa norma che il relatore considera estranea al carattere della legge è data dal successivo articolo 40 del testo della Commissione il quale prevede una delega al Governo per la formazione di un testo unico nel quale la materia che qui si propone di regolare sarebbe compresa. Da ciò

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

non solo la facoltà di inserire in questa legge, a nostro modesto avviso, questa materia, ma addirittura l'opportunità di farlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'articolo 6-bis presentato dall'onorevole Caprara ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con quanto è stato fatto presente dal relatore. Esso riconosce l'importanza dell'emendamento e l'opportunità di approfondire il problema dell'organizzazione della Corte dei conti. Ritene, tuttavia, che nella situazione attuale, come ha già rilevato il relatore, non sia opportuno e non convenga in alcun modo occuparsi dell'argomento, che esula evidentemente dall'oggetto di queste disposizioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali è delegato un consigliere coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, può, con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un primo referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere.

I consiglieri dirigenti le delegazioni ed i primi referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caprara, Luzzatto, Assennato, Berlinguer, Gullo e Targetti hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio », con le altre: « coadiuvato dai magistrati addetti all'ufficio ».

CAPRARA. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, insiste per la votazione del suo emendamento ?

CAPRARA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, di cui è stata già data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I Presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo coordinano, secondo la rispettiva competenza, l'azione delle Delegazioni regionali con quella degli altri uffici della Corte ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caprara, Luzzatto, Assennato, Berlinguer, Gullo e Targetti hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Uno o più presidenti di sezione assicurano il coordinamento dell'attività di controllo sia degli uffici di cui al precedente articolo 6-bis sia delle delegazioni regionali di cui all'articolo 5, nei modi e per i fini previsti dal secondo comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, modificato dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 ».

LUZZATTO. Non insistiamo su questo emendamento, dato che è caduto l'ordinamento previsto dal nostro articolo 6-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« È istituito il ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, giusta la tabella F allegata alla presente legge.

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti, e non può essere adibito, neppure temporaneamente, a mansioni diverse.

Esso è assunto mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia. Le modalità di svolgimento del

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

concorso sono stabilite con ordinanza del Presidente della Corte dei conti, sentite le Sezioni riunite.

Al personale di dattilografia della Corte dei conti compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e sono estese, in quanto applicabili, le norme ivi contenute sull'ordinamento di detto personale».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FRANZO, Segretario, legge:

« I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:

- presidente;
- presidenti di sezione e procuratore generale;
- consiglieri e vice procuratori generali;
- primi referendari;
- referendari.

Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della Corte.

Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di vice referendario.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario (o di primo referendario *ad personam*) e sostituto procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza;

ad essi viene attribuito il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendari dopo quattro anni dalla nomina, computando, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amadei Leonetto e Ferri hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Le nomine a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, per la totalità dei posti, mediante promozioni a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Leonetto Amadei ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMADEI LEONETTO. Dichiaro anzitutto che, nel caso che questo nostro emendamento sia respinto, noi voteremo l'emendamento Caprara-Luzzatto.

Col nostro emendamento noi ci siamo discostati un po', forse assai, dal concetto della maggioranza della Commissione secondo cui non si deve operare, attraverso il disegno di legge in esame, alcuna riforma dell'ordinamento della Corte dei conti, dovendosi avere di mira soltanto il completamento ed il perfezionamento degli istituti esistenti, pur con quelle modifiche rese improrogabilmente necessarie da esigenze funzionali e di equità.

Eppure è opportuno che si tocchi questa questione; essa è molto importante poiché attiene alla indipendenza dei giudici e alla democratizzazione degli istituti giudiziari.

Noi socialisti siamo molto sensibili a questi problemi, come, del resto, lo sono altri colleghi di altri settori. Abbiamo presentato infatti una proposta di legge tesa a creare un giudice indipendente all'interno dell'ordinamento giudiziario; abbiamo presentato interrogazioni e proposte perché siano modificate talune norme che disciplinano le cosiddette promozioni nella magistratura militare. E anche a questo proposito abbiamo ritenuto opportuno intervenire proprio per dare ai magistrati della Corte dei conti quella indipendenza che è necessaria per il migliore funzionamento della stessa Corte.

Attualmente col testo unico del 12 luglio 1934 metà dei consiglieri della Corte dei conti sono nominati dal Governo. A noi pare che

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

questa disposizione sia oggi anacronistica e antistorica anche in riferimento alla struttura dell'ordinamento giudiziario che la nostra Costituzione ha voluto dare. La metà dei posti rappresenta, a parte ogni altra considerazione, una quota enorme per essere riservata al Governo. È possibile — noi ci domandiamo — che questi consiglieri siano indipendenti? È forse azzardato affermare che questi consiglieri non sono in grado di assolvere in piena libertà al loro mandato quando sappiamo che essi, creati con nomina squisitamente politica, sono inevitabilmente legati al Governo?

L'articolo 100 della Costituzione stabilisce che: « La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo... ». È chiaro che tale controllo sarà con molta difficoltà esercitato dai consiglieri diciamo politici, che non posseggono quella compiutezza ed indipendenza, la libertà insomma che noi intendiamo assicurare a tutti i magistrati, compresi quelli della Corte dei conti.

Pertanto col nostro emendamento chiediamo che i consiglieri siano tratti dallo stesso corpo giudiziario della Corte dei conti. Questo emendamento ha uno scopo ben preciso: tende a conferire libertà e dignità alla funzione, tende a far sì che sia eliminata l'antidemocratica nomina di persone, senz'altro rispettabilissime, ma molte volte non aventi i requisiti adatti od il titolo di studio necessario per esercitare con dignità e scienza la funzione giudiziaria. Noi vogliamo che i magistrati della Corte dei conti siano tali nel senso pieno ed effettivo della parola e siano veramente indipendenti dal potere esecutivo, il quale oggi, invece, interviene massicciamente nominando addirittura la metà dei consiglieri della Corte.

Per questo riteniamo che il nostro emendamento sia degno di considerazione da parte di coloro che sono sensibili ai problemi della indipendenza e della democraticità della magistratura. Confidiamo, pertanto, che sia l'illustre relatore sia l'onorevole ministro vogliano apprezzarlo ed accoglierlo.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Caprara, Luzzatto, Gullo, Targetti, Nannuzzi e Jacometti hanno proposto di aggiungere, dopo il primo comma, i seguenti:

« I magistrati della Corte sono indipendenti ed inamovibili.

I consiglieri della Corte dei conti sono eletti in ragione della metà dei posti in organico dal Parlamento i cui rami vi provvedono

ciascuno per la metà. Tale elezione avviene a scrutinio segreto. Ciascun deputato o senatore esprime il proprio voto per tanti nomi quanti sono i due terzi dei consiglieri da eleggere. Sono proclamati eletti coloro che abbiano riportato maggior numero di voti, purché non meno dell'ottavo dei votanti, sino a copertura dei posti cui provvedere. Per quelli che non lo abbiano raggiunto si procede al ballottaggio.

I magistrati della Corte dei conti non possono essere distaccati né comandati a prestare servizio sotto qualsiasi forma, compresa quella del collocamento fuori ruolo, né comunque utilizzati presso le amministrazioni civili e militari dello Stato né presso enti pubblici di qualsiasi specie. Non possono essere ad essi conferiti incarichi di qualsiasi natura se non nei casi tassativamente stabiliti, a fini funzionali, dalla legge; anche in questi casi non potrà essere loro corrisposta, sotto qualsiasi forma, retribuzione alcuna.

I trasferimenti dei magistrati ad altri uffici o sedi devono essere disposti con decreto del presidente della Corte, su conforme deliberazione del consiglio della magistratura di cui all'articolo 14, adottata, salvi i casi di consenso e promozione con atto motivato e a maggioranza, da due terzi dei componenti del consiglio stesso.

Alla fine di ogni anno i presidenti di sezione, il procuratore generale ed il segretario generale trasmettono al presidente della Corte un rapporto informativo sull'attività dei magistrati addetti ai loro uffici. Il rapporto stesso è comunicato, entro il 31 gennaio successivo, al magistrato che vi appone la data di comunicazione e la firma.

Di tutti i rapporti informativi viene rilasciata copia a richiesta di ogni interessato ».

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**CAPRARA.** Premetto che vi è una correzione da apportare a questo nostro emendamento. Al quarto comma, là dove si dice: « su conforme deliberazione del consiglio della magistratura », deve dirsi: « su conforme deliberazione del consiglio di presidenza ».

Il nostro emendamento si riferisce alle garanzie costituzionali relative alle posizioni dei magistrati nell'ordinamento generale del nostro paese. A noi pare fondamentale sottrarre la nomina e la promozione dei giudici al mero arbitrio del potere esecutivo. Il nostro emendamento risponde, quindi, ad una esigenza strutturale dell'ordinamento del nostro paese e tende a stabilire in modo preciso e inequi-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

vocabile l'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti.

La formulazione che noi proponiamo sottrae al potere esecutivo la scelta dei consiglieri della Corte e soddisfa quindi alla esigenza segnalata, contribuendo soprattutto (ed è qui che richiamo in particolare l'attenzione del Parlamento) all'attuazione del disposto costituzionale, esattamente dell'articolo 100, che conferisce alla Corte dei conti una particolare autonomia da garantire con l'indipendenza dell'organo, non solo considerato dal punto di vista istituzionale ma anche nelle persone dei suoi componenti.

La particolarità delle funzioni che la Corte svolge, cioè a dire il controllo di legittimità sugli atti del Governo e sulla gestione di bilancio dello Stato, che comportano fra l'altro un collegamento diretto con la Camera e il Senato, consiglia di sostituire, in parte, alla nomina governativa di una quota dei consiglieri quella parlamentare.

Affinché poi l'indipendenza dei magistrati sia in effetti la più ampia e la più completa possibile, come prescrive la Costituzione, è necessario rivestire di particolari garanzie, oltre che il sistema delle nomine, anche il sistema dei trasferimenti, attenendoci rigorosamente al principio della inamovibilità, che è appunto quanto stabilito dall'articolo 107 della Costituzione. È parso, quindi, opportuno con il nostro emendamento, attribuire ad un organo collegiale, che è appunto il consiglio di presidenza, la competenza a deliberare i trasferimenti dei magistrati con atti impostati al rispetto delle norme vigenti. Con ciò abbiamo inteso contribuire al rispetto e alla piena applicazione degli articoli 100 e 107 della nostra Costituzione.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10 ?

**COSSIGA, Relatore.** Riguardo all'emendamento Amadei e a quelli Caprara dovrò, con molta monotonia, ripetere quanto ho prima affermato: gli emendamenti che si propongono all'articolo 10 in realtà non sono emendamenti solo innovativi all'attuale ordinamento della Corte dei conti, ma direi che sono degli emendamenti rivoluzionari, beninteso nel senso giuridico del termine, e che investono un problema fondamentale, quale quello della posizione costituzionale della Corte dei conti e della struttura generale di questo importante organo della nostra organizzazione statale.

Io contesto che problemi di questa natura, che non hanno potuto logicamente essere de-

libati in maniera approfondita, quasi per una preliminare eccezione di incompetenza, da parte della stessa Commissione affari costituzionali, possano trovare la loro soluzione sotto forma di emendamenti ad un disegno di legge che ha un titolo molto modesto ed una portata essa pure modesta a cospetto delle innovazioni che gli onorevoli Amadei e Caprara vorrebbero apportare.

Per quanto riguarda poi il merito degli emendamenti, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che, mentre la Costituzione per quanto riguarda i magistrati dell'ordine giudiziario, cioè della magistratura ordinaria, ha previsto tutta una serie di garanzie di carattere particolare, non ha previsto queste specifiche garanzie per quanto riguarda quegli organi che sono chiamati dalla Costituzione stessa organi ausiliari, addirittura, del Governo.

Con questo non voglio dire che da un punto di vista *de iure condendo* identiche garanzie non si possano anche estendere agli appartenenti a questi organi ausiliari. Solo dico che non mi sembra, in base al dettato costituzionale, che si possa far gravare sulle norme esistenti una ipoteca di incostituzionalità che in realtà non vi è.

**CAPRARA.** Il dubbio lo ammette ?

**COSSIGA, Relatore.** In diritto non vi è il dubbio. Una norma o è incostituzionale o non lo è.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Amadei, esso tende a introdurre a favore del personale della Corte dei conti una riserva assoluta per le nomine a consigliere. Come la Camera sa, per una vecchia norma del testo unico delle norme sulla Corte dei conti, il Governo ha la facoltà di coprire con sue nomine fino a metà i posti di consigliere che si rendano disponibili. Anzi, per la verità, la norma è strutturata in modo tale che tutte le nomine sono del Governo e solo vi è una riserva della metà dei posti a favore dei referendari.

Faccio presente a questo proposito che la Costituzione, pur con tutte le garanzie di indipendenza che attribuisce alla magistratura, prevede, sia pure in forma limitata, la possibilità di nomina di persone eminenti nel campo del diritto alla carica di consigliere della Corte di cassazione. D'altra parte, ritengo che per un organo che è sì giurisdizionale, ma che è soprattutto organo amministrativo di controllo non sia utile rinunciare a quelle competenze di carattere amministrativo ed anche di carattere giuridico maturate nel foro, nelle università e nell'amministrazione.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

AMADEI LEONETTO. E nei gabinetti dei ministri.

COSSIGA, *Relatore*. Per i gabinetti potrei essere d'accordo. Ma, ad esempio, per il foro, se domani fosse nominato consigliere della Corte dei conti l'onorevole Amadei non potrei che approvare tale nomina!

AMADEI LEONETTO. Preferisco fare l'avvocato.

COSSIGA, *Relatore*. L'emendamento Caprara mi sembra veramente in contraddizione con i dichiarati fini di spolticizzazione e di indipendenza dei magistrati. Se si ha il timore che la nomina da parte del Governo porti ad una politicizzazione della funzione del consigliere della Corte dei conti, fare eleggere i consiglieri della Corte dei conti con rappresentanza delle minoranze da parte del Parlamento significa proprio arrendersi a questa politicizzazione e consacrarla, garantendo soltanto che tale politicizzazione giovi a favore di tutti; significa, insomma, travolgere veramente la funzione giurisdizionale e di controllo.

CAPRARA. E la Corte costituzionale, allora?

COSSIGA, *Relatore*. È tanto vero quello che ho detto che nella Corte costituzionale vi è una ripetizione delle norme da parte di tutti i poteri, ivi compreso il Presidente della Repubblica. Non si è voluto attribuire la nomina solo al Parlamento proprio per la ragione che, essendo esso un'assemblea politica, è inutile chiedere a uomini politici che votano con rappresentanza delle minoranze di distinguere tra scelta politica e scelta tecnica e di fare in modo che nelle minoranze siano rappresentante le differenze di carattere giuridico o le simpatie scientifiche, e non già le simpatie politiche.

LUZZATTO. E le funzioni di controllo, allora?

COSSIGA, *Relatore*. Le funzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti non sono le funzioni di controllo esercitate dal Parlamento. Le funzioni della Corte dei conti sono tecniche: si tratta di esercitare un controllo di legittimità, per cui non si comprende perché dovremmo politicizzare un siffatto organo. Se la Costituzione avesse voluto che ogni forma di controllo si risolvesse in un controllo da parte del Parlamento, avrebbe abolito *sic et simpliciter* la Corte dei conti.

Per queste ragioni la Commissione è contraria agli emendamenti Amadei e Caprara.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 10?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Noto che il tono della discussione si sta elevando; siamo di fronte proprio a questioni di carattere scientifico: del resto non poteva essere diversamente dal momento che sono intervenute nella discussione colleghi come gli onorevoli Amadei e Caprara.

I due emendamenti mirano ad apportare innovazioni molto notevoli all'ordinamento giuridico dello Stato e quindi esulano dal disegno di legge in esame. L'emendamento Amadei tende a modificare la struttura della Corte dei conti, mentre l'emendamento Caprara tende a modificarne la natura in senso legislativo, se così si può dire. In altri termini l'onorevole Caprara, con la proposta di fare in modo che i membri della Corte dei conti vengano eletti dal Parlamento, tende a dare alla Corte dei conti natura più parlamentare, più di organo legislativo. Viceversa l'onorevole Amadei si preoccupa di assicurare ai membri della Corte dei conti lo stesso trattamento che è previsto per i magistrati dando all'organo una natura esclusivamente giudiziaria.

Il progetto di legge, invece, non intende apportare queste profonde modifiche; esso si attiene all'attuale situazione, secondo la quale la Corte dei conti è uno degli organi ausiliari del Governo, per cui la sua natura è di organo governativo o, se si preferisce, di organo amministrativo con funzioni anche giudiziarie. Sono d'accordo sulla opportunità di studiare in avvenire quelle garanzie di cui si è parlato e che, del resto, già in gran parte esistono. Ma quello che non posso accettare è questa innovazione profonda che tocca la stessa natura della Corte dei conti.

Le preoccupazioni dei colleghi, secondo me, non sono fondate. Dal fatto che i membri della Corte dei conti siano in parte nominati dal Governo essi desumono che si tratti di dipendenti del Governo o perlomeno di funzionari che non possono trovarsi in condizioni di indipendenza rispetto al Governo. Mi basta ricordare tutte le belle tradizioni della nostra giustizia amministrativa per fugare un tale timore. Non poche volte, ad esempio, il Consiglio di Stato, pur formato in parte da persone nominate dal Governo, al momento opportuno ha preso posizione contro il Governo quando era il caso di farlo. Come esperienza personale in un brevissimo periodo trascorso al Ministero della difesa, mi son visto rifiutare la registrazione di un decreto dalla Corte dei conti; ed anche se lì sono rimasto un po' male, ho visto con quale scrupolo agiscono i funzionari della Corte dei conti nei confronti di chicchessia.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

La nomina da parte del Governo non significa, dunque, dipendenza dal Governo, perché, una volta nominati, questi funzionari assumono l'indipendenza già garantita dalla legislazione vigente.

Sono queste le ragioni soprattutto di principio per le quali non posso accettare i due emendamenti dei quali, per altro, apprezzo l'importanza.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAPRARA. Sì, signor Presidente.

BERRY. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRY. Vorrei annunciare il voto contrario del gruppo della democrazia cristiana ai due emendamenti Amadei e Caprara.

Gli argomenti che qui sono stati svolti sono indubbiamente tali da convincerci della opportunità di respingerli. Vorrei rilevare in maniera particolare, per quanto riguarda l'emendamento Caprara, che il primo comma si può addirittura ritenere del tutto superfluo essendo ovviamente pleonastico dire che « i magistrati della Corte sono indipendenti ed inamovibili ».

In effetti, a questo riguardo provvede l'articolo 8 del regio decreto del 1934, n. 1214, che recita testualmente: « I presidenti e i consiglieri della Corte non possono essere né revocati, né collocati di ufficio a riposo, né allontanati se non per fondato motivo con parere conforme di una commissione composta dai Presidenti e Vicepresidenti del Senato e della Camera ».

Per quanto riguarda poi il sistema elettivo, vorrei brevemente rilevare che si tratta di un espediente per arrivare a politicizzare l'Istituto della Corte dei conti. E vorrei ricordare a questo proposito che questo esperimento è stato fatto in Belgio, ma i risultati ottenuti sono stati del tutto deludenti, per cui la norma non merita di essere trasferita nell'ordinamento della nostra Repubblica.

Per quanto riguarda l'emendamento Amadei, consta a tutti noi, vorrei dire quasi per osservazione quotidiana, che l'indipendenza della Corte non è assolutamente vulnerata dal fatto che una parte dei consiglieri sono di nomina governativa.

Infine, vorrei far presente che i due emendamenti apporterebbero una profonda riforma strutturale, la quale esula indubbiamente dalla portata del provvedimento attualmente sottoposto al nostro esame. Può anche darsi che in seguito una riforma della struttura così pro-

fonda, come viene auspicata dai colleghi dell'opposizione, possa ottenere il parere favorevole della Camera, ma è necessario che questo problema venga previamente deliberato in sede di Commissione, affinché non venga portato qui quasi estemporaneamente.

Per questi motivi il gruppo della democrazia cristiana voterà contro gli emendamenti Caprara e Amadei.

GULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Ho seguito attentamente sia quanto ha esposto il relatore onorevole Cossiga, sia quanto ha detto il ministro contro gli emendamenti Amadei e Caprara.

L'onorevole Cossiga ha fatto una questione di materia: ha in definitiva detto che il progetto di legge di cui si discute esclude quasi, dato il suo oggetto, un emendamento della natura di quello dell'onorevole Amadei o della natura di quello nostro. Il ministro, invece, ha ritenuto di entrare nel merito dei due emendamenti e ha detto che essi sono da riprovare appunto perché in contraddizione con la natura stessa di quell'organo che è la Corte dei conti.

Perché abbiamo presentato il nostro emendamento? Il ministro ha fatto un'affermazione che senz'altro può dirsi per lo meno esagerata: ossia, che nel nostro ordinamento sia assicurata la perfetta indipendenza degli organi amministrativi. Mi consenta il ministro di dirgli che il problema della giustizia amministrativa è ancora aperto in Italia, ed è aperto appunto perché sul terreno della giustizia amministrativa è arduo sostenere che vi sia l'indipendenza vera dei giudici. Del resto, il ministro stesso ha senz'altro constatato — e ne ha tratto motivo per opporsi anche per questa via agli emendamenti — che in realtà la disciplina costituzionale della magistratura ordinaria, con la quale si vuole assicurare l'indipendenza del giudice, è diversa dalla disciplina costituzionale della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

Da tutto quanto ha detto il ministro, a me pare di aver capito che, dunque, la Costituzione stessa non ha voluto assicurare alla Corte dei conti e al Consiglio di Stato quella piena e perfetta indipendenza che, invece, ha voluto assicurare alla magistratura ordinaria. A me pare che quest'affermazione non sia perfettamente coerente coi principi costituzionali.

Ad ogni modo per non allargare troppo il campo della discussione, fermiamoci alla Corte dei conti e domandiamoci se la nomina del 50 per cento dei consiglieri demandata al Go-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

verno possa essere giustificata dalle norme costituzionali.

Onorevole ministro e onorevole relatore, avete voi letto l'ultimo capoverso dell'articolo 100 della Costituzione? Esso dice: « La legge assicura l'indipendenza dei due istituti » (ossia la Corte dei conti e il Consiglio di Stato) « e dei loro componenti di fronte al Governo ». Dunque, l'articolo 100 della nostra Costituzione ha voluto proprio consacrare questo principio: che l'indipendenza dei giudici del Consiglio di Stato e della Corte dei conti deve essere tutelata proprio di fronte al Governo.

La cosa ha un suo preciso significato. La norma costituzionale avrebbe potuto riferirsi all'indipendenza in genere, così come vien fatto per la magistratura ordinaria; il Costituente ha ritenuto invece necessario e indispensabile, su questo punto, designare espressamente l'organo rispetto al quale i due istituti devono essere indipendenti, indicandolo appunto nel Governo.

Avendo la Costituzione sancito tale indipendenza, noi vogliamo appunto che essa sia reale ed effettiva. Ora, se si tien fermo che il Governo nomini la metà dei componenti della Corte dei conti, è chiaro che tutto si può con ciò ottenere meno che l'applicazione reale e democratica dell'ultimo comma dell'articolo 100 della Costituzione.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Non dimentichi, onorevole Gullo, che vi è anche il Consiglio di Stato.

GULLO. Non dimentico; ma non vedo perché, se non si può pensare ora al Consiglio di Stato, non si possa intanto provvedere alla Corte dei conti. Non affrontando e non risolvendo alcun problema finiremmo per rinviarli tutti alle calende greche... Ora è in discussione la Corte dei conti e dobbiamo cominciare ad applicare nei suoi confronti la Costituzione.

Il nostro emendamento mira appunto a ciò, togliendo al Governo la potestà che ora ha di nominare la metà dei consiglieri della Corte e quindi di influire direttamente sulla sua composizione e sulla sua indipendenza. Noi chiediamo che tale nomina sia invece demandata al Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 10. Porrò in votazione per primo l'emendamento Caprara, dovendo essere considerato esso il più lontano rispetto al testo governativo.

AMADEI LEONETTO. Chiedo la votazione per divisione, nel senso che la Camera si pronunzi innanzitutto sui primi due commi dell'emendamento Caprara.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'emendamento Caprara, non accettati dalla Commissione né dal Governo:

« I magistrati della Corte sono indipendenti ed inamovibili.

I consiglieri della Corte dei conti sono eletti in ragione della metà dei posti in organico dal Parlamento i cui rami vi provvedono ciascuno per la metà. Tale elezione avviene a scrutinio segreto. Ciascun deputato o senatore esprime il proprio voto per tanti nomi quanti sono i due terzi dei consiglieri da eleggere. Sono proclamati eletti coloro che abbiano riportato maggior numero di voti, purché non meno dell'ottavo dei votanti, sino a copertura dei posti cui provvedere. Per quelli che non lo abbiano raggiunto si procede al ballottaggio ».

*(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non sono approvati).*

Pongo in votazione i rimanenti commi dell'emendamento Caprara:

« I magistrati della Corte dei conti non possono essere distaccati né comandati a prestare servizio sotto qualsiasi forma, compresa quella del collocamento fuori ruolo, né comunque utilizzati presso le amministrazioni civili e militari dello Stato né presso enti pubblici di qualsiasi specie. Non possono essere ad essi conferiti incarichi di qualsiasi natura se non nei casi tassativamente stabiliti dalla legge; anche in questi casi non potrà essere loro corrisposta, sotto qualsiasi forma, retribuzione alcuna.

I trasferimenti dei magistrati ad altri uffici o sedi devono essere disposti con decreto del presidente della Corte, su conforme deliberazione del consiglio della magistratura di cui all'articolo 14, adottata, salvi i casi di consenso e promozione con atto motivato e a maggioranza, da due terzi dei componenti del consiglio stesso.

Alla fine di ogni anno i presidenti di sezione, il procuratore generale ed il segretario generale trasmettono al presidente della Corte un rapporto informativo sull'attività dei magistrati addetti ai loro uffici. Il rapporto stesso è comunicato, entro il 31 gennaio successivo, al magistrato che vi appone la data di comunicazione e la firma.

Di tutti i rapporti informativi viene rilasciata copia a richiesta di ogni interessato ».

*(Non sono approvati).*

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

Pongo in votazione l'emendamento Amadei Leonetto sostitutivo del terzo comma, non accolto dalla Commissione né dal Governo:

« Le nomine a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, per la totalità dei posti, mediante promozioni a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Caprara al secondo comma, tendente a sostituire la parola « giudizio » con la parola « parere ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo dalla Commissione, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Caprara, Luzzatto, Gullo e Berlinguer hanno proposto il seguente articolo 10-bis:

« Il presidente della Corte dei conti è nominato con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i presidenti di sezione ed i consiglieri della Corte su designazione della commissione di cui all'articolo 8 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sentito il consiglio di presidenza della Corte dei conti ».

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPRARA. Rinuncio allo svolgimento ed insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è pure contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10-bis Caprara testé letto.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I primi referendari sono preposti agli uffici di controllo; nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali

sono relatori e, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, possono essere chiamati dal Presidente della Corte stessa a supplire i consiglieri assenti o impediti.

I referendari negli uffici di controllo coadiuvano i primi referendari preposti agli uffici stessi e nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

Le funzioni di sostituto procuratore generale possono essere attribuite a primi referendari ed a referendari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri giusta designazione del Presidente della Corte dei conti ».

PRESIDENTE. L'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Luzzatto è collegato con il 6-bis, che è stato respinto, e quindi è da ritenersi precluso.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione testé letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Per quanto altro attiene alle modalità del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo articolo 40, le norme vigenti.

Alla lettera a) dell'articolo 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole « della regia università di Roma ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maria Lisa Cinciari Rodano e Anna De Lauro Matera hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, primo alinea, dopo le parole: « sono conferite », le parole: « ai cittadini di ambo i sessi ».

DE LAURO MATERA ANNA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LAURO MATERA ANNA. Mi auguro che la Camera voglia approvare questo emendamento che risponde allo spirito ed alla lettera della Costituzione e alla convenzione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ratificata dal Parlamento italiano, circa la parità tra i due sessi. Nella legislazione italiana esistono ancora alcune discriminazioni. Ogni volta che ci troviamo dinanzi al compito di formulare una nuova legge, è necessario abolire quei residui di legislazione che deve essere superata, se dobbiamo applicare la Costituzione italiana.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nannuzzi, Jacometti, Santi e Caprara hanno presentato il seguente emendamento al primo comma tendente ad aggiungere, in fine, le seguenti lettere f) e g):

« f) i funzionari del ruolo aggiunto della carriera direttiva della Corte dei conti (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 344) e della carriera direttiva del ruolo transitorio di revisione della Corte stessa muniti della laurea in giurisprudenza;

g) i funzionari della carriera di concetto della Corte dei conti muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano in tale carriera almeno sei anni di servizio qualificato « ottimo » ovvero che abbiano conseguito almeno la nomina a vice direttore di segreteria o di revisione della successiva carriera direttiva istituita con la presente legge.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato ».

L'onorevole Nannuzzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

NANNUZZI. Si tratta di mantenere un diritto che attualmente viene ad essere goduto da una parte del personale della Corte dei conti, diritto che, con la modifica apportata dalla proposta governativa, verrebbe a decadere.

Per quanto concerne il concorso per i funzionari di concetto, io penso che, trattandosi di personale già in servizio, sia utile facilitare ad esso l'ingresso nei ruoli della magi-

stratura della Corte dei conti che ne verrebbe rafforzata qualitativamente oltre che quantitativamente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nannuzzi, Jacometti, Santi e Caprara hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:

« Il personale del ruolo aggiunto della carriera direttiva e del ruolo organico della carriera di concetto della Corte dei conti che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge risulti essere in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso per la nomina a vice referendario sarà ammesso a partecipare ai concorsi per l'ammissione in carriera della magistratura della Corte stessa previsti dall'articolo 10 della presente legge ».

L'onorevole Nannuzzi ha facoltà di svolgere anche questo emendamento.

NANNUZZI. Si tratta di un emendamento subordinato al precedente: mentre il primo contiene una norma di carattere permanente, con questo emendamento noi chiediamo — nel caso che non dovesse essere approvato l'altro — che, per lo meno una volta tanto, si permetta il godimento di questo diritto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti ora svolti?

COSSIGA, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Cinciari Rodano Maria Lisa, devo osservare che non credo noi possiamo risolvere un problema di carattere generale, qual è quello dell'ammissione delle donne agli uffici giurisdizionali — che non siano quelli onorari o popolari come le corti di assise — se non in maniera unitaria, e cioè anche in riferimento alla magistratura ordinaria ed al Consiglio di Stato.

A questo proposito, se non ricordo male, esiste una proposta di legge dell'onorevole Cocco Maria, proposta che è assegnata alla I Commissione e sarà prossimamente posta all'ordine del giorno. Non mi pronuncio affatto sul merito dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cinciari Rodano; dico solo che non mi sembra questa la sede per risolvere questo problema, pure auspicando che, in sede di esame della proposta di legge Cocco, esso possa trovare soluzione positiva.

Per quanto riguarda gli emendamenti Nannuzzi, devo richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che, proprio per andare incontro a specifiche richieste dei magistrati della Corte dei conti, noi abbiamo fatto « scivolare » (per usare un termine moderno) la carriera e le qualifiche iniziali della magistratura della Corte dei conti, ad un gradino o,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

se più piace, ad una funzione più elevata, in modo tale da assimilarla a quella del Consiglio di Stato. Elevando il gradino iniziale della carriera della magistratura della Corte dei conti, ovviamente noi abbiamo dovuto anche elevare quelli che sono i titoli e i requisiti per poter concorrere alle nuove qualifiche iniziali del personale di magistratura della Corte dei conti.

Noi non dobbiamo mai cadere nel feticismo del titolo di studio, ma dobbiamo invece tenere presenti quelli che sono i titoli di esperienza e di carriera richiesti per adempiere quelle funzioni che si è chiamati a svolgere.

Inoltre, alcune delle esigenze che l'onorevole Nannuzzi vuol soddisfare con il suo emendamento, sono già state ampiamente soddisfatte, in quanto gli impiegati del ruolo transitorio di revisione e quelli della carriera direttiva di nuova istituzione (che sono poi quelli che indubbiamente più meritano), hanno già titolo per partecipare al concorso, in quanto rientranti nella lettera e) (impiegati dell'amministrazione dello Stato) del testo della Commissione.

Pertanto ritengo che non vi sia bisogno di abbassare la qualità dei titoli necessari per partecipare al concorso per referendario; ma che al contrario l'elevazione del titolo che la Commissione ha ritenuto di dovere introdurre trovi giustificazione nell'esigenza di dare maggiore dignità e prestigio alla magistratura della Corte dei conti.

Pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento Nannuzzi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il relatore per quanto riguarda l'emendamento Cinciari Rodano ed è parimenti contrario agli emendamenti Nannuzzi per le ragioni ampiamente esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Lauro Matera Anna, insiste per l'emendamento Cinciari Rodano Maria Lisa, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE LAURO MATERA ANNA. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cinciari Rodano Maria Lisa e De Lauro Matera Anna al primo comma, primo alinea, tendente ad aggiungere dopo le parole: « sono conferite », le parole: « ai cittadini di ambo i sessi ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Nannuzzi aggiuntivo delle lettere f) e g), testé letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12-bis Nannuzzi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Le promozioni da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il giudizio di promovibilità, a scelta o secondo il turno di anzianità, è dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Le promozioni da primo referendario a Consigliere o Vice Procuratore Generale e quelle da Consigliere o Vice Procuratore Generale a Presidente di Sezione o Procuratore Generale sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di promovibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti ».

PRESIDENTE. All'articolo 13 erano stati presentati alcuni emendamenti dall'onorevole Luzzatto che però sono stati ritirati, perché assorbiti da un nuovo emendamento sostitutivo dell'articolo 14, analogo a quello dell'onorevole Berry allo stesso articolo.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 13 sono istituite due sezioni in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

La prima sezione è composta:

a) dal Presidente della Corte, che la presiede;

b) dal procuratore generale;

c) da un presidente di sezione scelto tra quelli addetti al coordinamento del controllo;

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

d) da un presidente di sezione scelto tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali ordinarie;

e) da un presidente di sezione scelto tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali speciali;

f) da un presidente di sezione scelto tra quelli assegnati alle sezioni per la Regione siciliana;

g) da un presidente di sezione scelto tra quelli investiti di incarichi speciali.

Le funzioni di segretario della prima sezione sono espletate dal segretario generale della Corte.

La seconda sezione è composta dal presidente della Corte, che la presiede, e da due presidenti di sezione; ne fanno inoltre parte un consigliere scelto tra quelli componenti le sezioni del controllo, un consigliere scelto fra quelli componenti le sezioni giurisdizionali, un vice procuratore generale ed il segretario generale. Il segretario generale è relatore. Le funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal primo referendario più anziano tra quelli addetti al Segretariato generale.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione più anziano componente la sezione medesima.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi membri, oltre il presidente, per la prima sezione; di almeno tre dei suoi membri, oltre il presidente ed il segretario generale, per la seconda sezione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente ».

**PRESIDENTE.** Come ho già detto, l'onorevole Berry ha presentato un emendamento sostitutivo totale ed un testo identico è stato proposto pure dall'onorevole Luzzatto. Tutti gli altri emendamenti sono stati ritirati.

Il testo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 14 che chiameremo Berry-Luzzatto è il seguente:

« Per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 13 sono istituite due sezioni in seno al consiglio di presidenza della Corte dei conti.

La prima sezione è composta:

a) dal presidente della Corte, che la presiede;

b) dal procuratore generale;

c) dai primi nove presidenti di sezione secondo l'ordine di ruolo.

Le funzioni di segretario della prima sezione sono espletate dal segretario generale della Corte.

La seconda sezione è composta:

a) dal presidente della Corte, che la presiede;

b) dai quattro presidenti di sezione che seguono nell'ordine di ruolo quelli chiamati a comporre la prima sezione;

c) dai primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni del controllo;

d) dai primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni giurisdizionali;

e) dal primo vice procuratore generale secondo l'ordine del ruolo;

f) dal segretario generale, con funzioni di relatore.

Le funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal primo referendario che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli addetti al segretariato generale ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento Berry-Luzzatto ?

**COSSIGA, Relatore.** La Commissione è d'accordo.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**CODACCI PISANELLI, Ministro senza portafoglio.** Il Governo è pure d'accordo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Berry-Luzzatto all'articolo 14 accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

**BIASUTTI, Segretario,** legge:

« Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, nomina con propria ordinanza, entro il 31 dicembre di ogni anno, i presidenti di sezione, i consiglieri e il vice procuratore generale che debbono far parte delle due sezioni indicate nel precedente articolo 14, nell'anno successivo, e, per ognuno di essi, un supplente appartenente alla stessa categoria del titolare.

Fatta eccezione per quelli assegnati alle sezioni per la Regione siciliana, i presidenti di sezione, tanto titolari che supplenti, chiamati a far parte della prima sezione del Consiglio di presidenza, durano in carica un anno, e possono essere confermati, sia gli uni che gli

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

altri, in numero non superiore alla metà, per un solo anno.

Fuori del caso previsto nel comma precedente, i presidenti di sezione non possono essere nuovamente chiamati a comporre la prima sezione se non sia trascorso un anno da quando abbiano cessato di farne parte.

I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale chiamati a comporre la seconda sezione possono essere tutti confermati per un solo anno.

Non si fa luogo durante l'anno a modificazioni nella composizione delle sezioni per effetto di mutamento di funzioni dei loro componenti ».

PRESIDENTE. Anche per questo articolo esiste un testo Berry-Luzzatto del seguente tenore:

« I magistrati collocati fuori ruolo per esercitare funzioni diverse da quelle di istituto, non possono far parte delle sezioni costituite, ai termini del precedente articolo 14, in seno al consiglio di presidenza.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli componenti la sezione medesima.

I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale, componenti le due sezioni del consiglio di presidenza, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dai magistrati di pari funzione che immediatamente seguano in ordine di ruolo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi membri, oltre il presidente, per la prima sezione; di almeno cinque dei suoi membri, oltre il presidente ed il segretario generale, per la seconda sezione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente ».

Qual è il parere della Commissione?

COSSIGA, *Relatore*. È favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è pure favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo Berry-Luzzatto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti è distinta in carriera direttiva e carriera di concetto.

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

Direttore capo di segreteria o direttore capo di revisione;

Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;

Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;

Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

Segretario o revisore;

Segretario aggiunto o revisore aggiunto;

Vice segretario o vice revisore ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Per l'accesso alla carriera del personale di segreteria e di revisione, istituita a norma dell'articolo precedente, per la progressione nella medesima e per quanto concerne lo stato giuridico del personale ad essa appartenente valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite nella parte seconda, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 19 novembre 1956, n. 1365, è sostituito del seguente:

« Gli impiegati della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti esercitano presso le sezioni giurisdizionali le funzioni di segretario ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Santi, Nannuzzi, Luzzatto e Caprara hanno proposto di sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Il personale della carriera di segreteria e di revisione addetto agli uffici di controllo provvede alle operazioni di riscontro contabile e ad ogni altra attività preparatoria del controllo di legittimità, riferendone al magistrato; cura la tenuta delle scritture e dei registri e l'espletamento dei servizi di pro-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

toocollo, archivio e scritturazione da parte del personale esecutivo.

Il funzionario direttivo posto a capo del servizio è responsabile del suo andamento verso il primo referendario il quale ne riferisce al Segretario generale.

I funzionari della carriera direttiva provvedono inoltre all'organizzazione tecnica dei singoli servizi e degli uffici di segreteria delle sezioni giurisdizionali e di controllo nonché della Procura Generale per adeguarne l'efficienza alle esigenze funzionali dell'Istituto; dirigono altresì gli uffici amministrativi alle dipendenze del Segretario generale.

Esercitano presso le sezioni riunite e le sezioni di controllo le funzioni di segretario. Dirigono l'attività del personale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e del personale di dattilografia.

I funzionari della carriera di concetto assistono i magistrati nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, salve le attribuzioni dei funzionari direttivi, e controfirmano gli atti per i quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio, eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie, gli estratti ed i certificati, in osservanza delle leggi di procedura; collaborano con i funzionari della carriera direttiva nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti e li sostituiscono nel caso di loro assenza o vacanza ».

NANNUZZI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANNUZZI. Con questa legge il Parlamento istituisce una carriera nuova per il personale della Corte dei conti, la carriera direttiva, in analogia con quanto è stato fatto per le cancellerie giudiziarie. Si tratta di precisare i compiti e le funzioni di questa nuova carriera. È quello che noi ci proponiamo col nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è contraria. Abbiamo istituito con altro articolo la carriera speciale direttiva nell'ordinamento del personale non di magistratura della Corte dei conti in analogia con quanto fatto per i cancellieri, per il Consiglio di Stato e con quanto fatto con gli appositi decreti delegati per le carriere speciali del Ministero dell'interno.

La carriera di nuova istituzione, però, non è una carriera direttiva in senso proprio, con funzioni proprie; si tratta invece di una maggiore dignità di cui vengono rivestiti i

gradi terminali della carriera di concetto. Si tratta cioè di una carriera economica ed onorifica, non funzionale. Per esempio, per quanto attiene all'organizzazione delle cancellerie, i cancellieri che fanno parte della carriera direttiva esercitano puramente e semplicemente funzioni di cancelliere.

In realtà, l'emendamento proposto dall'onorevole Nannuzzi tende a far partecipare la carriera direttiva a funzioni non puramente ausiliarie della funzione di controllo, ma a funzioni di controllo vere e proprie tanto è vero che parla di riscontro contabile, che è una forma di controllo. Ciò mi sembra incompatibile con l'ordinamento giuridizionalistico della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario all'emendamento Nannuzzi.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, insiste per la votazione del suo emendamento ?

NANNUZZI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nannuzzi non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli 18 e 19, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

## ART. 18.

È istituita la qualifica di archivista superiore nella carriera del personale esecutivo della Corte dei conti.

La promozione alla detta qualifica si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti capi con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

(*È approvato*).

## ART. 19.

Al personale della Corte dei conti appartenente alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva è estesa la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'arti-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

colo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

La disposizione predetta si applica anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonché del personale di dattilografia.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 20.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il Consiglio di amministrazione per gli impiegati della Corte dei conti appartenenti alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva è composto a norma dell'articolo 23 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne sono altresì componenti due impiegati, ciascuno appartenente ad una delle anzidette carriere, da nominarsi, insieme con due supplenti, secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

Il Consiglio di amministrazione previsto dal precedente comma esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonché del personale di dattilografia.

Il Consiglio di amministrazione per il personale della carriera ausiliaria è composto a norma dell'articolo 94 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne fa altresì parte un impiegato di detta carriera da nominarsi, insieme con un supplente, secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

I componenti dei Consigli di amministrazione possono essere confermati annualmente per non più di due volte.

Per la validità delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei loro membri, oltre il presidente.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Santi, Nannuzzi, Luzzatto e Caprara hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il Consiglio di amministrazione per gli impiegati della Corte dei conti delle carriere

direttiva, di concetto ed esecutiva, è composto di:

- a) un presidente di sezione,
- b) il magistrato incaricato delle funzioni di Segretario generale,
- c) tre direttori capi di Segreteria o di Revisione,
- d) due rappresentanti del personale, nominati con ordinanza del Presidente della Corte all'inizio di ogni biennio su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da un impiegato, con qualifica non inferiore a Direttore di Segreteria o di Revisione di 2ª classe, designato dal Presidente della Corte dei conti.

Il Consiglio di amministrazione per il personale della carriera ausiliaria è composto del Segretario generale, che lo presiede, di un magistrato, di un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di Segreteria o di Revisione di 2ª classe e di un rappresentante del personale ausiliario con qualifica non inferiore a commesso e di un supplente. I componenti del detto Consiglio saranno nominati con ordinanza del Presidente della Corte dei conti all'inizio di ogni biennio.

I componenti del Consiglio di amministrazione, esclusi quelli nominati in rappresentanza del personale, possono essere confermati annualmente per non più di due volte.

Per la validità delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei loro membri, oltre il Presidente.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione previsto dal primo comma del presente articolo esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404 e successive modificazioni, nonché del personale di dattilografia.

Per le adunanze del Consiglio di amministrazione si applicano le norme contenute nell'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

NANNUZZI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANNUZZI. Con questo emendamento noi sottolineiamo la necessità di tener conto di

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

quanto è stato fatto per altre amministrazioni dello Stato e per i rispettivi consigli di amministrazione. Proponiamo che nel Consiglio di amministrazione siano inseriti i rappresentanti di funzionari appartenenti alla carriera direttiva, e, dato che mancano i direttori generali in questa carriera direttiva, proponiamo di inserire i funzionari che rivestono il grado immediatamente inferiore, giusto quanto stabilisce il testo unico sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato.

Inoltre, proponiamo che siano chiamati a far parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti del personale che devono essere scelti sulla base di designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Questo stesso criterio è stato già accettato dal Parlamento, che lo ha votato quando ha approvato il nuovo stato giuridico per i salariati dello Stato. Poiché ciò è già accaduto, non si vede perché non debba essere stabilito anche per gli impiegati della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è contraria a questo emendamento, in quanto la composizione dei consigli di amministrazione, quale è prevista dal testo unico dalle norme sugli impiegati dello Stato, trova da una parte i responsabili dell'amministrazione e dall'altra (come mi hanno spiegato alcuni sindacalisti colleghi dell'onorevole Nannuzzi), in funzione tecnica di controllo sindacale, i rappresentanti del personale. Ora, l'amministrazione della Corte dei conti, anche se il termine è assolutamente improprio, è costituita solo ed esclusivamente da magistrati, perché soltanto i magistrati hanno funzioni direttive per quanto attiene ai compiti giurisdizionali e di controllo delle Corti, per cui la presenza dei direttori capi di segreteria o di revisione, non rappresentando questi né gli interessi sindacali dei dipendenti né l'amministrazione, in quanto non hanno funzioni di direzione nell'ambito della Corte dei conti, sarebbe inopportuno.

Per quanto riguarda i rappresentanti del personale, devo richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che questa è la norma generale che esiste per il personale dello Stato e che non si può introdurre una norma di carattere specialissimo, quale quella riguardante i salariati dello Stato, in un testo di legge sifatto.

In conclusione, la Commissione è contraria all'emendamento Nannuzzi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Le considerazioni dell'onorevole relatore mi sembrano sufficienti e il Governo le condivide. Certo l'argomentazione dell'onorevole Nannuzzi ha un suo fondamento, ma, proprio perché si tratta di una disposizione di carattere speciale, quella cioè relativa ai salariati dello Stato, non ci sentiamo di affrontare senz'altro un principio che modifica tutta l'organizzazione dello Stato.

Riteniamo, pertanto, che sia opportuno rivedere e studiare adeguatamente tutto il problema.

Per questi motivi, il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NANNUZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santi-Nannuzzi, di cui è stata data lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli dal 21 al 25, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAVERI, *Segretario*, legge:

## ART. 21.

Per gli impiegati delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria la Commissione di disciplina è presieduta da un presidente di Sezione della Corte ed è composta di un consigliere della Corte e di un direttore capo di segreteria o di revisione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di segreteria e di revisione.

Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente di pari qualifica.

La Commissione di disciplina è nominata annualmente con ordinanza del Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza; nessuno può fare parte della Commissione per più di due anni consecutivi.

La Commissione di disciplina esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e succes-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

sive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonché del personale di dattilografia.

(È approvato).

## ART. 22.

Allo svolgimento delle carriere del personale direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario sono estese le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

## ART. 23.

Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti è stabilito con la tabella *B* allegata alla presente legge, in sostituzione delle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 21 marzo 1953, n. 161.

Al predetto ruolo organico sono temporaneamente aggiunti i posti indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge. Il riassorbimento di tali posti verrà iniziato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso posteriormente alla data anzidetta.

(È approvato).

## ART. 24.

I ruoli organici del personale delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria della Corte dei conti sono stabiliti con le tabelle *D*, *E*, *G* allegate alla presente legge, in sostituzione dei quadri 24, 43 e 63 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

(È approvato).

## ART. 25.

Il limite di età fissato dall'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è applicabile anche ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere.

(È approvato).

PRESIDENTE. L'onorevole Berry ha proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

## ART. 25-bis.

Il personale appartenente al ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del re-

gio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni può, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere trasferito in altro ruolo della carriera direttiva di altra amministrazione statale.

Sulle domande provvede, entro i successivi novanta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni nelle quali i richiedenti intendono far passaggio. Si considera non accolta la domanda per la quale, entro detto termine, non sia stato adottato alcun provvedimento.

Ai trasferimenti disposti in virtù del presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 199, quarto e sesto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

## ART. 25-ter.

Il personale di cui al precedente articolo, che non si sia avvalso della facoltà ivi contemplata o che non abbia ottenuto il trasferimento richiesto, è inquadrato nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione, giusta la corrispondenza appresso indicata, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera e intercalandosi secondo l'anzianità di qualifica con gli impiegati che verranno inquadrati nelle qualifiche stesse ai sensi del successivo articolo 29:

| Qualifiche del ruolo transitorio di revisione | Qualifiche della carriera direttiva   |
|---|---|
| Ispettore capo di revisione;                  | Direttore capo di segreteria o direttore capo di revisione;                           |
| Direttore di divisione;                       | Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;     |
| Direttore di sezione;                         | Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe; |
| Segretario capo.                              | Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.                           |

Alle variazioni di organico da apportare alla tabella *D* allegata alla presente legge in relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, si provvede, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

ART. 25-*quater*.

« Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera direttiva della Corte dei conti possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere trasferiti in altro ruolo aggiunto della carriera direttiva di altra amministrazione statale.

Ai detti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 25-*bis*.

Il personale che non si sia avvalso della facoltà di cui al primo comma o la cui domanda di trasferimento sia stata respinta rimane iscritto nel ruolo aggiunto di appartenenza.

Il personale di cui al comma precedente, che appartenga alla qualifica terminale, può conseguire la nomina a vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte a seguito di scrutinio per merito comparativo da tenersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Al personale previsto dal precedente terzo comma è riconosciuto il diritto di essere — a domanda, da presentarsi entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge — trasferito nella carriera di concetto della Corte ed inquadrato nella qualifica di segretario o revisore, ove prenderà posto prima degli impiegati ivi iscritti, nell'ordine in cui si trova collocato nel ruolo di provenienza e conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio. Al detto inquadramento sarà provveduto non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Alle variazioni di organico da apportare alla tabella *D* allegata alla presente legge in relazione a quanto previsto nei commi quarto e quinto del presente articolo, si provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro ».

L'onorevole Berry ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BERRY. In occasione dell'approvazione di questa legge si è ritenuto opportuno riordinare la congerie dei ruoli aggiunti ed altri consimili del personale di collaborazione della Corte dei conti. Con gli emendamenti che mi sono permesso di presentare, si tenta di dare una sistemazione diversa e più omogenea a tale personale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 25-*bis* Berry, testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 25-*ter* Berry, testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 25-*quater* Berry, testé letto.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 26 e 27, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAVERI, *Segretario*, legge :

## ART. 26.

I ruoli aggiunti, di cui alle tabelle I e II dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono soppressi ed il relativo personale, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera, è inquadrato in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari del personale della Corte dei conti, intercalandosi con gli impiegati ivi iscritti secondo l'anzianità di qualifica.

(È approvato).

## ART. 27.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario della Corte dei conti, sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, nelle quali prenderanno posto dopo l'ultimo impiegato in esse iscritto e nell'ordine in cui si trovano collocati nei ruoli di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o degli articoli 345 e 346 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 28.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori alla attuale qualifica di primo revisore o primo segretario continuano ad applicarsi le disposizioni previste per la progressione nella carriera di concetto dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro il quale termine dovranno essere ultimati gli scrutini in corso.

Entro lo stesso termine saranno parimenti ultimati il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

I vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma, gli impiegati già collocati nelle graduatorie uniche formate ai sensi del combinato disposto degli articoli 177, ultimo comma, e 165, comma settimo, del citato testo unico che non abbiano ancora conseguito la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, nonché quelli da collocare nella graduatoria unica degli idonei in seguito all'espletamento del concorso e dell'esame previsti nel comma precedente, sono promossi, nell'ordine, anche in soprannumero, a tale qualifica ».

PRESIDENTE. L'onorevole Berry ha proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « fino a sei mesi », con le parole: « fino a quattro mesi ».

L'onorevole Berry ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERRY. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è pure d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berry, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28, modificato dall'emendamento Berry.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Nella prima applicazione della presente legge il personale delle seguenti qualifiche dell'attuale carriera di concetto (ruolo ordinario), ivi compreso quello collocato nelle qualifiche stesse per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli 26 e 28 è inquadrato a domanda nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione giusta la corrispondenza appresso indicata:

| Qualifiche della carriera di concetto        | Qualifiche della carriera direttiva   |
|--|---|
| Segretario capo o revisore capo;             | Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;     |
| Segretario principale o revisore principale; | Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe; |
| Primo segretario o primo revisore.           | Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.                           |

La domanda di cui al precedente comma dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli impiegati che non domandino o non conseguano l'inquadramento di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 198, secondo e terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

All'inquadramento sarà provveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

delle domande e comunque non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche della carriera direttiva sarà provveduto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 29 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa ».

PRESIDENTE. L'onorevole Berry ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche della carriera direttiva sarà provveduto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 29 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Entro lo stesso termine la promozione alla qualifica di direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe, limitatamente ai posti di cui al comma precedente, si consegue con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 178 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dal successivo articolo 36 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERRY. Si tratta della possibilità di consentire che le promozioni per i posti che si rendono disponibili per effetto della prima applicazione della presente legge vengano conferite nelle varie qualifiche della carriera direttiva attraverso un sistema molto più rapido data la brevità dei tempi che la legge prevede per il riordinamento del personale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è pure d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo proposto dall'onorevole Berry.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 31 a 34, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAVERI, *Segretario*, legge:

## ART. 31.

Per il conferimento della nomina a vice direttore di segreteria o a vice direttore di revisione, nella prima applicazione della presente legge, il concorso per esami per i posti risultanti dalla ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 7 luglio 1959, n. 469, è sostituito da un concorso per titoli al quale sono ammessi tutti gli impiegati della carriera di concetto.

Il concorso per titoli predetto sarà indetto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 32 e comunque non oltre 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La commissione esaminatrice da nominarsi con decreto del presidente della Corte entro il termine di cui al comma precedente, è presieduta da un presidente di sezione della Corte dei conti ed è composta di due consiglieri e di due primi referendari della Corte stessa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di segreteria o di revisione.

La commissione esaminatrice ultimerà i lavori entro sei mesi dalla nomina.

(È approvato).

## ART. 32.

Il personale dell'attuale carriera di concetto con qualifica inferiore a quella di primo segretario o primo revisore è inquadrato nella corrispondente qualifica della nuova carriera di concetto, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza.

(È approvato).

## ART. 33.

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle qualifiche della carriera di concetto sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

## ART. 34.

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della pre-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

sente legge nelle varie qualifiche delle carriere esecutiva e del personale ausiliario sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gullo, Luzzatto, Caprara e Berlinguer hanno proposto il seguente articolo 34-bis:

« Il personale appartenente alle Amministrazioni civili e militari dello Stato non può essere distaccato né comandato a prestar servizio sotto qualsiasi forma, né comunque utilizzato presso la Corte dei conti.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti delle Amministrazioni sopra indicate che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, sono restituiti agli uffici di provenienza.

I funzionari e gli impiegati della Corte dei conti non possono essere distaccati né comandati a prestare servizio sotto qualsiasi forma, compresa quella del collocamento fuori ruolo, né comunque utilizzati presso le Amministrazioni civili e militari dello Stato né presso enti pubblici di qualsiasi specie. Non possono essere ad essi conferiti incarichi di qualsiasi natura se non nei casi tassativamente stabiliti dalla legge; anche in questi casi non potrà essere loro corrisposta, sotto qualsiasi forma, retribuzione alcuna ».

LUZZATTO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Su questo articolo io spero di incontrare il consenso della Commissione e del Governo, perché si tratta del principio reciproco di altra proposta precedentemente fatta circa il non distacco dei consiglieri e funzionari della Corte dei conti. Vogliamo cioè qui stabilire che non siano presso la Corte dei conti destinati a prestar servizio funzionari dipendenti da altre amministrazioni. Attualmente ve ne sono senza che la legge lo stabilisca. È bene, io credo, che la legge stabilisca che questo non possa avvenire. Ne consegue la norma transitoria per regolare la situazione attualmente esistente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

COSSIGA, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo ed il secondo comma di questo articolo 34-bis, osservo che purtroppo questo articolo non potrebbe avere applicazione giuridica, in quanto l'attuale destinazione del numeroso personale presso la Corte dei conti avviene in via di puro fatto, senza alcun fon-

damento nell'ordinamento giuridico. Comunque io credo che più che con una disposizione di legge, che non può assolutamente innovare in una situazione giuridica inesistente, il Governo potrebbe impegnarsi a operare in conformità all'esigenza rappresentata.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, credo di poterlo accettare nello spirito ma non nella formulazione, perché quando si dice: sono ammessi gli incarichi nei casi tassativamente previsti dalla legge, si dice cosa in contrasto con la realtà in atto, perché tutti gli incarichi attualmente attribuiti a magistrati della Corte dei conti lo sono in base a legge. Bisognerebbe intendersi su che cosa è tassativo e che cosa non lo è. Riteniamo pertanto che questo sia un problema che possa essere risolto più propriamente in sede di applicazione dei decreti delegati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Penso che realmente qui ci troviamo di fronte ad una delle questioni che riguardano la discrezionalità del Governo. L'onorevole Caprara prima si è preoccupato molto dell'arbitrio governativo. Tengo ad assicurare l'onorevole Caprara che il Governo non agisce mai di arbitrio ma sempre esercitando un potere discrezionale, cioè in base a quelle regole di opportunità, convenienza ed equità che costituiscono il merito amministrativo.

Qui all'onorevole Luzzatto tengo a dare una assicurazione: il riconoscimento dell'inconveniente da lui lamentato è completamente condiviso dal Governo, il quale per altro deve ritenere che le disposizioni legislative vigenti siano rispettate.

Se così stanno le cose dal punto di vista del principio, mi ritengo autorizzato ad assumere nei confronti della Camera dei deputati l'impegno che queste disposizioni legislative saranno rispettate in pieno, che la discrezionalità governativa sarà esercitata in maniera tale che non si possa dire che il potere discrezionale è esercitato talvolta in maniera indiscreta. Assumo questo impegno dinanzi al Parlamento e posso garantire che queste disposizioni legislative relative alla Corte dei conti verranno senz'altro applicate. Non ritengo necessario per altro un emendamento vero e proprio.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, mantiene l'emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LUZZATTO. A fronte delle dichiarazioni del ministro preferisco ritirare l'emendamento. Prendo atto delle dichiarazioni. au-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

spicando che esse vengano a trovare corrispondenza nella realtà.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 35.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Per il conferimento dei posti che risultino disponibili, per effetto della presente legge, nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e fino alla concorrenza di un terzo dei posti stessi potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo della Corte dei conti, nonché a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sempre che quest'ultimo personale alla data di entrata in vigore della presente legge presti comunque servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Gli onorevoli Nannuzzi, Berlinguer, Caprara e Luzzatto hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 35-bis.

« Gli impiegati della carriera esecutiva in servizio alla Corte dei conti muniti del titolo di studio prescritto per la carriera di concetto, possono transitare, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, alla qualifica iniziale di ruolo della carriera di concetto ».

ART. 35-ter.

« Gli impiegati della carriera ausiliaria in servizio alla Corte dei conti muniti del titolo di studio prescritto per la carriera esecutiva possono transitare, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, alla qualifica iniziale di ruolo della carriera esecutiva ».

Inoltre gli onorevoli Berlinguer, Nannuzzi, Luzzatto e Caprara hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 35-quater:

« Le carriere del personale ausiliario della Corte dei conti comprendono le seguenti qualifiche:

Commesso superiore;  
Commesso capo;

Primo commesso d'udienza;

Commesso d'udienza;

Usciere.

Le carriere del personale ausiliario tecnico comprendono le seguenti qualifiche:

Agente tecnico capo;

Agente tecnico.

La promozione alla qualifica di commesso superiore è conferita a scelta, per designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo, che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore cinque anni di effettivo servizio ».

L'onorevole Nannuzzi ha facoltà di illustrare questi tre articoli aggiuntivi.

NANNUZZI. Si tratta di tre articoli aggiuntivi collegati. Nel momento in cui riordiniamo tutta la Corte dei conti per quanto riguarda le carriere, i ruoli, gli organici, dobbiamo tenere conto di determinate esigenze che il personale da lungo tempo prospetta e che hanno trovato anche eco in Parlamento nella presentazione di numerosissime proposte di legge, tutte tendenti a risolvere il problema del collocamento nella carriera secondo il titolo di studio posseduto. Noi proponiamo, dunque, per gli appartenenti alla carriera ausiliaria che siano in possesso del titolo di studio richiesto per accedere alla carriera esecutiva il passaggio dalla carriera ausiliaria alla carriera esecutiva; analogamente, per gli appartenenti alla carriera esecutiva i quali siano in possesso del titolo di studio prescritto per accedere alla carriera di concetto, noi proponiamo il passaggio dalla carriera esecutiva alla carriera di concetto.

Inoltre, riteniamo che sia opportuno modificare la carriera del personale ausiliario nel senso di diminuire il numero delle qualifiche iniziali aumentando invece una qualifica terminale ed il coefficiente corrispondente; e ciò per migliorare le condizioni di vita di questo personale che è tra i peggio pagati dell'amministrazione dello Stato. Non dimentichiamo che si tratta del personale della Corte dei conti, cioè di un personale che svolge un'attività particolare, anche nella carriera ausiliaria; di qui l'opportunità di questo riconoscimento che, attraverso una modifica nello svolgimento della carriera, consentirebbe al personale ausiliario di godere di un nuovo coefficiente maggiore di quelli attualmente previsti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi tre articoli aggiuntivi?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è contraria per quanto già da me precedente-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

mente detto. Ritengo che nel passaggio da una carriera all'altra non si possa assolutamente attribuire valore assoluto al titolo di studio, ma si debba piuttosto guardare a quelle che sono le funzioni esercitate nella carriera alla quale si è avuto accesso attraverso il concorso.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, mantiene i suoi articoli aggiuntivi, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

NANNUZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35-bis Nannuzzi, testé letto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 35-ter Nannuzzi, testé letto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 35-quater Berlinguer-Nannuzzi, testé letto.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 36.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i limiti di anzianità di servizio richiesti per le promozioni nei ruoli del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo.

Per effetto di questa disposizione non può essere conseguita più di una promozione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nannuzzi, Berlinguer, Caprara e Luzzatto hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « ridotti di un anno e mezzo », con le parole: « ridotti a metà ».

L'onorevole Nannuzzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

NANNUZZI. Rinunzio a svolgerlo, essendo l'emendamento chiarissimo di per sé.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento all'articolo 36 ?

COSSIGA, *Relatore*. Signor Presidente, qui si tratta di vedere chi si vuole favorire. In realtà la riduzione di un anno e mezzo favorisce alcuni e danneggia altri, e a sua volta la riduzione a metà danneggia e favorisce alcuni. Ora, la riduzione di un anno e mezzo viene a favorire proporzionalmente di più i gradi inferiori, mentre la riduzione a metà, riguardando ovviamente periodi di anzianità

più lunghi, viene a favorire maggiormente i gradi superiori. Mi rimetto quindi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo fa presente che il testo, che è stato poi concordato con la Commissione, è la conseguenza di contatti avuti con i vari interessati. Per questa ragione il Governo ritiene che, in accoglimento di quanto è stato prospettato in numerosissimi colloqui, sia opportuno attenersi al testo presentato come testo della Commissione.

BERRY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRY. Vorrei proporre un emendamento di pura forma. Ove è detto « per le promozioni nei ruoli del personale della Corte dei conti », propongo che si dica: « nei ruoli dei magistrati e del personale della Corte dei conti », perché normalmente si fa distinzione fra magistratura e personale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Concordo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nannuzzi, mantiene il suo emendamento non accettato dal Governo mentre il relatore si è rimesso alla Camera ?

NANNUZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nannuzzi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo della Commissione comprensivo dell'emendamento Berry:

« Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i limiti di anzianità di servizio richiesti per le promozioni nei ruoli dei magistrati e del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo.

Per effetto di questa disposizione non può essere conseguita più di una promozione ».

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 37.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« I posti di consigliere disponibili per effetto dell'entrata in vigore della presente legge e della sua prima applicazione sono riservati

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

per le promozioni da conferire, a norma del precedente articolo 10, ai primi referendari».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Berry ha proposto il seguente articolo 37-bis:

« Nella prima applicazione della presente legge i candidati risultati idonei nei concorsi per titoli ed esami a vice referendario, banditi con decreti del presidente della Corte dei conti in data 4 maggio 1957 e 21 novembre 1958, che ne facciano domanda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, potranno conseguire la nomina a vice referendario, sempreché risultino in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del requisito dell'età.

I medesimi saranno collocati in ruolo con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle graduatorie dei concorsi e dopo l'ultimo dei magistrati iscritti nella qualifica di vice referendario alla data anzidetta. Ad essi si applica il disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 10 ».

Qual è il parere della Commissione ?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Sono abrogati:

l'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 21 marzo 1953, n. 161 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Al personale della Corte dei conti, escluso quello di magistratura, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, il trattamento economico connesso al coefficiente della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data medesima, computando ai fini dell'attribuzione degli au-

menti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di appartenenza ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berry, Resta, Restivo, Colleselli, Kuntze, Carcaterra, Fusaro, Misasi e Sinesio hanno proposto il seguente nuovo testo:

« Al personale della Corte dei conti, escluso quello di magistratura, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali, nella misura del 2,50 per cento ciascuno, dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza alla data medesima ».

Qual è il parere della Commissione ?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione accetta questo nuovo testo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo tiene a far notare che questo emendamento è la conseguenza di contatti e di discussioni con tutti gli interessati.

I colleghi si renderanno conto dell'onere finanziario che ne deriva. Per farvi fronte è stato necessario trovare la copertura e a questo proposito, come i colleghi ricorderanno, è stato necessario che la Camera approvasse un precedente disegno di legge, necessario, appunto, a questo scopo.

Richiamo l'attenzione su questo argomento per sottolineare come si sia cercato di venire incontro in tutte le maniere alle richieste del personale della Corte dei conti verso il quale, del resto, credo che il Parlamento si ritenga particolarmente obbligato per l'opera che esso svolge.

Il Governo, dunque, accetta il testo concordato dell'articolo 39.

NANNUZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANNUZZI. Io non avrei niente in contrario a votare il nuovo testo dell'articolo, ma vorrei alcuni chiarimenti. In primo luogo, coloro che sono alla qualifica terminale della carriera hanno diritto ugualmente all'assegno personale pari al coefficiente superiore di un'altra carriera ? Per loro la carriera non esiste più. Se questo è, non avrei niente da eccepire. Si tratta solo di individuare i coefficienti superiori.

BERRY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRY. Credo che sia opportuno dare subito i chiarimenti. Con questo emendamento proposto dall'onorevole Piccoli, da me e da

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

altri, in effetti si cerca di superare le difficoltà che erano connesse con la formula che era stata studiata in Commissione, in quanto per talune categorie, le quali fossero già pervenute all'apice della carriera, gli emendamenti approvati in Commissione non consentivano alcun miglioramento economico. È stata perciò escogitata una nuova formula di assegno personale pari a 4 scatti biennali di stipendio che si applica a tutti i coefficienti. Praticamente, al personale attualmente in servizio alla Corte diamo un trattamento economico come se tutti avessero otto anni di anzianità in più di servizio.

NANNUZZI. È chiaro che tale miglioramento non è riassorbibile a seguito di promozione?

BERRY. È precisato: da non riassorbire.

NANNUZZI. Forse il ministro avrebbe potuto dire che questa soluzione è stata presentata in seguito all'interessamento e alle sollecitazioni del nostro gruppo...

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, il ministro ha detto chiaramente che questa è stata una faticosa elaborazione, frutto di un accordo raggiunto dai vari gruppi per soddisfare esigenze di carattere sindacale.

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo concordato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme relative all'ordinamento della Corte dei conti ed allo statuto dei magistrati e dell'altro personale della Corte.

Entro lo stesso termine il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in altri due testi unici aventi valore di legge ordinaria, le norme relative al procedimento contenzioso e non contenzioso innanzi alla Corte dei conti, apportando le modificazioni necessarie per attuare i seguenti principi e criteri direttivi:

1°) una strutturazione che, nel rispetto dei principi del contraddittorio e della motivazione e di ogni altra regola fondamentale del diritto processuale a tutela del cittadino, assicuri un andamento più semplice e spedito della procedura dei giudizi;

2°) una strutturazione delle procedure non contenziose che, anche con opportune in-

novazioni tecniche, renda più rapidi i controlli previsti dalla Costituzione e dalle leggi;

3°) l'adeguamento su base regionale dell'esercizio del controllo alle esigenze del decentramento amministrativo.

Il Governo della Repubblica, nel predisporre la formulazione dei testi unici di cui ai precedenti commi, ha facoltà di sentire le sezioni riunite della Corte dei conti.

I testi unici, indicati nei precedenti commi, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere di una commissione composta di otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, su designazione dei presidenti dei Gruppi stessi, nonché — per il compendio di norme relative al procedimento nei giudizi — di due professori ordinari di materie giuridiche nelle università, designati dalla competente sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, e di due avvocati iscritti all'albo delle giurisdizioni superiori, designati dal Consiglio nazionale forense».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvederà per quanto concerne lire 350 milioni, ed anche in deroga all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 355. Per la spesa ulteriore, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Pitzalis ha proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

« A decorrere dal 1° luglio 1964 il ruolo transitorio di revisione della carriera direttiva — ad esaurimento — istituito con regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, modificato dall'arti-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

colo 10 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, il cui organico attuale risulta dalla tabella D, quadro 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, approvato con l'articolo 1, comma secondo, dello stesso decreto, è soppresso.

Dall'entrata in vigore della presente legge è pure soppresso il ruolo aggiunto della carriera direttiva medesima »;

« Il personale di cui al 1° comma del precedente articolo è trasferito nei ruoli direttivi di altre amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dando facoltà agli interessati di scegliere l'amministrazione preferita.

Essi sono inquadrati, in soprannumero, nel ruolo direttivo prescelto in base alla loro qualifica e anzianità posseduta alla data della domanda di trasferimento ed è loro assicurato, sempre col sistema delle promozioni in soprannumero, un normale sviluppo di carriera »;

« Il personale del ruolo aggiunto della carriera direttiva della Corte dei Conti è inquadrato, in soprannumero, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo direttivo di cui al precedente articolo 16.

Analogo trattamento è riservato al personale avente la qualifica di segretario capo (ex grado VIII, gruppo A), appartenente al sopprimendo ruolo della carriera direttiva suddetta. Esso sarà inquadrato in base all'anzianità posseduta »;

« I funzionari dei due ruoli suddetti, in possesso del prescritto titolo di studio e che abbiano maturato l'anzianità minima di anni dieci di lodevole servizio nei rispettivi ruoli — compreso il periodo di servizio prestato nel ruolo speciale transitorio — possono partecipare ai concorsi per l'accesso alla carriera di magistratura della Corte dei conti.

La stessa facoltà viene estesa al personale dell'istituendo ruolo organico di segreteria e di revisione previsto dall'articolo 16 della presente legge, purché in possesso del prescritto titolo di studio e di una anzianità minima di dieci anni, comprendendo anche il servizio prestato nella carriera di concetto ».

L'onorevole Pitzalis ha facoltà di svolgerli.

PITZALIS. Rinuncio a questi articoli aggiuntivi perché la materia è stata assorbita dagli articoli 25-bis, ter e quater.

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella A.

CAVERI, *Segretario*, legge:

**SEDI E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI  
DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI**

| Sedi           | Circoscrizioni  |
|----------------|---|
| ANCONA .....   | Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino.                                       |
| BARI.....      | Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.   |
| BOLOGNA .....  | Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.             |
| CAGLIARI ..... | Cagliari, Nuoro, Sassari.   |
| CATANZARO..... | Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.  |
| FIRENZE .....  | Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.       |
| GENOVA .....   | Genova, Imperia, La Spezia, Savona.   |
| L'AQUILA ..... | Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.  |
| MILANO .....   | Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.             |
| NAPOLI .....   | Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.  |
| PERUGIA .....  | Perugia, Terni.   |
| PALERMO .....  | Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani. |
| POTENZA .....  | Matera, Potenza.  |
| ROMA .....     | Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo.  |
| TORINO .....   | Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.                            |
| TRENTO.....    | Bolzano, Trento.  |
| TRIESTE .....  | Gorizia, Trieste, Udine.  |
| VENEZIA .....  | Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.                           |

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, la pongo in votazione.  
(È approvata).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

Si dia lettura della tabella B.

CAVERI, *Segretario*, legge:

## RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

| Qualifica                           | Numero dei posti |
|-------------------------------------|------------------|
| Presidente . . . . .                | 1                |
| Presidenti di Sezione . . . . .     | 14               |
| Procuratore generale . . . . .      | 1                |
| Consiglieri . . . . .               | 70               |
| Vice procuratori generali . . . . . | 10               |
| Primi referendari . . . . .         | 203              |
| Referendari . . . . .               | 230              |
| <b>Totale . . . . .</b>             | <b>529</b>       |

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, la pongo in votazione.

(*E approvata*).

Si dia lettura della tabella C.

CAVERI, *Segretario*, legge:

POSTI TEMPORANEAMENTE AGGIUNTI  
AL RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

| Qualifica                           | Numero dei posti |
|-------------------------------------|------------------|
| Presidenti di Sezione . . . . .     | 4                |
| Consiglieri . . . . .               | 17               |
| Vice procuratori generali . . . . . | 2                |
| Primi referendari . . . . .         | 48               |
| Referendari . . . . .               | 30               |
| <b>Totale . . . . .</b>             | <b>101</b>       |

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nannuzzi e Luzzatto hanno presentato emendamenti a questa tabella ed alle successive.

NANNUZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANNUZZI. Signor Presidente anche a nome dell'onorevole Luzzatto, dichiaro di rinunciare agli emendamenti sulle tabelle.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la tabella C, testé letta.

(*E approvata*).

Si dia lettura delle rimanenti tabelle, che, non essendovi più emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAVERI, *Segretario*, legge:

TABELLA D.

## RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E DI REVISIONE

## CARRIERA DIRETTIVA.

| Coefficiente | Qualifica  | Numero dei posti |
|--------------|--|------------------|
| 670          | Direttori capi di segreteria e direttori capi di revisione . .   | 10               |
| 500          | Direttori di segreteria di 1 <sup>a</sup> classe e direttori di revisione di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . | 40               |
| 402          | Direttori di segreteria di 2 <sup>a</sup> classe e direttori di revisione di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . | 110              |
| 325          | Vice direttori di segreteria e vice direttori di revisione .   | 120              |

## CARRIERA DI CONCETTO.

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 271 | Segretari e revisori . . . . .                   | 153 |
| 229 | Segretari aggiunti e revisori aggiunti . . . . . | 172 |
| 202 | Vice segretari e vice revisori . . . . .         |     |

**Totale . . . . .** 605

(*E approvata*).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

TABELLA E.

## RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ESECUTIVO

| Coefficiente | Qualifica                           | Numero dei posti |
|--------------|-------------------------------------|------------------|
| 325          | Archivisti superiori . . . . .      | 12               |
| 271          | Archivisti capi . . . . .           | 80               |
| 229          | Primi archivisti . . . . .          | 200              |
| 202          | Archivisti . . . . .                | 250              |
| 180          | Applicati . . . . .                 | } 317            |
| 157          | Applicati aggiunti . . . . .        |                  |
|              |                                     | 859              |
| 271          | Assistente alla vigilanza . . . . . | 1                |
|              | Totale . . . . .                    | 860              |

*(È approvata).*

TABELLA F.

## RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

| Qualifica              | Numero dei posti |
|------------------------|------------------|
| Dattilografi . . . . . | 90               |

*(È approvata).*

TABELLA G.

## RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

## PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI.

| Coefficiente | Qualifica               | Numero dei posti |
|--------------|-------------------------|------------------|
| 180          | Commesso capo . . . . . | 10               |
| 173          | Commessi . . . . .      | 40               |
| 159          | Uscieri capi . . . . .  | 110              |
| 151          | Uscieri . . . . .       | } 113            |
| 142          | Inservienti . . . . .   |                  |
|              | Totale . . . . .        | 273              |

## PERSONALE TECNICO.

|     |                               |    |
|-----|-------------------------------|----|
| 173 | Agente tecnico capo . . . . . | 1  |
| 159 | Agenti tecnici . . . . .      | 15 |
|     | Totale . . . . .              | 16 |

*(È approvata).*

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Presentazione di un disegno di legge.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare, a nome del ministro della agricoltura e delle foreste, il disegno di legge:

« Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e dell'azienda di Stato per le foreste demaniali ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, concernente la proroga fino al 30 giugno 1962 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551 e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il «jet-fuel JP4» ed il «cherosene» destinati all'Amministrazione della difesa (3128).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, concernente la proroga fino al 30 giugno 1962 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il «jet-fuel JP4» ed il «cherosene» destinati all'amministrazione della difesa.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore, onorevole Valsecchi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALSECCHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge di cui è richiesta la conversione in legge riguarda la concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta di confine per il «jet-fuel JP4» ed il «cherosene» destinati all'amministrazione della difesa. Tali prodotti hanno sempre goduto di agevolazioni, ma per un tempo limitato. Poiché tuttavia non sono venute meno le ragioni del provvedimento, si chiede ora di prolungare la possibilità per l'amministrazione militare di beneficiare della riduzione di imposta su questi prodotti interessanti l'aviazione.

Tenendo presente l'esperienza degli scorsi anni, si era anche pensato, e giustamente, di rendere permanente l'agevolazione, finora limitata nel tempo. Si è ritenuto però opportuno attendere l'approvazione del disegno di legge attualmente all'esame della Commissione finanze e tesoro della Camera e che dovrà poi essere approvato dall'Assemblea, recante modifiche al regime fiscale dei prodotti petroliferi, così da rendere permanente la disciplina delle agevolazioni.

In attesa dell'approvazione di quel provvedimento è parso tuttavia opportuno provvedere alla saldatura fra la data di scadenza del precedente provvedimento e quella di entrata in vigore della nuova disciplina, che mi auguro possa divenire operante al più presto e comunque entro l'anno in corso, dato che il provvedimento è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Queste le ragioni che hanno indotto il Governo ad emettere il decreto-legge 22 giugno 1961, i cui motivi di urgenza risultano evidenti.

Invito pertanto la Camera a volere convertire il decreto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Il Governo ha nulla da aggiungere alla relazione?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, concernente la proroga fino al 30 giugno 1962 dell'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e suc-

cessivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'amministrazione della difesa ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi (3143).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALSECCHI, *Relatore*. Le ragioni del provvedimento sono da ricercarsi nelle conseguenze delle disposizioni prese a Bruxelles dal collegio dei chimici doganali circa la modifica delle voci della nomenclatura degli oli di semi. È stato infatti proposto di adottare la seguente dizione: « Oli e grassi animali o vegetali, parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti con altri processi, anche raffinati, ma non preparati ».

Da questa definizione è derivata la necessità di modificare la nostra legislazione, che prevede un'imposta di fabbricazione sugli oli di semi nella misura di seimila lire al quintale e una corrispondente sovrimposta di confine per gli oli importati dall'estero. Tale sovrimposta è fissata pure in seimila e in 6.500 lire al quintale, rispettivamente se l'olio viene importato allo stato greggio o allo stato raffinato.

Non sono invece sottoposti al pagamento della sovrimposta di confine gli oli idrogenati di origine animale o vegetale importati dall'estero e classificati alla posizione 15.12 della tariffa. Tali oneri non venivano gravati di imposta perché a parere dei competenti laboratori chimici delle dogane, all'atto della loro introduzione nel territorio nazionale, dovevano presentarsi allo stato pastoso o solido e, quindi, era assolutamente da escludersi il loro impiego in usi diversi da quello industriale.

Viceversa dobbiamo adeguare le voci a quanto approvato a Bruxelles. Perciò un olio parzialmente idrogenato, importato come olio idrogenato, sarebbe immesso al consumo come olio di semi, senza aver pagato la sovrimposta di confine di lire 6.500 al quintale, che invece è prevista per gli oli di semi raffinati. Se non si modificasse nel senso che è stato stabilito, non si avrebbe nemmeno più l'interesse ad importare semi oleosi da disoleare, perché si dovrebbe assolvere l'imposta di confine, mentre sarebbe più interessante importare gli oli idrogenati.

In occasione della presentazione di questo disegno di legge, sono state risolte altre questioni di notevole importanza. Per esempio, è stato sottoposto al pagamento dell'imposta anche l'olio ottenuto dal lentisco (che non era mai stato sottoposto a tassazione fiscale); con nuove tabelle sono state stabilite e determinate le rese in chilogrammi di olio grezzo nei semi oleosi; si è disciplinato il rimborso dell'imposta di fabbricazione della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli di semi, gli oli idrogenati, ecc., impiegati nella preparazione di quei prodotti industriali che, all'atto in cui vengono introdotti nel territorio nazionale, non sono sottoposti a particolare contributo; si è disciplinata la circolazione degli oli di semi, degli oli di semi idrogenati, ecc.; si sono dettate norme per l'obbligo della circolazione degli oli in forme speciali; si è introdotto il principio del pagamento di una licenza; fra l'altro è stato disciplinato il deposito degli oli di semi ed altri oli, ed è stata disciplinata l'inattività delle fabbriche di oli di semi dovuta a cause di forza maggiore. Inoltre, è stata snellita la circolazione dei semi oleosi importati dall'estero; si sono determinate le penalità per le violazioni alle norme del decreto; si sono precisate le disposizioni particolari minori, soprattutto in relazione all'instaurazione della disciplina.

La Commissione ha approvato il testo governativo, fatta eccezione del comma quarto dell'articolo 9, che la Commissione stessa ha proposto di sopprimere. Questo quarto comma disciplina il confezionamento degli oli di semi in lattine da litri 0,250, 0,500, litri 1, 2 e 5, per cui l'utilizzazione è consentita entro questi limiti. La norma non è a rigore strettamente fiscale, però si è approfittato dell'emanazione di questo provvedimento per disciplinare questa parte della materia che sta all'esame del Senato. Si tratta di una norma che fa obbligo di proteggere anche l'olio d'oliva, ed è stato rilevato che sarebbe stato opportuno disciplinare anche questo settore;

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

senonché in questa sede noi possiamo interessarci soltanto degli oli di semi.

Io ebbi, però, a rilevare come una disposizione così drastica di immediata attuazione, relativa a una pezzatura differente da quella prescritta, potrebbe portare un certo turbamento, per cui avevo proposto alla Commissione che quanto meno la disciplina prevista dal quarto comma si attuasse soltanto dopo un certo periodo di tempo dall'entrata in vigore del provvedimento: per esempio, sei mesi od un anno.

Queste mie intenzioni furono però superate dall'accoglimento di un emendamento soppressivo. In questa sede, riproponendosi all'attenzione della Camera il comma soppresso, io chiedo che si accolga quanto meno il criterio di dargli un'attuazione un po' lontana dal giorno dell'entrata in vigore della legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Pavan. Ne ha facoltà.

**PAVAN.** Dopo quanto ha detto il Presidente della Commissione, dichiaro di trovarmi pienamente d'accordo con il Governo sul mantenimento del quarto comma dell'articolo 9, anche se suggeriamo una decorrenza di sei mesi o di un anno: io proporrei sei mesi. È inutile che sottolinei questa mia preferenza, data dal fatto che, pur non rientrando questo comma fra le norme strettamente fiscali, va a tutto vantaggio dei consumatori. Difatti, *24 Ore* del 1° luglio di quest'anno, commentando favorevolmente questo decreto-legge, scriveva: « Ai fini della moralizzazione del mercato degli oli di semi e a tutto beneficio dei consumatori e delle industrie interessate, acquista spiccata rilevanza anche la norma che stabilisce, mediante il nuovo decreto, il peso verificato delle lattine nelle varie confezioni di 250 grammi, di 500 grammi, di un litro. In seguito a tale più chiara disciplina sarà eliminata dal mercato la concorrenza sleale... ».

Ora, se teniamo presente che più del 75 per cento delle ditte produttrici si trovano già in regola con queste confezioni, io penso che sei mesi potrebbero bastare per dare attuazione ad una norma che va a favore dei consumatori.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

**TRABUCCHI, Ministro delle finanze.** Mi associo a tutte le considerazioni fatte dal re-

latore. Insisterei anch'io, con l'onorevole Pavan, per il ripristino del quarto comma dell'articolo 9 del testo governativo.

Per quel che riguarda l'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 9, mi rimetto doverosamente, come sempre, alle decisioni della Camera. Ritenevo che si potesse porre il termine di un anno, per l'esaurimento dei recipienti in uso. Indiscutibilmente si tratta di una norma sana, in quanto va a tutela dei consumatori e contro alcune frodi che, anche se legali, restano pur sempre tali nella sostanza.

Quanto alla decorrenza, se la Camera è favorevole a sei mesi piuttosto che ad un anno, la questione per il Governo è perfettamente identica, per quanto esso riteneva, ripeto, che fosse conveniente il termine di un anno.

In sostanza, noi chiediamo il ripristino del quarto comma dell'articolo 9 del decreto-legge e proponiamo di sostituire l'articolo 23 del decreto-legge con il seguente testo:

« Le disposizioni dell'articolo 8, dell'articolo 9, comma primo, secondo, terzo e sesto, nonché quelle dell'articolo 11, ultimo comma, del presente decreto si applicano due mesi dopo la pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le disposizioni dell'articolo 9, comma quarto e quinto, del presente decreto si applicano un anno dopo la pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

**PRESIDENTE.** In altri termini, il Governo chiede che si mantenga il quarto comma dell'articolo 9 del decreto e chiede, inoltre, che l'articolo 23 sia emendato secondo la proposta fatta ora dall'onorevole ministro.

Qual è il parere della Commissione?

**VALSECCHI, Relatore.** La Commissione, esaminata la proposta anche sotto il profilo da me poc'anzi illustrato, esprime il proprio assenso alla posizione del Governo nei confronti dell'articolo 9 ed all'emendamento proposto all'articolo 23.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta del Governo di mantenere integrale l'articolo 9 del decreto-legge.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 23 del decreto-legge nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, esso sarà votato poi direttamente a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1961, n. 539, concernente proroga di termini in materia di tasse sulle concessioni governative (3185).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1961, n. 539, concernente proroga di termini in materia di tasse sulle concessioni governative.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Francesco Napolitano, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, si è dimostrato in pratica assolutamente insufficiente, in quanto i contribuenti o, perlomeno, una massa considerevole di essi, per ragioni giustificate e obiettive, si sono trovati nella impossibilità di adempiere al pagamento dei dodicesimi di tassa di concessione governativa stabiliti quale integrazione per i provvedimenti amministrativi in corso di validità alla data di entrata in vigore del citato decreto presidenziale n. 121, e per il mantenimento in vigore dei brevetti di cui al numero 136 della tabella A annessa al predetto testo unico. Data la straordinaria necessità fatta presente e l'urgenza della scadenza in quanto i contribuenti, per i motivi che si è detto, obiettivi e giustificati, sono incorsi nelle sanzioni previste dall'articolo 10 del predetto testo unico, il Governo ha predisposto il disegno di legge in discussione, che, tra l'altro, non porta alcuna modifica di imposta, ma prevede una semplice proroga dei termini stabiliti in precedenza.

La Commissione propone alla Camera di accordare la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato direttamente a scrutinio segreto.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere subito all'esame del disegno di legge n. 3052 e della proposta n. 1042 indicati al punto 6) dell'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1932, n. 2311 (3052); e della proposta di legge Gagliardi ed altri: Miglioramenti ai pensionati dei trasporti pubblici in concessione, collocati in quiescenza nel periodo 1° gennaio 1921-31 gennaio 1945 (1042).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1932, n. 2311; e della proposta di legge Gagliardi ed altri: Miglioramenti ai pensionati dei trasporti pubblici in concessione, collocati in quiescenza nel periodo 1° gennaio 1921-31 gennaio 1945.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sì, signor Presidente, ma propone il seguente nuovo testo dell'articolo 31:

« I contributi versati nella assicurazione generale in favore di un iscritto volontario al fondo con un rapporto di lavoro per il quale sia obbligatoria la iscrizione nell'assi-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

curazione stessa, potranno dar luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione pari al 20 per cento dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste dall'assicurazione generale, esclusa la quota di concorso dello Stato, qualora l'iscritto raggiunga le condizioni per il diritto alla pensione a carico del fondo.

In caso contrario si applicano le disposizioni contenute nel successivo articolo 35 ».

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta l'emendamento proposto dal Governo ?

**BIANCHI FORTUNATO, Relatore.** La Commissione è d'accordo sul testo proposto dal Governo all'articolo 31.

**PRESIDENTE.** L'articolo 31 si intende dunque sostituito dal nuovo testo ora proposto dal Governo.

Si dia lettura degli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**FRANZO, Segretario,** legge. (*V. stampato 3052-1042 A*).

(*La Camera approva tutti gli articoli del disegno di legge e la tabella*).

**PRESIDENTE.** La proposta di legge Gagliardi ed altri si intende assorbita.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta di disegni di legge.

**PRESIDENTE.** Voteremo ora a scrutinio segreto i disegni di legge nn. 1748, 3128, 3143, 3185 e 3052 oggi esaminati.

Se la Camera lo consente, la votazione segreta di questi provvedimenti avverrà contemporaneamente.

(*Così rimane stabilito*).

Indico la votazione.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

(*Segue la votazione*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

« Istituzione di una quarta e di una quinta sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in

materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti » (1748):

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 362 |
| Maggioranza . . . . .        | 182 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 348 |
| Voti contrari . . . . .      | 14  |

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, concernente la proroga fino al 30 giugno 1962 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificata, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JPT » ed il « cherosene » destinati all'amministrazione della difesa » (3128):

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 362 |
| Maggioranza . . . . .        | 182 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 237 |
| Voti contrari . . . . .      | 125 |

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi » (3143):

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 362 |
| Maggioranza . . . . .        | 182 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 226 |
| Voti contrari . . . . .      | 136 |

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1961, n. 539, concernente proroga di termini in materia di tasse sulle concessioni governative » (3185):

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 362 |
| Maggioranza . . . . .        | 182 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 231 |
| Voti contrari . . . . .      | 131 |

(*La Camera approva*).

« Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 » (*Approvato dal Senato*) (3052):

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 362 |
| Maggioranza . . . . .        | 182 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 341 |
| Voti contrari . . . . .      | 21  |

(*La Camera approva*).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

*Hanno preso parte alla votazione:*

|                     |                     |                      |                        |
|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Adamoli             | Bisantis            | Compagnoni           | Fusaro                 |
| Agosta              | Boidi               | Concas               | Galli                  |
| Aimi                | Boldrini            | Conci Elisabetta     | Gaudio                 |
| Alba                | Bolla               | Conte                | Geffer Wondrich        |
| Alberganti          | Bontade Margherita  | Cortese Giuseppe     | Gennai Tonietti Erisia |
| Albizzati           | Borellini Gina      | Cossiga              | Gerbino                |
| Aldisio             | Borghese            | Cotellessa           | Ghislandi              |
| Alessandrini        | Borin               | Covelli              | Gioia                  |
| Alessi Maria        | Brighenti           | Curti Aurelio        | Giorgi                 |
| Amadei Giuseppe     | Brusasca            | Dal Canton Maria Pia | Gitti                  |
| Amadeo Aldo         | Bucalossi           | Dal Falco            | Gomez D'Ayala          |
| Amatucci            | Bufardeci           | D'Ambrosio           | Gonella Giuseppe       |
| Ambrosini           | Busetto             | Dami                 | Gorreri Dante          |
| Amodio              | Buzzelli Aldo       | Daniele              | Gorrieri Ermanno       |
| Angelini Giuseppe   | Buzzetti Primo      | Dante                | Gotelli Angela         |
| Angelino Paolo      | Buzzi               | D'Arezzo             | Grasso Nicolosi Anna   |
| Angrisani           | Cacciatore          | De Capua             | Graziosi               |
| Anzilotti           | Caiazza             | De' Cocci            | Grezzi                 |
| Arenella            | Calabrò             | De Grada             | Grilli Giovanni        |
| Armani              | Calasso             | De Lauro Matera      | Guerrieri Emanuele     |
| Armato              | Calvaresi           | Anna                 | Gui                    |
| Armosino            | Calvi               | Del Bo               | Guidi                  |
| Assennato           | Camangi             | De Leonardis         | Gullo                  |
| Avolio              | Caponi              | Delfino              | Invernizzi             |
| Azimonti            | Cappugi             | Del Giudice          | Iozzelli               |
| Babbi               | Caprara             | Del Vecchio Guelfi   | Isgrò                  |
| Baccelli            | Carcaterra          | Ada                  | Jacometti              |
| Badaloni Maria      | Carra               | De Maria             | Jervolino Maria        |
| Baldelli            | Carrassi            | De Marsanich         | Kuntze                 |
| Baldi Carlo         | Casalinuovo         | De Martino Carmine   | Lajolo                 |
| Barbaccia           | Casati              | De Marzi Fernando    | La Penna               |
| Barberi Salvatore   | Cassiani            | De Meo               | Larussa                |
| Barbi Paolo         | Castagno            | De Pascalis          | Lattanzio              |
| Barbieri Orazio     | Castelli            | De Pasquale          | Lenoci                 |
| Bardini             | Castellucci         | Diaz Laura           | Leone Francesco        |
| Baroni              | Cavaliere           | Di Benedetto         | Leone Raffaele         |
| Bartole             | Cavazzini           | Di Giannantonio      | Liberatore             |
| Battistini Giulio   | Cengarle            | Di Luzio             | Li Causi               |
| Beccastrini Ezio    | Cerreti Alfonso     | D'Onofrio            | Limoni                 |
| Bei Ciufoli Adele   | Cervone             | Dosi                 | Lizzadri               |
| Belotti             | Chiatante           | Elkan                | Lombardi Giovanni      |
| Beltrame            | Cianca              | Ermini               | Lombardi Ruggero       |
| Berry               | Gibotto             | Faila                | Longoni                |
| Bersani             | Cinciari Rodano Ma- | Ferrioli             | Lucchesi               |
| Bertè               | ria Lisa            | Ferrara              | Lucifredi              |
| Bettiol             | Cocco Maria         | Ferrari Aggradi      | Luzzatto               |
| Biaggi Francantonio | Codacci Pisanelli   | Ferrari Francesco    | Maglietta              |
| Biaggi Nullo        | Codignola           | Ferrari Giovanni     | Magnani                |
| Biagioni            | Colasanto           | Fiumanò              | Magno Michele          |
| Bianchi Fortunato   | Colleoni            | Fogliazza            | Magri                  |
| Bianchi Gerardo     | Colleselli          | Forlani              | Malagodi               |
| Bianco              | Colombi Arturo Raf- | Fracassi             | Malagugini             |
| Biasutti            | faello              | Francavilla          | Malfatti               |
| Bigi                | Colombo Emilio      | Franceschini         | Manco Clemente         |
| Bignardi            | Colombo Renato      | Franco Pasquale      | Mannironi              |
| Bima                | Colombo Vittorino   | Franco Raffaele      | Marangone              |
|                     |                     | Franzo Renzo         | Marchesi               |
|                     |                     | Frunzio              | Marenghi               |



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

**Rimessione all'Assemblea.**

**PRESIDENTE.** Avverto che il prescritto numero dei deputati ha chiesto, a norma dell'articolo 40 del regolamento, che il disegno di legge: « Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali » (3088), già assegnato alla IX Commissione (Lavori pubblici) in sede legislativa, sia rimesso all'Assemblea.

Il provvedimento rimane, pertanto, assegnato alla Commissione stessa, in sede referente.

Sospendo la seduta fino alle 16,30.

*(La seduta, sospesa alle 13,35, è ripresa alle 16,30).*

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI**

**Trasmissione dal Senato.**

**PRESIDENTE.** Il Senato ha trasmesso la seguente proposta di legge, già approvata dalla IV Commissione (Giustizia) della Camera e modificata da quella VIII Commissione:

**DE VITA:** « Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031 » (94-B).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione che già l'ha avuta in esame, nella stessa sede.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e 16 settembre 1960, n. 1016 (2887); e della proposta di legge Raffaelli ed altri: Inclusione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro tra gli istituti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 (2535).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e 16 settembre 1960, n. 1016; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Anderlini, Failla, Castagno, Curti Ivano e Bigi: Inclusione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro tra gli istituti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Invernizzi. Ne ha facoltà.

**INVERNIZZI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste discussioni relative alle leggi di finanziamento della piccola e della media industria, assumono una loro caratterizzazione, quella di svolgersi sempre alla vigilia delle vacanze, cioè alla garibaldina; già due anni fa alcuni colleghi della maggioranza ebbero modo — per questo — di congratularsi col ministro Colombo. Io direi, però, che questa è una tattica che tende un po', anche, al ricatto, se la parola non suona troppo forte. In tali condizioni, infatti, la maggioranza è insofferente ad una approfondita discussione e vota senza porsi tante domande, si affretta a ricordarsi che la piccola e media industria aspettano, che vi sono molte domande, che bisogna far presto e che bisogna non lasciare insoddisfatta tale attesa.

Da parte mia, non ho nessuna preoccupazione per quel che potrebbe avvenire se questo provvedimento non divenisse in tempo legge. Eppure, io sono un deputato d'una zona dove la piccola, la media e la piccolissima industria sono fortemente sviluppate, poiché a decine di migliaia vi si contano le aziende che hanno caratteristiche tali da poter attingere alla 623. Però la mia coscienza è completamente tranquilla, ripeto, anche se per alcuni mesi dovessimo avere una carenza legislativa in proposito; la coscienza — intendo dire — di fare quel che è necessario per difendere veramente e in modo reale gli interessi reali della piccola e della media industria.

Penso che, sia pur brevemente e molto semplicemente, non sarà male sottolineare che cosa s'intenda per piccola e per media industria e qual è la caratteristica che dovrebbe servire a configurare questo tipo di aziende. Dico subito che dovrebbe trattarsi, anzi si tratta, d'una azienda a carattere indipendente (vedremo poi cosa s'intenda con questo termine), che agisce entro certi limiti, per quanto riguarda il capitale che investe ed il numero delle maestranze; che ha un fatturato contenuto e che ha un'attrezzatura tecnica che difficilmente, anzi mai, è delle più avanzate, o tendente all'automazione in rapporto alle esigenze e alle necessità che queste industrie avrebbero, ma che non può soddisfare.

Questo tipo di azienda subisce fortemente la concorrenza della grande impresa ed è anzi soggetta alle sue leggi, che ne intralciano fortemente l'attività.

La piccola industria, per la sua stessa natura, non può mai lavorare a ciclo completo e per ciò stesso i suoi costi sono notevolmente

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

superiori rispetto alla grande industria, della quale poi deve subire i prezzi allorché acquista sul mercato le materie prime ed i semilavorati ad essa necessari.

La stessa disparità si ritrova anche per quanto riguarda il credito, che la piccola azienda può ottenere con maggiore difficoltà e a costo più elevato; senza parlare poi delle garanzie che ad essa vengono richieste e in merito alle quali bisognerebbe aprire un lungo capitolo.

Danneggia la piccola industria anche l'appesantimento delle procedure necessarie per ottenere i finanziamenti; i piccoli operatori che si presentano agli sportelli delle banche per avere un mutuo devono sottoporsi a una serie di pesanti formalità che aiutano a scoraggiarli anziché incitarli e sollecitarli.

Né la piccola industria può far ricorso, come la grande, all'autofinanziamento, perché i capitali di cui dispone sono modesti e quando si realizza un'espansione delle attività si determina quasi sempre la scissione dell'impresa fra i diversi operatori che ad essa avevano dato vita; l'azienda monopolistica, invece, continua ad ingrandirsi e può quindi contare sulla continua concentrazione di capitale.

Ciò non significa che la piccola industria debba lasciare il posto alla grande impresa; la sua presenza, anzi, rappresenta una necessità per la nostra economia. L'illustrazione delle condizioni di inferiorità in cui essa si trova rispetto alle grandi imprese, ci è apparsa tuttavia necessaria proprio per inquadrare le richieste da noi presentate e per giustificare l'impegnativa battaglia politica che su questa legge noi abbiamo ingaggiato.

A conclusione di questa sintetica premessa, possiamo affermare che l'indipendenza e la libertà della piccola e media industria sono messe in pericolo dall'aggressività della grande industria, che ne soffoca il naturale sviluppo, ed anche dalla carenza dell'azione dello Stato, come avrò modo di dimostrare più avanti con maggiore ampiezza.

Scopo della legge approvata due anni fa e che la Camera è oggi chiamata a prorogare e ad integrare, era quello — almeno, così si affermava da parte della maggioranza — di finanziare la piccola industria, eliminando gli ostacoli al suo sviluppo e sollevandola dalla schiavitù della grande industria, così da darle la possibilità di affrontare la concorrenza, a vantaggio non soltanto della produzione ma anche e soprattutto del mercato di consumo. Va infatti rilevato, a proposito della piccola e media industria, che questo tipo di impresa è rivolto soprattutto alla produzione di beni

di consumo e solo in minima parte di attrezzature, e che comunque essa si trova a più diretto contatto con il mercato al quale si rivolge la grande massa dei lavoratori.

Se si vuole tuttavia essere coerenti, se si vuole cioè aiutare veramente la piccola e media industria, favorendone l'organico sviluppo nel quadro dell'economia nazionale, occorre adottare una serie di misure del tipo di quelle da noi sollecitate. Non a caso noi abbiamo posto come primo punto delle nostre rivendicazioni, la creazione di un « registro » della piccola e media industria.

Dico che basterebbe a sottolineare l'importanza che noi diamo a questo dibattito la proposta di istituire il registro della piccola e media industria; e questo è tutt'altro che poco. La creazione dell'albo non ha rappresentato poca cosa nemmeno per gli artigiani, anche se la legge n. 860 che doveva rappresentare l'inizio dell'autogoverno dell'impresa artigiana non è stata applicata nella lettera e nello spirito voluti dal legislatore.

Come per gli artigiani non è stata poca cosa essere classificati in un albo, così per la piccola e media industria la costituzione del registro significa costituire un comitato o una commissione, per il vaglio delle caratteristiche di questo tipo di impresa. Anche se da parte della maggioranza e del Governo si tenterà di far passare forme o indicazioni che possano far entrare di straforo in questo albo l'industriale legato al grande capitale o al monopolio, il fatto che chi chiede l'iscrizione a questo albo deve sottoporsi ad un esame con possibilità di ricorso da parte di altri industriali, o di membri della commissione, con la possibilità di una revisione della sua posizione qualora nel tempo questa industria dovesse essere allargata o essere legata finanziariamente o attraverso altri mezzi alla grande industria, evidentemente crea un'innovazione notevole sulla strada dell'autodifesa della categoria che finalmente potrà conoscere i propri elementi ed i propri nemici.

Ciò permetterà, inoltre, a questi ceti di avere la misura più chiara della politica attuata dal Governo per quanto concerne l'aperto favoritismo verso i grandi monopoli.

Un altro punto che noi rivendichiamo è quello di svincolare le pratiche di finanziamento dalle discriminazioni delle banche. Infatti le banche decidono l'azienda o il settore che deve essere finanziato. Questo accade anche per gli artigiani, poiché spetta alle banche, e non all'artigiancassa, decidere di accettare o di non finanziare il tale o il tal'altro. Ora, noi sappiamo molto bene chi dirige il settore

bancario. È indubbio che il grande capitale finanziario, legato al grande capitale industriale, non manca di avere i suoi piani, di orientare la produzione e lo sviluppo industriale del nostro paese nel modo come crede.

Altra nostra rivendicazione è quella dei comitati regionali. Il primo ed il secondo punto potrebbero essere la chiave delle nostre proposte per le zone già industrializzate, ma il terzo punto, quello dei comitati regionali, interessa, in particolar modo, le zone sottosviluppate, meno industrializzate. E questo in una visione organica di uno sviluppo democratico della industrializzazione del paese, di un orientamento di un certo tipo di industrie, scelte nell'ambito delle loro esigenze, delle loro valutazioni, legate all'esigenza dell'occupazione operaia o all'eventuale utilizzazione della materia prima o dell'energia che sul posto potrebbe trovare la sua collocazione.

Perché il ministro e la maggioranza non accettano queste nostre proposte? Se il ministro e la maggioranza intendono veramente difendere la piccola e media industria, non vi è dubbio che la prima cosa che devono fare è quella di accettare la definizione della piccola e media industria; ma sembra che si preferisca mantenere una situazione ibrida e di poca chiarezza. Del resto, il ministro Colombo non ne ha fatto un mistero ed ha detto in Commissione che, se anche il titolo della legge si riferisce specificamente ad una categoria di industrie, trattandosi di industrializzare le regioni del meridione (evidentemente non cito letteralmente il testo del suo discorso, ma ritengo di ricavarne la sostanza, non certamente come abbiamo sentito fare ieri dall'onorevole Fanfani), egli non va per il sottile: se la Fiat o un'altra industria decidono di impiantare stabilimenti nel sud, egli sarà ben lieto di favorirle. Questo può essere un criterio, ma, come abbiamo già detto in Commissione, per far questo occorrerebbe cambiare il titolo della legge, oppure il ministro dovrebbe assumersi la responsabilità di presentare un disegno di legge *ad hoc*.

Ho voluto citare queste dichiarazioni fatte in Commissione dal ministro per dimostrare che egli stesso ammette che una parte notevole di questi fondi passi anche a industrie direttamente o indirettamente collegate al grande capitale industriale. Mi permetto di dire che questo è un concetto tipicamente classista, perché è fuori dubbio che la grande industria, quando si trova di fronte al fatto che, con essa e senza di essa, una certa zona verrà industrializzata, è spinta ad occupare quel mercato di produzione, a coordinare essa lo

sviluppo industriale, a sottrarre tale coordinamento agli organismi di Stato. In queste condizioni la grande industria, il grande capitale, è spinto, magari sotto altre « ragioni sociali », ad impiantare stabilimenti: si tratta, come ho detto, di occupare il mercato, di disciplinare una produzione laddove ancora non esisteva un processo di produzione industriale; si tratta di orientare i contributi che lo Stato stanziava a favore dello sviluppo industriale o in favore di queste iniziative; si tratta di non lasciare ad altri la possibilità di orientare tale politica.

Per quanto poi riguarda le zone depresse (le quali non si trovano solo nel mezzogiorno d'Italia, come fra poco dimostrerò citando l'esempio di un estremo lembo settentrionale del nostro paese) si tratta di utilizzare mano d'opera a sottocosto, in quanto gli industriali o la grande borghesia pensano che, essendo provvista di minore incisività di classe, permetterà loro, almeno per un certo numero di anni, una vita più tranquilla e un'ampia possibilità di reddito in quella zona. In sostanza, utilizzando la manodopera a sotto-salario, controllando l'industrializzazione del paese, la grande industria pensa di assorbire il maggior numero dei miliardi stanziati, lasciando le briciole alla piccola e media industria.

Del resto, questo è l'orientamento non soltanto del ministro dell'industria, ma anche del partito di maggioranza. Desidero fare brevemente un esempio: anche per la provincia di Sondrio vige la legge sui sovracani. A quali industrie vengono corrisposti i finanziamenti in quella provincia ove è in corso un processo di industrializzazione? Fra l'altro al cotonificio Fossati, uno dei più grossi d'Europa, che fa parte del grande monopolio del cotone, il quale possiede uno stabilimento con oltre 2 mila operai che non ha certamente bisogno dei fondi del Bim che, per legge, sono invece destinati alle popolazioni di montagna depredate dai monopoli idroelettrici. Questo industriale ha avuto centinaia di milioni, ed oggi si sta finanziando la Falck per la costruzione di uno stabilimento siderurgico.

Quindi, non è solo l'orientamento del ministro Colombo quello che viene adottato nella applicazione della legge 623, ma è l'orientamento del partito della democrazia cristiana, perché il favorire la grande industria a discapito della piccola fa parte della sua politica.

Questi, dunque, sono i motivi del diniego alle nostre proposte; non sono affatto quelli di non perdere tempo, di voler affrettare l'ese-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

cuzione delle domande, di non lasciare carenze legislative al riguardo e di soddisfare infine le richieste che sono state avanzate.

La realtà è che non volete definire la piccola e la media industria, perché non volete dividere quello che voi intendete considerare in un unico blocco il complesso della borghesia italiana.

Ma non vi è solo il problema del credito per aiutare la piccola industria. Se si ha veramente interesse a facilitare la categoria si può ricorrere anche ad altri mezzi oltre a quello della 623. Ma anche a questo riguardo, è significativo il fatto che il ministro dell'industria abbia presentato al Parlamento, il 12 dicembre 1959, un disegno di legge che doveva servire a finanziare quelle grosse industrie che non avevano garanzie proprie, che non riuscivano ad ottenere mutui o finanziamenti dalle banche e dagli istituti di credito per mancanza di garanzie. Il primo articolo di quel provvedimento diceva fra l'altro: « ... o per attuare operazioni di finanziamento a favore di imprese industriali che, per mancanza di idonee garanzie, non abbiano... ».

In Commissione dell'industria l'opposizione, che è sempre attenta e vigile in difesa veramente della piccola e media industria, riuscì invece a fare approvare il seguente emendamento: « ... per attuare operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese industriali ».

Dunque, non più imprese industriali, come era previsto nel provvedimento governativo per cui data la struttura di quel disegno, era evidente che ci si riferiva ad imprese industriali di una certa importanza nel quadro del mercato internazionale, ma in favore della piccola e media industria.

Inoltre, all'articolo 2 l'opposizione riuscì ad introdurre un altro emendamento secondo cui per queste piccole e medie industrie i benefici « comunque » non dovevano essere inferiori a quelli previsti dalla legge n. 623. Anche allora il ministro Colombo aveva fretta, avevate fretta, onorevoli colleghi della maggioranza, e anche allora vi era l'attesa del paese. Ma questo disegno di legge è fermo ancora al Senato, insabbiato. Se non avessimo ottenuto l'introduzione dei nostri emendamenti, il disegno di legge sarebbe già diventato legge. Ma ora il provvedimento non è più quello del Governo e della grande industria, è quello dell'opposizione. Ora esso veramente interessa la piccola e la media industria ed è perciò che si è fermato e non sappiamo se il Governo avrà intenzione di muoverlo.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. È una costruzione un po' fantastica la sua.

INVERNIZZI. Sarà una costruzione fantastica, onorevole ministro, ma i fatti restano fatti. Il disegno di legge l'ha presentato lei, non io, ed è stato discusso, modificato, per la verità, cambiato ed ancora non è diventato legge.

FAILLA, *Relatore di minoranza*. Per quel disegno di legge il Governo non ha fretta.

BIAGGI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Abbiamo fretta anche per quel disegno di legge.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Infatti, lo stiamo sollecitando al Senato.

INVERNIZZI. Le diamo atto, signor ministro, di quanto affermato. Forse ha la speranza che l'opposizione nell'altro ramo del Parlamento non riesca a difendere gli emendamenti introdotti dall'opposizione in questa Camera.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Questo è un processo alle intenzioni.

INVERNIZZI. Mi auguro di sbagliare e che il disegno di legge venga approvato così come è stato trasmesso dalla Camera al Senato; avremo così introdotto il principio delle garanzie di Stato per la piccola e media industria.

Onorevole ministro, vi è l'articolo 20 della legge n. 860 se vogliamo aiutare le piccolissime aziende industriali italiane, cioè l'artigianato. Ma questo articolo da anni e anni è fermo. In questo momento purtroppo gli artigiani stanno subendo una grave delusione. Pochi giorni fa il Governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge, che non è ancora stampato, del cui testo, essendo stato diffuso dai comunicati stampa, gli artigiani sono già venuti in possesso. Vi è una agitazione in corso nel paese, tanto è vero che ognuno di noi ha ricevuto da tutte le associazioni artigiane proteste, ordini del giorno, indicazioni contro il disegno di legge.

È questa un'altra dimostrazione che non volete aiutare le piccole e le piccolissime aziende. Infatti con quel disegno di legge voi considerate, per quanto riguarda i contributi sociali, cioè il costo sociale dell'operaio, alla stessa stregua l'operaio che produce nell'artigianato, nella media e nella piccola industria, che non hanno mai impianti automatizzati, e l'operaio, per esempio, della Fiat o di altre industrie che hanno impianti automatizzati o procedono verso l'automazione.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

Evidentemente, il rendimento dell'operaio che lavora nella grande industria non può essere paragonato a quello dell'operaio artigiano, dell'operaio della piccola e della media industria; ma per voi pressappoco è lo stesso, per cui i contributi debbono essere uguali. Di qui l'agitazione. Questo dimostra che voi non volete aiutare la piccola e la media industria; che vi interessa la proroga della legge 623 così com'era e di proseguire, non come vuole la legge, ma come avete fatto finora, in modo arbitrario, falsando il titolo della legge e non dando i contributi a coloro che la legge indicava.

Potrei indicare altri modi con i quali si può aiutare la piccola e la media industria e l'artigianato, e il recente dibattito sulle tariffe dell'energia elettrica è stato significativo al riguardo.

Ho citato questi due esempi proprio per indicare che non è esatta la vostra accusa (palese anche in dichiarazioni rilasciate dal relatore per la maggioranza a giornali governativi) nei nostri confronti, secondo la quale vogliamo sabotare il provvedimento in discussione. Questo non è vero, mentre è vero che è lontana da voi l'idea di aiutare a fondo questa categoria di aziende.

Nel comasco, signor ministro, esistono circa 12 mila botteghe artigiane, tutte di una certa forza, quasi tutte industrializzate. Ebbene, non ho trovato negli elenchi di coloro che hanno usufruito dei contributi una sola di queste aziende. La cosa è molto grave, onorevole Colombo, perché ella nel 1959 accettò (ed ho qui con me il testo stenografico delle sue dichiarazioni) un nostro ordine del giorno, facendoci con ciò rinunciare ai nostri emendamenti. Credo, che ella non avrà difficoltà ad ammettere che ella si era impegnato a dare al contenuto di quell'ordine del giorno un valore di legge.

DOSI, *Relatore per la maggioranza*. Non può essere.

INVERNIZZI. Questo era l'impegno assunto dal ministro. Non può oggi tornare indietro, perché certamente i membri della Commissione ricorderanno...

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Le dirò la mia opinione in sede di replica.

INVERNIZZI. L'ordine del giorno in questione impegnava il Governo, fra l'altro: « a garantire che, oltre alla quota del 40 per cento sul totale dei contributi riservati alle zone depresse, non meno del 25 per cento del totale dei contributi previsti dalla legge fosse riservato alle imprese cooperative e ar-

tigiane, con particolare riferimento a quelle che non hanno avuto la possibilità di accedere al credito dell'Artigiancassa per mancanza di disponibilità della stessa ».

Ella disse: accetto l'ordine del giorno con qualche riserva per quanto riguarda i « considerando », ma non per quanto riguarda il dispositivo.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Io dissi che accettavo l'ordine del giorno entro i limiti in cui esso non contraddiceva alla lettera della legge.

INVERNIZZI. Ella non ha detto così.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Esiste un albo degli artigiani: quando un operatore è classificato in tale albo io non posso dargli il finanziamento della piccola industria, perché la Corte dei conti non mi registrerebbe il decreto.

INVERNIZZI. Non è possibile che la Corte dei conti non le registri i decreti. Questo è il titolo della legge e ciò che la legge dispone.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Quella legge si richiama anche agli artigiani perché avevamo fatto una norma apposita in cui davamo 2 miliardi per ridurre al 3 per cento il credito per gli artigiani accordato dall'Artigiancassa. Ora, bisogna decidersi: o il credito lo dà l'Artigiancassa o lo danno gli istituti a medio termine. La nostra legislazione in proposito è chiara e io non posso agire diversamente.

INVERNIZZI. Ci spieghi perché a tutte lettere accettò quel nostro ordine del giorno. Ricordo benissimo che il suo impegno non era uno di quei soliti impegni per cui poi l'ordine del giorno resta lì a memoria dei posteri.

Ma v'è di più: anche al punto della composizione del comitato, di cui non è da sottovalutare l'importanza, ella aveva delle riserve, però disse che ad ogni modo accettava il punto 6) e che avrebbe cercato di dargli l'applicazione che era possibile. Non nascondo che rimasi stupito poche settimane fa quando la sentii dire che non poteva applicare quel punto dell'ordine del giorno perché la legge non lo prevedeva. Ma se era così, perché lo aveva accettato? In realtà lo aveva fatto per non portare la legge in aula, per non fare due anni fa quel dibattito che stiamo conducendo oggi.

È grave che nessuna delle 12 mila circa botteghe artigiane del comasco abbia beneficiato del contributo previsto della 623. Questo non è un argomento per chiedere che vengano dati più finanziamenti agli industriali della mia provincia, ma quando andiamo a

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

vedere i contributi che ha avuto il comasco, dove vi sono più di 4 mila aziende industriali, troviamo che veramente sono stati un'inezia.

Io mi rifiuto d'altra parte di credere che la piccola e media industria così sviluppate nella provincia non abbiano avanzato richieste sulla 623.

DOSI, *Relatore per la maggioranza*. Ella ha visto l'elenco delle aziende beneficiarie. In esso figurano parecchie medie e piccole aziende della sua provincia.

INVERNIZZI. Glielo sto dicendo. Posso fare i nomi delle aziende che ne hanno beneficiato, ma i contributi sono un'inezia in rapporto alla situazione industriale comasca. Ella non vorrà venirmi a dire che questa legge sia stata fatta solo per finanziare il nascere delle aziende: dovrebbe allora avere un altro titolo.

La legge si propone di aiutare le piccole e medie imprese, evidentemente per colmare una deficienza che si è riconosciuta esistente nella struttura economica. Ora è mai possibile che una industria come quella comasca, sia nella sua parte tessile che in quella metalurgica, così interessata ad una produzione di esportazione, non senta il bisogno di avere dei contributi per perfezionare la propria produttività?

Si tratta, è vero, di un tipo di industria a carattere in certo modo familiare, il che vi porta ad isolarla e ad escluderla dalla vostra politica. Però è veramente, nella grande maggioranza, un'industria che subisce solo il peso del monopolio, della Montecatini, della Snia Viscosa e di altri complessi a carattere internazionale che dominano il mercato del filato.

Questa è la realtà della situazione, ed è per questo che la zona rappresenta un'isola da tenere in quarantena, perché il monopolio esercita solo un peso negativo su di essa, in quanto non ha legami profondi con questa industria, non può trasformarla in un certo senso in una propria appendice. Mi riferisco evidentemente alla maggioranza delle industrie, non parlo in senso assoluto, perché in tal caso sarei un ingenuo e dimostrerei di non conoscere la situazione dell'industria nella mia provincia.

Questa è un'altra dimostrazione che effettivamente esiste un processo di discriminazione che, se non dipende direttamente dal ministro o dagli organismi da esso diretti, dipende in primo luogo dalle banche e da coloro i quali vogliono che la 623 continui ad essere applicata come finora è stata applicata, e che vogliono imporre al Governo ed alla maggioranza di non accettare la disciplina

della piccola e media industria, cioè l'albo o il registro.

Onorevole ministro, in modo semplice ed elementare, ho inteso esporre qui il pensiero di uno che vive in mezzo a questi ceti, di uno che veramente sente il bisogno di creare qualcosa che difende questa categoria che per diverse ragioni ha un legame, un nesso, con la vita democratica e con la difesa di essa nel nostro paese. Ho detto infatti all'inizio e lo ripeto anche ora che si tratta di industrie che hanno uno stretto legame con le masse e con il consumo di massa; e quindi, dando una maggiore possibilità di produzione, e a costi inferiori, ci ripromettiamo evidentemente non solo di rompere quel vincolo monopolistico che domina i prezzi sul mercato di consumo nel nostro paese, ma di arrivare proprio ad immettere sul mercato il bene di consumo ad un prezzo inferiore, più confacente alle esigenze ed alle possibilità della massa operaia italiana.

È per questo che noi ci battiamo per democratizzare l'applicazione di questa legge, perché altrimenti essa non avrebbe senso. Che significato avrebbe, onorevole ministro, concedere il contributo dello Stato a quelle grandi aziende che già si autofinanziano per conto loro? È possibile usare a questo fine i soldi del popolo italiano quando siamo carenti in tanti altri campi? Rilevo, tra parentesi, che proprio la settimana scorsa ho presentato una interrogazione al ministro della sanità per chiedere come mai, nel momento in cui assistiamo nel Parlamento ad una girandola di miliardi tale da far venire le vertigini, il ministro della sanità non paga le rette di quegli istituti, di quei centri di educazione motoria che tentano di recuperare i poliomiolitici. Che significato avrebbe oggi stanziare centinaia di miliardi a favore di determinate industrie, quando questi miliardi servirebbero solo ad aumentare il regime di profitto del grande capitale, vincolando maggiormente anche le piccole e medie industrie al potere del grande capitale medesimo? Non avrebbe senso, quindi, da parte nostra votare proposte di questa natura in una situazione così carente per quanto riguarda i bisogni del popolo. La legge ha un significato soltanto a condizione che questi denari vadano effettivamente alla piccola e media industria, agli artigiani, che essi servano a combattere quel regime di monopolio che oggi incombe in modo soffocante sul consumatore italiano.

È in questo senso, onorevole ministro, che noi ci accingiamo a votare questa legge; ma nello stesso tempo ci prepariamo a lottare con tutte le nostre forze. È per questo che noi

non abbiamo accettato di chiudere oggi la discussione su una legge così importante; è per questo che respingiamo quelle accuse, che ci vengono mosse dalla vostra parte, di voler sabotare una legge di questo genere, lasciando in proposito il giudizio al paese; lasciando il giudizio alle categorie interessate, alle vere piccole e medie industrie, sui nostri emendamenti e sulla lotta che faremo su quegli emendamenti, perché noi abbiamo ancora la speranza di riuscire a farli passare, di riuscire, comunque, a introdurre nella legge delle norme che veramente la rendano una legge democratica legata agli interessi reali della piccola e media industria. (*Applausi a sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Anderlini. Ne ha facoltà.

**ANDERLINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi son trovato a fare, a proposito della legge n. 623, che stiamo discutendo, una esperienza davvero singolare. Esperienze simili probabilmente capitano a tutti coloro che arrivano qui alla Camera per la prima volta, e se io adopererò un po' del tempo che ho a disposizione per parlare della mia esperienza personale a proposito della legge n. 623, non sarà tanto per ricordare fatti personali, che qui non avrebbero certamente rilievo, quanto perché credo che l'esperienza da me fatta possa avere un significato più generale.

Eravamo, onorevole Dosi, nel luglio 1959. Ella nella sua relazione ricorda che il luglio 1959 era caratterizzato da due fatti importanti: il mercato comune che stava per entrare in funzione e la recessione economica già in atto. Forse sarebbe bene aggiungere un altro elemento: il prestito dei 300 miliardi che fu fatto proprio in quei mesi per tentare di ridare un po' di sangue alla economia del paese. Diciamo anche, quarto fatto, il caldo di luglio. In quella occasione i 30 miliardi circa che il ministro dell'industria era riuscito ad ottenere dal suo collega del tesoro per destinarli alla piccola e media industria, furono apprezzati da tutti i membri della Commissione come una sorta di successo del nostro gruppo di pressione — se così lo si vuol chiamare — al di là delle stesse distinzioni politiche.

E fu in quel caldo luglio, sotto la pressione di questi elementi, che approvammo all'unanimità il testo della legge n. 623. È vero che vi erano grosse preoccupazioni relative alla struttura della legge, ai margini che essa lasciava chiaramente scoperti, alle tante cose che non diceva, ma è vero anche che ci premurammo in qualche modo di bombardare

il ministro con una serie di ordini del giorno che mettevano l'accento su tutte le questioni che oggi siamo in pratica costretti a risolvere. Furono una decina gli ordini del giorno, solennemente accettati dal Governo ed approvati dalla Commissione, nei quali si sollevavano i problemi della definizione della piccola e media industria, delle garanzie, della struttura e della funzione del comitato ministeriale *ad hoc*; si parlava, addirittura, in un ordine del giorno del collega De' Cocci, del particolare riguardo che bisognava avere a favore dei comuni sprovvisti di iniziative industriali in atto. Si poneva il problema degli artigiani e della cooperazione: tutte cose che poi abbiamo, qualche settimana fa, riaffrontato in Commissione e che stiamo riaffrontando in aula.

L'esperienza che ho fatto a proposito della legge n. 623 dice che quando un ministro nel mese di luglio vuol far passare una legge, trova comodo accettare gli ordini del giorno sfumando la sua posizione entro formule come quelle che usò allora il ministro Colombo: « nei limiti in cui mi sarà consentito », « nei limiti in cui la legge lo permetta ». L'insieme di queste formule provoca una situazione senza dubbio confusa ed equivoca, all'interno della quale l'esecutivo riesce a passare e, una volta passato, gli è facile mettere nuovamente l'opposizione e il Parlamento tutto di fronte ai fatti compiuti.

E così, a due anni di distanza dall'approvazione della legge, ci troviamo oggi di fronte ad una serie di fatti compiuti estremamente gravi.

Diciamo anche che, se noi arrivammo, nel luglio 1959, a votare questa legge che muove dal principio dell'incentivazione industriale, noi dovemmo superare notevoli questioni di principio che fanno parte integrante della linea politica che come socialisti perseguiamo. È noto infatti che noi abbiamo le nostre riserve da fare nei confronti della politica degli incentivi. Ancora maggiori queste riserve sono quando la politica degli incentivi riguarda settori particolari; ancora maggiori sono (per non parlare di un'opposizione netta e dichiarata) quando all'interno dei settori le somme a disposizione servono a coprire solo alcune delle richieste. Direi che le riserve crescono ulteriormente quando le somme per gli incentivi si consegnano nelle mani di istituti bancari e finanziari come è stato per la legge n. 623. Superammo tuttavia queste difficoltà in vista della situazione cui ho brevemente accennato e in vista delle solenni affermazioni che furono fatte dal ministro dell'indu-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

stria in quell'occasione. La conclusione della mia esperienza è che non conviene fidarsi delle dichiarazioni dei ministri nei quali non si ha e non si può avere l'unica fiducia valida in quest'aula, la fiducia politica.

A due anni di distanza da quel luglio 1959 ci troviamo di fronte a dei fatti compiuti. Quali sono? Non sto a discutere — come ha fatto poc'anzi l'onorevole Invernizzi — se ella, onorevole ministro, abbia avuto o no tutta la buona intenzione di tener conto degli ordini del giorno approvati in Commissione. Probabilmente tutte le buone intenzioni non le ha avute, ma diamo per scontato che ella le abbia avute e che non abbia potuto applicare quegli ordini del giorno perché la legge e perché la Corte dei conti glielo hanno impedito. Ma allora, quando ella ci ha presentato l'attuale testo intitolato precisamente « Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e 16 settembre 1960, n. 1016 », ella aveva il sacrosanto dovere, una volta che ebbe ad accettare quegli ordini del giorno, di trasformare la lettera di quegli ordini del giorno in altrettanti articoli del disegno di legge che ci ha presentato. In tal modo si sarebbe superata la questione della sua personale difficoltà nell'applicazione e, probabilmente, la Corte dei conti non avrebbe più avuto niente da dire: tra l'altro, se ella si fosse comportato in questa maniera, la legge sarebbe stata già approvata, in sede legislativa, dalla Commissione.

La legge che ella ci presenta, di fatto, non modifica niente della vecchia legge n. 623, se non un piccolissimo particolare, giustamente sottolineato dal collega Failla nella sua relazione: modifica la vecchia legge soltanto nel fatto che gli esperti del comitato di applicazione possono essere anche dipendenti dello Stato. Ed è un tentativo per aggirare con un articolino di legge la sostanza della circolare sugli incarichi plurimi del Presidente del Consiglio onorevole Fanfani. Questa è l'unica modifica che voi portate, dopo la valanga di ordini del giorno che con noi avete approvato e dopo gli impegni solennemente assunti in Commissione! Così noi, sostanzialmente, siamo qui a tentare di reinserire nella legge quello che voi stessi, allora nel luglio del 1959, avete sostanzialmente, almeno in linea di principio, approvato.

Ci avete però messi di fronte anche ad una brutta serie di fatti compiuti che hanno per noi (per lo meno per me, sempre riferendomi a quella tale mia esperienza personale) un sapore — direi — di drammaticità. Quando un gruppo politico come quello che io rappre-

sento dà il suo voto favorevole allo stanziamento di 30 miliardi a favore delle piccole e delle medie imprese, non può essere soddisfatto quando trova che fra le piccole e medie imprese che hanno usufruito di questi fondi vi è per esempio l'Eridania! Non si tratta di una società collegata con la Fiat o con la Pirelli, come la « Superga », e nemmeno della « Perugina » che non è una media impresa come non lo è, almeno in Italia, la « Buitoni », alla quale la « Perugina » è strettamente legata: tutti sanno che l'Eridania è uno dei pilastri del capitalismo monopolistico.

Quali cosiddette piccole e medie imprese abbiano potuto beneficiare degli stanziamenti previsti dalla legge emerge a chiare lettere dall'elenco riportato nella relazione di minoranza, elenco che sarebbe ancor più eloquente se indagassimo quale realtà si nasconde dietro determinate sigle.

Distribuendo i 30 miliardi stanziati dalla legge in questa maniera, ella, signor ministro, non solo ha contraddetto la lettera e lo spirito della legge, ma ha violato uno dei principi fondamentali su cui posa la struttura economico-finanziaria del paese.

Molto giustamente il collega Dosi sottolinea nella relazione di maggioranza che le grandi imprese in Italia non hanno bisogno di speciali agevolazioni creditizie in quanto hanno a disposizione il mercato obbligazionario, al quale possono facilmente fare ricorso, corrispondendo un tasso di interesse non molto lontano da quel 5 per cento che noi concediamo alla piccola e media industria. E quest'ultima, che non può avere accesso al mercato obbligazionario, che ha bisogno di un particolare sostegno, venutosi a delineare attraverso la struttura creata dal 1950 ad oggi e che fa capo al « mediocredito ».

Va sottolineato che con la legge in esame noi non autorizziamo la piccola e media industria ad attingere al medio credito (perché ciò è già in atto) ma facciamo qualcosa di più, mettendo a disposizione 30 miliardi diretti a garantire a queste imprese la possibilità di ottenere finanziamenti ad un tasso non superiore al 5 per cento.

Quando si distorce un meccanismo di questo tipo per favorire società come l'Eridania o la Pirelli o comunque imprese collegate con grandi complessi quali la Fiat e la Montecatini, non si contravviene soltanto allo spirito della legge, ma si tagliano le radici di uno degli elementi fondamentali della struttura economico-finanziaria del paese. Si tratta, se mi è consentito, signor ministro, usare questa

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

parola, di una vera e propria prevaricazione attuata apertamente, alla luce del sole, prescindendo dalla formulazione della legge e dalla volontà del Parlamento. Non può essere certamente accettata l'affermazione fatta dal ministro Colombo in Commissione secondo la quale le grandi imprese del nord hanno tutti i diritti di avere crediti a tassi di favore quando creano medie imprese nel sud. Questa interpretazione della legge è assolutamente incompatibile con il suo testo, con lo spirito che la anima e anche con la volontà della stragrande maggioranza del Parlamento.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Una sola cosa è certa: che la legge è stata applicata per quel che essa significava e nell'ambito da essa previsto. Ella, onorevole Anderlini, ha parlato di prevaricazione: è una parola molto grave sulla quale la prego di riflettere attentamente prima di pronunziarla.

ANDERLINI. Ho già riflettuto... Prevaricare viene dal latino e significa andare al di là: al di là, nel nostro caso, dei limiti della legge fissati dal Parlamento; a mio giudizio, appunto ciò è avvenuto.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Questa accusa è infondata, come mi riservo di dimostrare in sede di replica.

ANDERLINI. Ella, signor ministro, è padronissimo di contestare questa mia affermazione; ma anch'io mi ritengo padronissimo di replicare, se ne avrò l'occasione e la maniera.

Per le ragioni sopra esposte noi riteniamo che la battaglia più impegnativa di fronte alla quale oggi ci troviamo sia quella per inserire nella legge una definizione della piccola e della media industria. Le ragioni che stanno a favore di questa definizione sono sia di ordine giuridico generale, sia di ordine economico.

Anzitutto bisogna affermare che una legge riguardante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie, deve contenere la definizione del suo oggetto. In secondo luogo, proprio la mancanza di una definizione di questo genere ha consentito quelle che poco fa chiamavo le prevaricazioni nella sua applicazione.

Su questa questione della definizione la discussione in Commissione è stata quanto mai complessa e laboriosa. Lo stesso relatore di maggioranza ha assunto, in un primo tempo, un atteggiamento favorevole all'« inserimento di una definizione ». Badate, io parlo di una qualsiasi definizione, non entro nemmeno nel merito della stessa. Poi, questo suo

atteggiamento è rientrato, come capita spesso con alcuni colleghi democristiani, di fronte alla precisa volontà del ministro di non permettere che questa definizione fosse inserita. Tutte le contraddizioni nelle quali si è trovato il relatore di maggioranza, sono estremamente significative e risultano dal testo della sua stessa relazione.

In un primo momento il relatore di maggioranza afferma: « Si manifesta l'opportunità di definire nel testo stesso della legge i limiti della sua applicabilità, che è quanto dire i confini della media industria, da un lato; dall'altro tali confini si presentano quanto mai incerti ad essere reperi e difficili ad essere definiti ». Poi, nella relazione, si fa una lunga disamina di come sia veramente difficile arrivare ad una definizione della piccola e della media impresa, perché saremmo in presenza di elementi variabili, discontinui, che si presentano diversi nelle varie regioni della penisola, che possono cambiare rapidamente nel tempo, per cui non il numero dei dipendenti, non il volume degli investimenti per addetto: gli altri parametri sono quanto meno imprecisi, e quindi non si può arrivare ad una definizione.

Nella terza parte del suo capitolo II, ci accorgiamo poi che il Comitato interministeriale del credito, in una serie di riunioni che vanno dal 1958 ai nostri giorni, ha praticamente dato una serie di definizioni della piccola e della media impresa, definizioni che sono variate anche nel tempo, che hanno avuto una loro dinamica, che segue la dinamica dello sviluppo dell'economia italiana. Siamo d'accordo. Ma chi dice che non si possa trovare, per esempio, una definizione dinamica della piccola e media impresa? E poi, quali sono i limiti di tempo che noi assegniamo alla legge che oggi abbiamo in discussione? Se non sbaglio dovremmo arrivare — secondo l'articolo 1 — come massimo al 31 dicembre 1963.

Crede che da oggi a quella data alcuni di questi parametri potranno subire delle variazioni, ma esse non possono essere tali da modificare sostanzialmente il valore di una definizione. Non dico di dare una definizione in senso assoluto della piccola e della media impresa, ma affermo che per la destinazione di questi 30 miliardi noi vogliamo dare una definizione nel limite oggi concesso, tenuto conto della massima scadenza al dicembre 1963 e delle variazioni possibili che potremo anche facilmente individuare se teniamo conto del limite del 31 dicembre 1963.

DOSI, *Relatore per la maggioranza*. Una definizione eguale per tutto il paese?

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

ANDERLINI. Anche questo è un argomento di studio. Sarei disposto a dare una definizione sufficientemente lata, da comprendere sia il nord sia il sud. L'unica condizione fondamentale è che quando si parla di media azienda, ci si riferisca all'azienda come tale e all'impresa che è ad essa collegata. Voglio dire che non si possa considerare media-impresa l'azienda-media che fa capo a un grosso gruppo monopolistico come la Pirelli e la Edison, che hanno creato nel sud stabilimenti che hanno la dimensione di medie imprese. Queste non debbono comunque beneficiare dei 30 miliardi che l'erario mette a disposizione del ministro dell'industria con questa legge.

Se si vuole facilitare o incentivare la spinta delle grandi imprese del nord ad andare a creare medie aziende nel sud, lo si faccia pure, presentando un progetto di legge: lo discuteremo, probabilmente non saremo d'accordo, comunque deve essere chiaro che questa legge deve servire per lo scopo per il quale è stata concepita. Non potete utilizzare i 30 miliardi di questa legge (ed ella, onorevole Dosi, ne ha individuato bene la destinazione, quando ha riconosciuto che la media impresa deve essere messa nelle condizioni di poter accedere al credito) per fare operazioni diverse, che è poi ciò che sostanzialmente, in buona parte, avete fatto.

Noi abbiamo compiuto su questo argomento un tentativo di definizione della piccola e della media impresa: abbiamo parlato di 500 addetti, di 6 milioni per addetto, e in questo ci troveremmo ai limiti di quanto ha stabilito il comitato interministeriale. Possiamo discutere se è giusta la cifra di 6 milioni o se occorre arrivare ai 7-8 milioni cui accenna l'onorevole Dosi, ma una definizione s'impone. Abbiamo parlato di 100 operai per la piccola impresa e di 2 milioni per addetto come investimento: mi pare che su questa cifra non vi siano contestazioni da fare; comunque, siamo disposti a discuterla. Sta di fatto che ad una definizione bisogna pure giungere.

Un'altra delle cose che mi sembra doveroso rilevare nella relazione dell'onorevole Dosi — per altro molto limpida e precisa — è questa. Vi è un articolo della legge n. 623 che dà una posizione di particolare favore alle imprese che chiedono l'accesso al credito quando esse siano in grado di dimostrare che il livello di occupazione che realizzano è considerevole. In una parte della relazione Dosi si legge: « Se, dunque, l'obiettivo è lo sviluppo del reddito, non può pensarsi in un paese come il nostro, di preferire in ogni caso

gli investimenti nei quali sia prevalente la considerazione dell'occupazione ». E prosegue: « ...non sembra che debba essere l'obiettivo della legge; anzi è necessario avviare il processo di sviluppo dalle industrie ad alta occupazione operaia ad altro tipo di industrie dove questo livello di occupazione non sia l'obiettivo fondamentale », « ...anche perché (aggiunge in un altro brano la relazione) ormai in Italia, soprattutto nel nord, il problema della disoccupazione non è più pressante come un tempo ».

Anche qui non scherziamo! Il problema della disoccupazione, in un paese come il nostro, è ancora gravissimo, è il problema più drammatico che abbiamo. Sarà pur vero che nella valle padana comincia ad avvertirsi una carenza di manodopera qualificata e specializzata, ma basta spostarsi un po' più a sud della linea gotica perché si abbia immediatamente la sensazione che anche da questo punto di vista siamo ancora oggi uno dei paesi più arretrati d'Europa. Del resto, le cifre fornite giorni fa dal ministro del lavoro comprovano la drammatica, la disperata ricerca di un posto di lavoro qualsiasi: nell'Italia meridionale questo è ancora l'elemento dominante della vita sociale di quelle popolazioni. Disattendere questo problema o collocarlo, come ella fa, onorevole Dosi, in secondo piano, è un fatto che non può essere accettato e che, se accettato come elemento ispiratore della legge, evidentemente porterebbe a conseguenze molto gravi.

Un'altra delle questioni sulle quali noi non ci siamo trovati d'accordo in Commissione e sulla quale vogliamo richiamare la attenzione dell'Assemblea è quella relativa alle strutture di funzionamento della legge. Dicevo poco fa che noi praticamente abbiamo affidato una legge di incentivazione industriale a delle strutture che sono di carattere finanziario, bancario, il medio-credito con tutte le sue appendici.

Ora, se era giusto, onorevole Dosi, creare il medio-credito proprio per dare la possibilità alla media impresa di avere questo tipo di credito per investimenti e per un migliore funzionamento, io mi domando se è altrettanto giusto che la politica di incentivazione nella quale rientrano ben 30 miliardi dell'erario, sia affidata alle stesse strutture. Questa è stata la domanda fondamentale che è stata posta in Commissione. Le conseguenze che ne sono derivate, quali sono state? Mi basta affermare che affidare l'incentivazione industriale ad istituti di carattere bancario porta ad una distorsione degli effetti stessi

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

della legge. È come se io per raggiungere e prendere qualche cosa mi servissi di uno strumento non adatto alla presa, di un bastone, per esempio. Con un bastone non riuscirò mai a « prendere » un vaso, semmai a « romperlo ».

In realtà, la struttura bancaria e finanziaria attraverso la quale sono defluiti i 30 miliardi della n. 623 e stanno per defluire questi altri 30 miliardi, come ha funzionato? Anzitutto, ci sono 1.600 domande - come ha rilevato il collega Failla nella sua relazione di minoranza - che gli istituti bancari hanno praticamente respinto e che, pertanto, non sono arrivate neppure al comitato ministeriale...

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non sono state respinte. È un equivoco sul quale si basa tutta la polemica. (*Commenti a sinistra*).

Non sono state neppure insabbiate.

ANDERLINI. Allora, onorevole ministro, mi consenta di citarle alcuni esempi. A Rieti, città nella quale la legge n. 623 avrebbe dovuto operare in maniera particolare trattandosi di area depressa, ma capace per il comprensorio che la circonda di dar vita a piccole e medie imprese, neppure una domanda è stata presentata. Potrei citarle tre casi, senza fare i nomi delle persone (non ne vedo la necessità) in cui, pur trattandosi di operatori, di gente che ha speso una parte cospicua della propria vita in un determinato settore, che ha dato prova di capacità, che pure offriva delle garanzie (non tutte quelle richieste dalle banche), date le difficoltà non ha ritenuto neppure di presentare le domande e, quindi, non sono comprese neppure tra le 1.600 domande cui accennava l'onorevole Failla.

Ripeto: queste persone, recatesi alla cassa di risparmio per presentare la domanda, si sono viste sollevare infinite difficoltà. Si sono viste rispondere: perché volete sovvenzioni con la 623? La cassa di risparmio può fare ugualmente operazioni di mutuo: non al 5 magari, ma al 6, al 7 all'8 per cento; risparmiatemi complicazioni con Roma. Queste persone hanno finito così per non presentare neppure la domanda.

Ora, se tre sono i casi verificatisi in una piccola città come Rieti, immaginiamo che cosa è accaduto nel resto della penisola. A mio modesto avviso, ed ella potrà contraddirmi, ma non smentirmi, sono certamente migliaia le domande che non sono state presentate, e che non sono nemmeno valutabili statisticamente.

Ma, oltre a queste migliaia e migliaia di domande non presentate, vi sono altre migliaia di piccoli o piccolissimi imprenditori, che ignorano completamente l'esistenza della legge n. 623. Noi affermiamo che quella legge ha operato soltanto ad un certo livello, in un determinato settore, in una certa direzione e per determinati interessi, con una visione, se mi è concesso di dirlo, senza voler fare polemiche, paternalistica del problema. Credo di affermare in questo modo una sacrosanta verità. Noi pensavamo che quella legge dovesse agire alla base per sommuovere le energie imprenditoriali che esistono nel nostro paese e che sono, invece, rimaste bloccate ai margini, ignorate, disattese. Le indicherò un caso, onorevole ministro. La camera di commercio di Perugia ha pubblicato recentemente un volume di circa 300 pagine che è una guida per la legislazione sugli incentivi relativi alla piccola e media impresa, all'artigianato e ad alcuni settori agricoli. Ha fatto benissimo la camera di commercio di Perugia. Ma siamo arrivati al punto che in Italia ci vuole una guida di 300 pagine, un volume per raccapezzarsi in mezzo alla selva della legislazione vigente. Pensate come un piccolo imprenditore di un qualsiasi centro di modeste dimensioni, di un paese di 10 o 20 mila abitanti, come ce ne sono tanti in Italia, possa arrivare a conoscere l'esistenza della legge n. 623. Non solo non fa la domanda, ma non sa nemmeno di poterla...

DOSI, *Relatore per la maggioranza*. Contribuite anche voi a farla conoscere.

ANDERLINI. Nei limiti del possibile lo facciamo, ma è chiaro che ci vorrebbe qualche cosa di più. I muri sono pieni della propaganda per i detersivi o per i dentifrici ma non siamo riusciti ancora a trovare i mezzi efficaci per far conoscere determinante leggi.

Il fatto è che è mancata la volontà di far conoscere la legge proprio perché se ne voleva limitare l'applicazione, alla maniera che abbiamo detto, a certi determinati settori.

DOSI, *Relatore per la maggioranza*. No.

ANDERLINI. Comunque, la struttura finanziaria attraverso la quale abbiamo fatto piovere i 30 miliardi della legge n. 623 e probabilmente faremo piovere altri 30 miliardi ha creato questa situazione, non tenendo conto che spessissimo gli istituti finanziari cui fa capo il medio credito tengono di vista determinati interessi locali, per cui se determinate iniziative nascono e vanno ad urtare i grossi interessi locali, è chiaro che si troverà il modo di negare ai piccoli l'accesso ad ogni forma di credito.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

Ecco perché, tutto sommato, credo che nella sua linea fondamentale può essere accettata la proposta che è venuta dal gruppo comunista di creare un'autorità centrale capace di presiedere alla distribuzione di questi fondi. Per quanto ci riguarda, abbiamo proposto in Commissione che per lo meno si ribalti l'*iter* attualmente seguito, che cioè le domande da avanzare non debbano necessariamente passare attraverso le banche per poi, una volta filtrate alla maniera che abbiamo detto, arrivare al ministero, ma che possano e debbano essere rivolte direttamente al ministero perché è in quella sede che le scelte possono avvenire in maniera più seria e più impegnativa, tenendo conto della economicità dell'impresa e del significato che va ad assumere una iniziativa in un determinato settore e in una determinata località.

Mi pare di aver toccato così le questioni essenziali che si riferiscono sostanzialmente alla necessità di inserire una definizione di piccola e media impresa, alla necessità di fare in modo che alla distribuzione dei fondi presieda una autorità che non sia solamente quella finanziaria, alla necessità di rivedere a fondo il problema delle garanzie e di arrivare per lo meno a ribaltare l'*iter* attualmente seguito dalle pratiche. Altri problemi minori saranno poi sollevati in sede di discussione degli emendamenti.

Vorrei concludere affermando che pare a noi che voi abbiate adoperato i 30 miliardi della legge n. 623 restando fermamente ancorati alla posizione politica che vi è propria e che continua sostanzialmente a far perno sulle grandi forze dei monopoli e dei potentati economici del nostro paese. Qualche volta direttamente, altre volte indirettamente, comunque sempre ai margini di quelle grosse strutture economiche, avete fatto in modo che la legge n. 623 agisse e l'avete fatta agire paternalisticamente, rimanendo tra l'altro prigionieri di questa vostra posizione politica. Avete disatteso sostanzialmente quella che noi, e in definitiva la maggioranza della Camera, ritenevamo la effettiva area di applicazione della legge. Avete mortificato le energie imprenditoriali di base, invece di aiutarle a salire, di spingerle in avanti. Avete di fatto detto di no alla piccolissima impresa e allo stesso artigianato.

È proprio per ribaltare questa applicazione che la legge ha avuto finora che noi siamo decisi a batterci perché i 30 miliardi che l'erario dello Stato mette a disposizione della piccola e media impresa possano effettivamente essere destinati ai piccoli, ai medi imprendi-

tori, agli uomini coraggiosi che alla base della struttura economica del paese creano le premesse per un effettivo sviluppo economico dell'Italia. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Granati. Ne ha facoltà.

GRANATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi oggi apriamo in aula la discussione sul disegno di legge concernente la proroga, la modifica e le integrazioni alla legge n. 623 del 1959, riguardante nuovi incentivi alle piccole e medie industrie e all'artigianato, a seguito di una regolamentare richiesta di rinvio in aula avanzata dal gruppo comunista e dal gruppo socialista in seno alla competente Commissione alla quale il disegno di legge era stato assegnato in sede legislativa. Tanto io dico non per un ricordo retorico, sia pure rapidissimo, degli immediati precedenti della discussione che qui noi oggi abbiamo, ma in quanto questo fatto spiega il peso e l'importanza che il nostro gruppo dà al problema dell'impresa industriale minore nella vita economica del nostro paese.

È evidente che il rinvio in aula non è stato chiesto solamente nell'ordine di queste considerazioni generali e generiche ad un tempo, ma è avvenuto sulla base di una radicale contrapposizione, di un radicale contrasto di tesi e di ragioni: da una parte, noi con i compagni socialisti, l'opposizione, dall'altra le tesi e le ragioni del Governo.

In definitiva, con l'allargamento di questo dibattito, con il rinvio in aula di questa materia, noi perseguiamo l'esigenza di portare chiarezza su questo problema, di approfondirne i termini, di liquidare e superare ogni posizione e ogni situazione di equivoco. Noi riteniamo, infatti, che la posizione della democrazia cristiana e del Governo su questa questione sia caratterizzata dall'equivoco, cioè dalla contraddizione fra le parole e i fatti.

Ieri sera, in sede di dibattito sulla mozione di sfiducia al Governo, l'onorevole Gui ebbe a dichiarare, fra l'altro, che l'opposizione, ed in particolare il gruppo comunista, realizza ed esprime qui in Parlamento una sua azione di sabotaggio chiedendo il rinvio in aula di questioni che potrebbero trovare la loro soluzione legislativa in sede di Commissione parlamentare. Questa critica nei nostri confronti è stata rivolta, con egual tono e direi con egual senso e significato, per quanto riguarda la materia di questo provvedimento dalla stampa confindustriale.

Il fatto è che in questo ultimo periodo politico la pratica di Governo del partito di maggioranza, è caratterizzata da una contradd-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

dizione palese fra certe esigenze riformatrici ed innovatrici accettate a parole ed un indirizzo di Governo sostanzialmente e conseguentemente conservatore. Il nostro preteso sabotaggio quindi ha il senso di una battaglia politica condotta nei modi ritenuti più idonei per conseguire su questo punto non secondario della vita politica nazionale, del dibattito politico del nostro paese, la necessaria chiarezza.

Nel luglio 1959 noi esprimemmo un voto di favorevole attesa nei confronti della legge n. 623 perché riconoscemmo che certi elementi di incentivazione discriminata che la caratterizzavano potevano costituire l'accogliimento di una nostra vecchia battaglia, condotta in particolare nel Mezzogiorno, contro la politica di incentivazione indiscriminata in atto. Questa nostra posizione favorevole era però corretta da una certa prudenza, sia alla luce dei risultati di altre iniziative legislative impostate sulla incentivazione discriminata, come l'« Isveimer », l'« Irfts », il « Cis », sia per il permanere di certi indirizzi generali di Governo.

Che cosa è avvenuto nella pratica dell'applicazione della legge? Sulla base dei risultati possiamo affermare che il Governo ha letteralmente sconvolto i fini istitutivi della legge. In ciò non è difficile, a mio avviso, individuare un eccesso di facoltà discrezionale del ministro.

Ma veniamo ai fatti: 213 miliardi circa di finanziamento hanno messo in movimento circa 400 miliardi di investimenti. Per classi di importo, così come ci ha comunicato il ministro in Commissione, questi finanziamenti si suddividono in questo modo: per 78 miliardi al di sotto dei 100 milioni, per 102 miliardi da 100 ai 500 milioni, per 31 miliardi oltre i 500 milioni. Cioè abbiamo 78 miliardi di finanziamento per quel tipo di imprese che, senza perplessità o dubbi, possiamo senz'altro definire minori; abbiamo invece 133-134 miliardi di finanziamenti per imprese industriali la cui definizione di imprese minori, per quello che dirò di qui ad un momento, solleva legittime perplessità.

Il ministro ci ha fornito i dati relativi alla distribuzione regionale di questi finanziamenti. Non sarà pleonastico ricordarli molto rapidamente. In Piemonte abbiamo avuto finanziamenti per 29 miliardi, in Lombardia per 36 miliardi, in Toscana per 11 miliardi, in Campania per 30 miliardi, in Emilia e Romagna per 13 miliardi, nel Lazio per 14 miliardi, nel Veneto per 10 miliardi, nelle Marche per 3 miliardi, nel Friuli-Venezia

Giulia per 3 miliardi, in Sicilia per 13 miliardi, in Puglia per 10 miliardi, in Sardegna per 10 miliardi, in Calabria per 1,3 miliardi, in Basilicata per 3,4 miliardi, per la Valle d'Aosta vi è una domanda per 70 milioni, in Liguria, infine, abbiamo avuto un finanziamento per 4 miliardi. Per brevità ho arrotondato le cifre esatte che il ministro ci ha fornito in sede di Commissione.

Lo stesso ministro ci ha comunicato anche i dati relativi alla distribuzione dei finanziamenti per settore: in testa abbiamo il settore meccanico con 41 miliardi; seguono altri settori come l'alimentare per 32 miliardi, il chimico per 22 miliardi, quello relativo ai materiali da costruzione, ivi compresa la lavorazione del vetro, con 19 miliardi, e così di seguito. Il primo ordine di osservazioni riguardo a questa elencazione di cifre va fatta sulla classe di importo. Indubbiamente vi è una sproporzione a favore delle classi maggiori di importo, come prima denunciavo: 78 miliardi per i finanziamenti al di sotto dei 100 milioni, 134 miliardi per i finanziamenti al di sopra dei 100 milioni. Queste cifre dimostrano che l'impresa minore non è stata sufficientemente tutelata nei suoi interessi; ed esse assumono tutto il loro significato ai fini della dimostrazione che noi intendiamo dare allorché, scorrendo l'elenco dei destinatari dei finanziamenti agevolati, troviamo certi nomi. La nostra sorpresa, il nostro stupore — sorpresa e stupore di ordine fisico, non certo di ordine politico — sono grandi quando ad esempio leggiamo in questo elenco ai primi posti tra le imprese finanziate i monopolisti zuccherieri, quando rileviamo che l'Eridania, il gruppo Montesi e quello Torlonia con gli zuccherifici del Fucino hanno beneficiato di 5 miliardi e mezzo di finanziamenti sulla legge per i nuovi incentivi per finanziamenti alla piccola e media industria. È altrettanto grande il nostro stupore — ripeto: di ordine fisico, non politico — quando troviamo elencata la Ceramica Pozzi finanziata per tre iniziative industriali per 3 miliardi 380 milioni. Non si dimentichi che questa società è presieduta dal noto dottor Nogara, ed ha come consigliere di amministrazione il principe Pacelli: nomi questi, che ovviamente collocano questa impresa nell'ambito delle iniziative della finanza vaticana. Non basta: in questo elenco troviamo anche la Bombrini Parodi Delfino, la Pirelli, la Superga, per finanziamenti dell'ordine di centinaia di milioni: in alcuni casi si supera anche il miliardo; troviamo i fratelli Buitoni, la Perugina con 1 miliardo, la Cirio con 750 milioni, la Birra Peroni, la « Face

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

Standard », la Remington, le stesse vetrerie Ricciardi, con un finanziamento di 300 milioni a Napoli, finanziamento che si inquadra (ed ella, onorevole ministro, lo sa, perché ha seguito questa questione) in tutta una operazione complessa che ha avuto un suo accento per quanto riguardava un certo sviluppo di questo gruppo di imprese, ma che ha avuto anche un aspetto largamente negativo nel Mezzogiorno per la Campania.

La « Saint Gobin », che ha incorporato tranquillamente le vetrerie Ricciardi, così come controlla tutta la situazione della produzione e del commercio del vetro in Italia e fuori d'Italia, ha deciso di aprire uno stabilimento a Caserta, che è già in funzione. Questi finanziamenti li ha ricevuti in maniera legittima dal « Bis », tramite la Cassa per il Mezzogiorno (800-900 milioni); contemporaneamente le vetrerie Ricciardi inquadrate nella « Saint Gobin », ricevono 300 milioni di finanziamento per ammodernamento dello stabilimento di Napoli. Questa operazione si conclude con la chiusura delle vetrerie Ricciardi di Vietri sul mare, uno dei più antichi stabilimenti del Mezzogiorno. Poi, finalmente, si strappa la creazione a Vietri di una piccola industria chimica, sempre dello stesso complesso, ma che occupa solamente 70-80 operai, con una conseguenza non esterna al tema che trattiamo: che mentre nelle vetrerie Ricciardi lavoravano circa 300 operai con un livello sindacale e salariale fra i più elevati e qualificati del Mezzogiorno, oggi alla « Saint Gobin » di Caserta con circa 700 operai vi è sottosalario e sono licenziati per rappsaglia candidati della commissione interna non solo della C.G.I.L., ma anche della C.I.S.L. Proprio ieri l'onorevole Armato, che è di Caserta, mi parlava di questa questione, nella speranza di trovare una comune strada per fronteggiare, sul terreno della competizione sindacale, il peso veramente dirimpente che la « Saint Gobin » ha esercitato su un certo livello sindacale, che lentamente e con sacrifici i lavoratori di Caserta hanno conquistato.

Inoltre, vi sono cose, onorevole ministro, che esprimono una situazione di confusione assoluta. Nei finanziamenti alla piccola e media impresa troviamo 5-6 miliardi di finanziamenti ad aziende I.R.I. L'Ilva di Napoli ha avuto un finanziamento di circa un miliardo, la O.M.F. di Napoli ha avuto un finanziamento di un miliardo circa, l'« Ilva » di Taranto un miliardo, la « Aerfer » qualcosa di simile. Circa 5 miliardi e mezzo della legge sui nuovi incentivi per finanziamenti alla piccola e media impresa e all'artigianato sono

stati indirizzati verso aziende di Stato comprendo compiti e fini che erano completamente estranei a quelli della legge in questione. (*Interruzione del deputato Spallone*).

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non vi è bisogno di ricorrere a quello. Vi sono spiegazioni molto semplici e chiare.

GRANATI. Da quello che ella ha detto in Commissione in risposta a certe nostre osservazioni, le do atto subito di questa chiarezza, ma ciò non significa che la chiarezza coincida con la realtà; comunque facilita il discorso ed il dibattito.

Il secondo ordine di osservazioni riguarda la distribuzione per regioni con particolare riguardo al Mezzogiorno e alle zone depresse del nostro paese.

Le dico subito, onorevole ministro, che su questa questione intendo soffermarmi particolarmente per la mia esperienza e per la mia provenienza da quella zona e sia anche perché questo tema si potrebbe indubbiamente intrecciare con tutto il problema dell'impresa minore su scala nazionale.

L'onorevole ministro Colombo sottolinea con soddisfazione che più del 40 per cento dei finanziamenti sono andati al Mezzogiorno. Io non so fino a qual punto questo conto sia esatto ed esprimo in questo momento solo una perplessità, perché — a mio avviso — il problema, come vedremo da qui a un momento, non è soprattutto di ordine aritmetico. Innanzitutto, se consideriamo le zone del Mezzogiorno continentale, la percentuale sarebbe al di sotto del 40 per cento e, inserendo in questo calcolo anche le zone depresse dell'Italia centrale, si supera di poco il 40 per cento.

Ma il problema è che il conto non deve esser fatto sui finanziamenti, bensì sui contributi, come dispone la legge all'articolo 6, laddove dice che il 40 per cento dei contributi (cioè della spesa sostenuta dallo Stato) va al Mezzogiorno. Ma qui incide un elemento da lei stesso rilevato in sede di Commissione: cioè che la spesa percentuale dello Stato sui finanziamenti nel Mezzogiorno è più bassa che in Italia settentrionale. Infatti la spesa dello Stato per il Mezzogiorno è intesa a colmare la differenza fra il 4 per cento, che è il tasso degli istituti specializzati del Mezzogiorno, e il 3 per cento praticato per la legge n. 623. Quindi, noi, nel Mezzogiorno, come spesa dello Stato rispetto al tasso degli istituti specializzati, ci rimettiamo soltanto l'un per cento. Questa differenza, invece, per l'Italia settentrionale, non è più dell'un per cento, ma, come ella stesso ha affermato, oscilla dall'1,30

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

al 2,50 per cento. Voglio pensare che il 2,50 per cento sia, come è, una punta eccezionale; ma è certo che l'1,60 o l'1,70 per cento rappresenti una media equa del come abbia pesato la differenza del tasso come contributo dello Stato.

E allora la risultanza è questa: che il 40 per cento dei finanziamenti per il Mezzogiorno non esprime il 40 per cento dei contributi. Invece, il 40 per cento dei contributi dovrebbe esprimere (benché non sia un esperto in matematica) quanto meno il 45 per cento dei finanziamenti, non tenendo conto che la durata del mutuo è di 15 anni nel Mezzogiorno e di 10 anni nell'Italia settentrionale.

Comunque, signor ministro, questa questione solleva perplessità ed esigenza di chiarezza su un aspetto di ordine nell'applicazione della legge. Ma non credo che questo possa esprimere già la nostra critica di fondo circa il modo come questa legge ha operato nel Mezzogiorno e nelle zone depresse. Il fatto è che noi dobbiamo valutare se il finanziamento disposto con la legge n. 623 e se la stessa legge n. 623 abbia effettivamente operato nel Mezzogiorno come uno stimolo per i piccoli e medi operatori economici del Mezzogiorno nel campo dell'attività industriale. Dobbiamo cioè esaminare se la n. 623, per il modo come sono stati disposti e indirizzati i finanziamenti, abbia perseguito certi reali obiettivi di sviluppo economico e se, in tal senso, abbia dato un utile apporto e un concreto avvio.

La questione è che i più cospicui finanziamenti di cui parlavo prima, citando il monopolio zuccheriero, la ceramica Pozzi, la birra Peroni, ecc. (forse troveremmo nomi anche più grossi se ci riportassimo ai finanziamenti della n. 634 in una fase precedente all'applicazione della n. 623), questi cospicui finanziamenti, dicevo, riguardano esclusivamente il Mezzogiorno e le zone depresse dell'Italia centrale. Da un calcolo sia pure approssimativo ma certamente valido come ordine di grandezza, in Campania, in due anni di applicazione della n. 623 (parlo della Campania dove, dal punto di vista delle cifre, ci si presenta come un titolo di merito l'intervento di questa politica e di questa legge), in Campania, dicevo, abbiamo avuto in due anni finanziamenti di circa 30 miliardi, sui quali (l'ordine di grandezza è esatto, anche se vi potrà essere qualche lievissima differenza aritmetica) circa 13 miliardi sono stati dati a grossi gruppi industriali.

Questa percentuale si mantiene inalterata per la Puglia, la Sicilia, la Sardegna e le zone depresse dell'Italia centrale. Quando noi af-

fermiamo che almeno il 35 per cento dei finanziamenti destinati alle imprese minori del Mezzogiorno e delle zone depresse è andato a favore di grandi complessi industriali, e in alcuni casi ai monopoli del nord, questa affermazione pecca certamente non per eccesso ma per difetto!

Tutto ciò, signor ministro, è veramente aberrante: si è distorta dai suoi fini una legge che all'articolo 1 destinava i propri finanziamenti alle piccole e alle medie imprese industriali; una legge che all'articolo 6 sottolineava ancor più questo concetto invitando il Governo a favorire in modo particolare, nella applicazione del provvedimento, le piccole imprese.

Questi sono dati di fatto non contestabili; sul loro significato e sul loro senso ritornerò.

In sede di valutazione della distribuzione dei finanziamenti per regione, con particolare riguardo al Mezzogiorno e alle zone depresse, noi rileviamo che non è stata disposta nessuna programmazione nella concessione dei finanziamenti, né è stata operata una scelta a favore di quelle zone (come Brindisi, Taranto e alcuni centri della Sicilia) dove sono sorti o stanno per sorgere grandi aziende di Stato o grandi complessi privati, in modo che in quelle zone, con opportuni aiuti e incentivi, si potesse avviare una rete di imprese minori collegate od autonome, cosicché questi grossi complessi non rimangano una mera escrescenza in un'economia che mantiene ed anzi aggrava certe sue ben note situazioni di squilibrio e di sconvolgimento.

La distribuzione dei finanziamenti fra regione e regione e fra le varie province all'interno di una stessa regione altro non ripete che gli squilibri e gli sconvolgimenti della dinamica della realtà economica del nostro paese.

La Calabria registra la cifra più bassa dei finanziamenti: appena un miliardo e 300 milioni. Questa cifra dice tutto. Nella stessa Campania, che pure ha avuto 30 miliardi, le province di Avellino e di Benevento hanno ricevuto nei due anni rispettivamente il due e l'uno per cento dei finanziamenti disposti a favore della regione. Insomma, nulla si è fatto per correggere l'attuale realtà economica.

A considerazioni non meno critiche si presta l'analisi della distribuzione per settori dei finanziamenti. Ella, signor ministro, ci ha fornito alcuni dati al riguardo; ma non si fa cosa producente quando, nella concreta situazione economica del paese e tenendo presenti i gravi problemi che essa pone, si comunicano le cifre dei finanziamenti per settore senza che

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

questi dati abbiano una loro verifica o una loro configurazione a livello regionale, nel quadro di una valutazione nazionale. Così non è economicamente valida l'affermazione secondo la quale l'aver concesso il massimo di finanziamenti al settore meccanico rappresenta in sé un principio di sviluppo, ove si tenga presente che il settore meccanico non è al primo posto nel Mezzogiorno.

Alcune osservazioni vorrei fare, signor ministro, anche sulla funzione e sui compiti degli istituti specializzati di credito nel quadro dell'applicazione di questa legge. Come ha già rilevato il collega Anderlini, il funzionamento degli istituti è lungi dall'essere soddisfacente. Risulta che, di fronte alle circa 2800 pratiche risolte, ve ne sono 1800 giacenti presso gli istituti non risolte, in parte perché respinte, in parte perché non evase. La giacenza di queste 1800 pratiche genera concreta ed effettiva sfiducia nel piccolo e medio operatore nel momento in cui il piccolo e medio operatore ha bisogno di stimolo.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Perciò dobbiamo dare finanziamenti.

SPALLONE. Perché non ci dà l'elenco degli enti?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Glielo darò nella replica. Il fatto è che non bastano fatti o affermazioni, quando si vuol dare un'interpretazione secondo i propri schemi.

GRANATI. Quando si parla di posizioni, di atteggiamenti, di linea fiscale, degli istituti di credito specializzati, ho molte perplessità, non perché questo non sia vero, ma perché non è questa la ragione che spiega certe situazioni.

È un caso l'atteggiamento fiscale che gli istituti di credito specializzati hanno nei confronti delle imprese minori? È un caso l'atteggiamento che l'« Isveimer », l'« Irfis » hanno nei confronti delle imprese minori? È un caso la funzione preminente che hanno gli istituti di credito nel campo della selezione delle domande? Credo (e questo sarà fatto in altra sede) che occorra aprire un approfondito e serio discorso sul funzionamento e sulle esigenze di modifica degli istituti di credito specializzati (« Isveimer », « Irfis » e « Cis ») e sui modi come questi istituti hanno perseguito i loro fini istitutivi.

Le osservazioni che facciamo sulla legge n. 623 sono ancora più valide, non dico per situazioni analoghe, ma per situazioni molto più confuse, più primitive, direi, per

quanto concerne, ad esempio, l'azione dell'« Isveimer » nel 1954-55-56. Si danno finanziamenti alle grandi imprese, finanziamenti a piccole imprese che poi sono fallite, finanziamenti a medie imprese, i cui titolari sono in genere notabili dell'economia delle singole province meridionali.

Alla violenta azione selettiva esercitata nel campo delle domande per finanziamenti da questi istituti di credito specializzati, si aggiunge il noto problema delle garanzie reali e il problema del credito di esercizio. Vi è tutta una letteratura su queste due questioni, al punto tale che lo stesso Presidente del Consiglio, ieri sera, ha ritenuto opportuno sottolinearle.

Il ministro Pastore, nella relazione del 1960 sul Mezzogiorno, ha dichiarato, a conclusione dell'esame dell'attività di questi istituti, che essi, in effetti, si sono comportati come le banche tradizionali. Noi diciamo che si sono comportati in maniera peggiore delle banche tradizionali, perché queste ultime, in certe situazioni di convenienza, ritengono opportuno correre certi rischi.

Per quanto riguarda il credito di esercizio, la percentuale per le scorte previste dalla n. 623 è una pura finzione, in quanto il 20 per cento delle stesse viene assorbito invece dalle operazioni finanziarie necessarie per il credito di impianto. Gli istituti, infatti, giocano al ribasso di fronte alle richieste degli operatori: se vi è una richiesta di 200 milioni per impianti, gli istituti ne concedono 150; per cui è sulla percentuale delle scorte che l'imprenditore deve rifarsi per poter attrezzare questi impianti; accade pertanto che la piccola e la media impresa, proprio quando hanno più bisogno del credito di esercizio, proprio cioè quando hanno bisogno di conquistare il mercato, quando sono sottoposte ad un maggior costo di avviamento, proprio in quel momento alla piccola e media impresa manca assolutamente il credito di esercizio.

La legge Sturzo sul credito di esercizio praticamente è inoperante, salvo per qualche eccezione di favore. Essa prevede, come è noto, un credito di esercizio per cinque anni al 5 per cento. Immaginate quindi la situazione di un piccolo e medio industriale, che, nei primi anni di attività, deve affrontare l'ammortamento finanziario, quello tecnico e quello economico; deve pagare gli interessi, le rate del mutuo, infine anche la rata sulla legge Sturzo, nel caso fortunato in cui abbia potuto fruirne. In fondo, si tratta di dare a queste imprese una automobile senza benzina, come è stato detto da qualcuno. Indub-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

biamente questa configurazione, anche se pittoresca, non è lontana dal vero.

Tutto questo dipende (questo è il punto, signor ministro) dal fiscalismo degli istituti specializzati di credito? Da una loro disposizione di ordine burocratico? La colpa è degli istituti di credito? Il fatto è che tutto questo, in una situazione di sempre più profonda e completa compenetrazione tra gruppi finanziari e gruppi industriali, risponde ad un preciso disegno politico: quello d'intervenire sulle imprese minori e di comprimerle nelle regole del gioco dei grandi gruppi finanziari e dei monopoli. A questo disegno politico risponde tutta l'impostazione di questi istituti di credito, il loro fiscalismo, il loro spirito burocratico.

Di fronte alle nostre critiche, che non sono certamente nuove, a questa linea, ella, signor ministro, che cosa ci oppone? Oppone anzitutto un elemento di novità formale forse rispetto al passato, una maggiore chiarezza rispetto alle sue posizioni precedenti. Queste sue posizioni possono riassumersi praticamente in tre punti. Il primo è questo. Nella Italia meridionale, salvo alcune iniziative possibili con le aziende di Stato, un'iniziativa industriale (considerata l'ampiezza, i mezzi, gli strumenti che oggi richiede un'iniziativa industriale, anche se media) non può essere portata a termine che dai grossi gruppi industriali del nord. D'altra parte, i medi industriali del nord, per ragioni ovvie (salvo casi eccezionali che confermano la regola) non si spostano. Quindi, se vogliamo che serie imprese industriali private si spostino nel Mezzogiorno, ciò è possibile soltanto finanziando questi gruppi.

A ciò ella aggiunge, signor ministro, la situazione di carenza e di debolezza delle iniziative locali; non mi riferisco a sue frasi, ma alla sostanza della sua posizione. In ultimo, abbiamo sentito — ed è stato ripetuto anche da altre parti — che quando si parla di piccola e media industria ci si riferisce alle dimensioni fisiche dello stabilimento; lo stesso ministro Pastore, in polemica con l'onorevole Spallone, ha riaffermato questo concetto nel corso della discussione sui bilanci finanziari.

Su questo triplice ordine di posizioni vorrei immediatamente scartare l'ultima, quella di minor peso. È evidente che la piccola e media industria non può essere valutata in funzione della dimensione fisica dell'azienda. La piccola e media industria è una figura economica; potrei dire che è anche una dimensione giuridica, una volta che noi abbia-

mo creato certi istituti specializzati di credito che dovrebbero operare solamente in direzione della piccola e media industria, una volta che abbiamo la legge n. 623 che nelle sue disposizioni generali all'articolo 1 parla di piccola e media impresa industriale; questa questione, quindi, è assolutamente da scartare. Io sono convinto che coloro che la sostengono non danno ad essa alcun valore se non un valore puramente polemico e formale. Invece, dove il discorso diventa interessante è sui due primi punti e cioè che l'iniziativa privata può essere realizzata e portata avanti nel mezzogiorno solo dai gruppi industriali del nord, e l'altra che alla prima si ricollega, dell'esistenza di una condizione di debolezza, di carenza della iniziativa locale. A parte i rilievi tecnici e giuridici fatti dai colleghi che mi hanno preceduto e cioè che questa legge riguarda i finanziamenti alle imprese minori e, quindi, non si intende con quelle disposizioni concedere finanziamenti alle grandi imprese, e che vi sono altre strade, altre misure, che possono crearsi altri dispositivi, a parte questa questione, noi intendiamo assolutamente respingere la sostanza di questa posizione. Questi grossi gruppi industriali del nord, non sono spinti certamente nel Mezzogiorno e nelle zone depresse dalla politica della incentivazione. Questi gruppi calano nel Mezzogiorno, nelle zone depresse dell'Italia centrale e meridionale sospinti da certe situazioni, dalle risorse locali, dalle risorse minerarie, da particolari facilitazioni nei prezzi dell'energia, ecc.

Prendiamo l'esempio degli zuccherifici: i gruppi Montesi, Torlonia, Eridania, in virtù dei finanziamenti agevolati hanno deciso la dislocazione di loro stabilimenti nel Mezzogiorno? Questi gruppi hanno dislocato le loro attività anche nel Mezzogiorno in quanto la barbabietola locale, ad esempio, ha una più alta capacità zuccherina, quindi una resa maggiore.

Vi sono anche altri motivi che sono alla base della dislocazione degli stabilimenti di alcuni grossi gruppi del nord nel Mezzogiorno, come, ad esempio, la ricerca di una adeguata posizione geografica per potere indirizzare la propria attività e la propria presenza verso certi mercati esteri.

A questo punto, signor ministro, noi diciamo che questi gruppi installino pure i loro stabilimenti nel Mezzogiorno, ma senza usufruire degli stanziamenti statali, senza pesare sulla spesa pubblica. Ad un dato momento, sarà utile fare i conti di quanto ci costa questa incentivazione a favore dei grossi gruppi in-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

dustriali e dei monopoli del nord. La illegittima presenza, l'illegittimo intervento di questi grossi gruppi nell'ambito della competenza della attività degli istituti specializzati, l'illegittima presenza degli interessi di questi grossi gruppi nell'ambito della 623 ha sconvolto i fini che si propongono questi istituti specializzati, i fini della stessa legge 623. È evidente che gli istituti specializzati non perdono tempo a valutare le possibilità economiche di questa o quella impresa, quando si trovano di fronte ad una richiesta avanzata dall'Eridania, dal gruppo Torlonia o dalla Birra Peroni. Questa illegittima presenza nell'attività di questi istituti specializzati è un elemento che, ripeto, sconvolge il funzionamento stesso degli istituti e l'applicazione della legge, dando nello stesso tempo un colpo serio alle possibilità di finanziamento delle imprese minori nel Mezzogiorno e nelle zone depresse.

Ma guardiamo più da vicino la realtà concreta della nostra economia. Noi non possiamo fare un discorso astratto come se ci trovassimo di fronte ad una economia atipica. La nostra economia ha invece una sua caratteristica, è una economia tipica. Da tutte le parti si afferma, ed è noto, che la nostra economia è una economia dualistica, ma essa è rigorosamente unitaria nella sua dinamica. In questa economia i settori industriali del nostro paese sono caratterizzati da un processo continuo e permanente di concentrazione assoluta o relativa, a seconda dei settori. In questa dinamica si colloca l'accentuazione dello squilibrio tra nord e sud, fra la produzione industriale del nord e quella del sud. Quando sviluppiamo una politica di incentivazione che nella realtà favorisce queste forze che sono alla testa o partecipi di questo processo di concentrazione, noi rafforziamo queste posizioni; in definitiva, voltiamo le spalle all'esigenza di una libera ed autonoma impresa minore nel Mezzogiorno. Il tutto, signor ministro, viene aggravato dai provvedimenti annunciati per il Mezzogiorno dal ministro Pastore e dal Consiglio dei ministri.

Si propone di elevare a 6 miliardi il limite della dimensione dell'impresa beneficiaria del finanziamento agevolato, e, quello che è ancora più grave, si propone che possano essere oggetto di incentivazione i primi 6 miliardi di una impresa di dimensioni ben maggiori. Vengono così non solo ribaditi, ma aggravati certi orientamenti di governo che sono stati qui in sede di dibattito sul Mezzogiorno quasi unanimemente condannati, non sulla base di mere affermazioni, ma di una esperienza

viva, che ci induce tutti a comprendere che è necessario cambiare strada...

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ella dovrebbe andare a dire questo sulle piazze dell'Italia meridionale, cioè che ella vuol fare l'industrializzazione del sud con gli artigiani.

GRANATI. Parleremo anche di questo.

DOSI, *Relatore per la maggioranza*. Non segua quel consiglio.

GRANATI. Risponderò.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Secondo la vostra concezione, non esiste altro che il monopolio, tutto è monopolio.

GRANATI. Non è tutto monopolio. Ma è evidente che gran parte dei finanziamenti per il Mezzogiorno e per le zone depresse è stata data a grossi gruppi industriali del nord...

DE MARTINO CARMINE. Gli imprenditori locali hanno chiesto i finanziamenti? Meglio le industrie settentrionali che nessuno.

DE' COCCI. Il problema del sud esiste in quanto non vi sono le capacità industriali del Mezzogiorno.

GRANATI. Il fatto è che oggi si elevano ancora di più i limiti delle aziende che possono essere oggetto di finanziamento agevolato, quando da ogni parte, in misura maggiore o minore, era stata riconosciuta l'inefficienza di una politica di incentivazione indiscriminata in direzione del Mezzogiorno. Le conseguenze le abbiamo anche per la legge 623. Vi è un emendamento Marotta, il quale propone di allargare i limiti disposti dal comitato interministeriale del credito (attualmente 3 miliardi, che se il provvedimento passerà saranno 6 miliardi) alla legge 623. Ma è evidente che in questo modo questa legge perderà il suo residuo marginale carattere che ancora forse può avere di legge di incentivo per finanziamenti alla piccola e media impresa e per l'artigianato.

Onorevole ministro, nei provvedimenti preparati dal Governo si parla di uffici regionali, di riforma dei famosi istituti specializzati, di cui abbiamo parlato qualche momento fa.

Sono dell'opinione che non è esatto che nell'esame e nella analisi della distribuzione dei finanziamenti (e mi riferisco particolarmente alla esperienza campana) non si sia tenuto conto di una politica regionale. Il modo come sono stati distribuiti i finanziamenti in Campania, il fatto che le province di Avellino e di Benevento abbiano ricevuto rispettivamente il 2 e l'1 per cento dei finanziamenti totali per la CampANIA, il fatto che questo squili-

brio permanga all'interno della provincia di Napoli e di quella di Salerno, senza in effetti avere nessuna sua ragione organica, tutto ciò coincide pienamente con l'impostazione del piano Novacco, con l'impostazione assolutamente liberistica di questo piano, che è intesa indubbiamente non a modificare qualcosa, non a correggere a livello più avanzato e unitario gli squilibri della nostra regione, ma è intesa, al contrario, ad accentuare certi sconvolgimenti, certi squilibri, con proposte che talvolta rasentano il ridicolo.

Il problema è quindi di quale volontà politica, di quale tipo di indirizzo saranno sostanziate queste istanze regionali degli istituti specializzati di cui si parla.

L'onorevole Colombo ha affermato che l'iniziativa locale è carente e si è chiesto se nel Mezzogiorno non si voglia raggiungere l'industrializzazione con l'artigianato. Rispondo subito che tale affermazione non ha alcun valore e lo dimostrerò da qui a qualche momento. Tale affermazione — anche se forse non era questa la volontà del ministro, come meridionale — sostanzialmente ha un tono di carattere razzistico. Questa letteratura della impotenza delle forze economiche meridionali a dispiegarsi liberamente e autonomamente, a costruirsi una propria economia nel quadro di uno sviluppo economico e nazionale, aggiunge al danno la beffa e l'insulto.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ella si sta scaldando per cose che non esistono.

GRANATI. Ella conosce la storia e le condizioni del Mezzogiorno e sa che ciò non è vero. Vi sono stati provvedimenti parziali per alcuni dei quali abbiamo anche potuto mostrare un certo interesse, come lo mostremmo per la legge n. 623 se essa dovesse venire opportunamente modificata.

Ma la verità economica è che nel Mezzogiorno la piccola e media industria autonoma e libera non può svilupparsi se non risolviamo i problemi di fondo del costo dell'energia, del prezzo delle materie prime e dei semilavorati, del controllo degli indirizzi produttivi e di mercato dei grandi complessi di Stato e privati del Mezzogiorno. Ciò significa affrontare problemi strutturali, colpire nel vivo la politica monopolistica. E non vi è dubbio che questa è l'unica strada veramente efficace per affrontare il problema dell'impresa minore nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del nostro paese.

In questo quadro acquisterebbe valore determinante il problema del finanziamento, che non ha valore nel senso tradizionale della pa-

rola, per i grossi gruppi industriali, per i monopoli, ma esiste solamente per l'impresa minore. I grossi gruppi industriali organizzano la loro azione, la loro iniziativa sul terreno dell'autofinanziamento, della emissione delle obbligazioni.

Ed a questo punto vorrei aggiungere qualcosa a quanto già detto dai colleghi che mi hanno preceduto: l'autofinanziamento non crea solamente una condizione di inferiorità per l'impresa minore, una situazione di minor competitività nei confronti della grande industria dei monopoli. L'autofinanziamento non è un fatto interno alla grande impresa, ma è un fatto che si ripercuote nelle condizioni generali della produzione e del mercato. Esso prende il posto del ribasso dei prezzi, quel ribasso che darebbe articolazione e vivacità al mercato, condizioni per la libera e felice espressione di una piccola e media iniziativa industriale.

In base a tutte queste considerazioni, il nostro giudizio è assolutamente negativo. A nostro avviso sono peggiorate con gli orientamenti di questa legge le posizioni del Governo nei confronti delle imprese minori, nel quadro soprattutto del problema del Mezzogiorno e delle isole e delle zone depresse in genere.

Partendo da questo giudizio avanziamo, come ha già detto il collega Invernizzi, vari gruppi di proposte. Un primo gruppo rivendica l'esigenza di una definizione giuridica della piccola e media impresa, il che comporta anche la necessaria pubblicità mediante appositi registri. Un secondo gruppo prevede la costituzione di un fondo interbancario che costituisca un primo e concreto passo nell'ambito di questa legge, sul terreno dell'attacco alla barriera delle garanzie reali. Un terzo gruppo riguarda la dilazione del pagamento di interessi e di rate di ammortamento, perché nell'ambito di questa legge si crei un minimo di spazio per il credito di esercizio. Un quarto gruppo contempla condizioni di maggiore favore alle piccole imprese. Un quinto gruppo sostiene in modo particolare il tema meridionale rivendicando per esso il 50 per cento dei finanziamenti di questa legge. Un sesto ed ultimo gruppo postula la costituzione con composizione democratica di comitati regionali, del comitato nazionale e l'instaurazione di un particolare tipo di rapporti tra questi comitati e gli istituti di credito, per cui venga attenuata o comunque coordinata in una concreta azione di valutazione politica l'attuale posizione predominante degli istituti di credito.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

Siamo profondamente convinti di dare con questo dibattito e con le proposte che avanziamo in questa sede un serio avvio, nel quadro di certe linee generali, ad un impegno fecondo, che porteremo avanti nei prossimi mesi, sul problema delle imprese minori nel nostro paese. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Trombetta. Ne ha facoltà.

**TROMBETTA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sarò breve, anche in linea di compenso, e mi riferirò soprattutto a qualche osservazione inerente ad eventuali miglioramenti del disegno di legge.

Mi preme innanzitutto sottolineare l'opportunità di questo provvedimento, col quale si proroga, ed in certo senso anche si migliora, uno strumento di incentivazione economica che siamo anche chiamati qui a giudicare dopo il suo primo periodo di collaudo.

Si è forse dimenticato che questo strumento ha agito, come dicevo, in un periodo di collaudo e, conseguentemente, di prova. Normalmente i periodi di collaudo e di prova possono implicare degli errori, per cui è nostro dovere studiare dove e quando eventualmente siano stati commessi errori e se sia possibile migliorare lo strumento. Io concordo, per altro, con l'onorevole relatore nel riconoscere la buona prova che sostanzialmente ha dato questo dispositivo di legge. E a questo riguardo trovo molto dure le parole pronunciate dall'onorevole Anderlini, come dagli altri colleghi dell'opposizione. Noi dobbiamo giudicare questo strumento obiettivamente, in quella che è stata la sua proiezione nel periodo di prova, e dobbiamo anche renderci conto che in tale periodo hanno giocato degli elementi che forse successivamente potranno essere migliorati ed affinati. Quali sono questi elementi? Anzitutto una scarsa dotazione. Cari amici, la dotazione è quella che è, la torta è quella che è.

**SANTARELLI EZIO.** Bisogna però vedere come è distribuita.

**TROMBETTA.** La torta, se si sbriciola, rischia di non dare nessuno di quegli effetti di incentivazione che la legge vuole perseguire.

**FAILLA.** Questa è un'altra frase da epigrafe!

**TROMBETTA.** Vedete, possiamo essere d'accordo che si arrivi, anzi, che si debba arrivare ad una definizione di quella che è la media e piccola impresa, sia industriale, sia commerciale. Ma intanto dobbiamo porci una domanda: da che punto partiamo per definire la piccola azienda? Perché questo non è un provvedimento di finanziamento d'onore: è

un provvedimento di finanziamento garantito, cioè è tutt'altra cosa. Noi potremo fare un'altra legge, e qualcosa del genere esiste già sul piano artigianale. Ma qui siamo di fronte ad un provvedimento il quale, sotto il profilo tecnico-finanziario, si chiama finanziamento garantito. Quindi bisogna cominciare a dare le garanzie per poter ottenere il finanziamento. E questo già limita il campo. Io non mi sentirei di entrare in una casistica; non mi sentirei, ad esempio, di dire all'onorevole ministro che ha fatto male a dare troppo, dai 50 ai 100 milioni, perché non so da dove si dovesse partire per inquadrare esattamente quel tipo di piccola azienda che può, che deve rientrare in questo provvedimento, se si vuole che esso abbia un determinato significato. Altrimenti avrebbe un significato del tutto diverso.

Posso anche essere d'accordo che si venga incontro con altre forme di finanziamento alle piccole aziende industriali e commerciali e soprattutto artigianali, ma forse su un altro piano, su un piano tecnico-finanziario diverso da quello previsto in questo provvedimento.

Vi è poi la questione della definizione. Certo, sarà molto opportuno che ci si avvicini alla definizione; e credo che il comitato il quale soprintende alla materia sentirà il bisogno di occuparsi anche di questo punto. Intanto, in ordine alla definizione di media e piccola impresa, abbiamo già degli studi del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per cui già si incomincia ad intravedere qualcosa. Senza dubbio il comitato prenderà visione di questi criteri, di queste definizioni, per altro senza irrigidimenti, perché io non sono d'accordo, ad esempio, su una assegnazione geografica rigida del *plafond* previsto da questa legge; non sarei neanche d'accordo se dovessimo incamminarci pericolosamente su una strada che tenda a definire — e non potrebbe che farlo rigidamente — quella che è la piccola e quella che è la media azienda, dove comincia la piccola e dove finisce la media per sconfinare nella grande impresa. Perché tutto questo è materia variabile, intanto in relazione alle zone...

**DOSI, Relatore per la maggioranza.** In relazione, anche, alle situazioni ed ai tempi.

**TROMBETTA.** ...e poi anche in relazione ai settori merceologici. Quello che è medio e piccolo in un settore, infatti, può essere enorme in un altro settore e viceversa: quello che è piccolo e medio in una determinata regione è, invece, grande in una altra o viceversa.

Ora, tutto questo ci suggerisce che, in una legge che deve essere dinamica e rapida, che se si rallenta e si appiattisce perde i suoi ef-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

fetti generali, inchiodare un comitato in schemi rigidi sia proprio togliere la vita, devitalizzare una legge che vuole essere di pronta incentivazione.

Vi è un'altra caratteristica: questa legge non vuole fare della pianificazione economica. Questa legge vuole aiutare determinate manifestazioni imprenditoriali, lasciandole sviluppare da sole, autonomamente, sia per settori, sia per scelta di settori, sia per scelta di zone. E per quanto riguarda le zone, già stabilisce la differenziazione di tasso, che è un qualcosa di importante.

Si potrebbe ancora dire su questo punto che può anche darsi che taluni istituti bancari abbiano una certa tendenza a favorire le grosse operazioni, perché sono quelle che costano meno, amministrativamente parlando, nella preparazione delle pratiche, e sono quelle che, quindi, avendo un gravame unitario minore di spesa, rendono di più, si fanno anche più facilmente e forse anche a cuor leggero.

In questo senso si potrebbe anche dire in linea di raccomandazione che fossero date certe direttive agli istituti bancari. A me risulta, per esempio, che le casse di risparmio e le banche popolari in genere hanno frazionato e divulgato sufficientemente la materia.

Si è parlato di propaganda. Su questo punto possiamo essere d'accordo. Certamente in certe zone la gente non conosce l'esistenza di questa legge, ma altro è creare comitati che assegnano, loro, e che conseguentemente assumono, loro, la responsabilità di empiricamente produrre dei fenomeni di produzione e di distribuzione artificialmente ed artificiosamente.

Sono d'accordo anche con il relatore Dosi sull'urgenza di approvare questo provvedimento, urgenza che riposa su tre considerazioni. In primo luogo una ragione di termini contabili amministrativi che rischierebbe di farci perdere veramente l'autobus. In secondo luogo quella di non creare soluzioni di continuità negli effetti che questo strumento di incentivazione ha già dato, perché questo strumento, in sostanza, deve tener viva ed accesa la congiuntura economica attuale. Se noi la rallentiamo e la fermiamo, anche per poco, effettivamente leviamo quella che è una funzione che il provvedimento deve poter proiettare, invece, con continuità nel tempo.

Inoltre, vi è una legittima attesa nel mondo economico per la proroga e la conferma di questo strumento. Vi sono effettivamente (e lo abbiamo sentito dire) molte ditte che sono alle porte e molte in attesa, che sperano di

potersi presentare a loro volta con le proprie richieste.

Detto questo, è il caso di domandarsi se, essendo di fronte ad un disegno di legge che vuol anche migliorare oltre che prorogare questo strumento, non valga la pena di cogliere questa occasione per affinarlo vieppiù.

Riallacciandomi, per altro, alla urgenza e all'opportunità che non si creino soluzioni di continuità negli effetti di questo strumento, dico subito che mi limiterò a fare alcune raccomandazioni al Governo, anche perché su taluni punti credo si possano ottenere dei buoni risultati proprio in sede di regolamento applicativo di questa legge. D'altra parte, ho visto che sono stati presentati degli emendamenti e mi riservo di esaminarli brevemente uno per uno.

A proposito del comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 623, sembra in effetti opportuno integrarlo con alcuni rappresentanti, che già sono stati concessi alle imprese industriali e che, con l'estensione di questa legge alle piccole e medie imprese commerciali, è opportuno entrino a far parte del comitato. Questi membri potrebbero essere il direttore generale del commercio interno e (si proporrebbero) tre esperti in materia di distribuzione, i quali potrebbero essere designati dallo stesso Ministero dell'industria e commercio.

Un'istanza soprattutto delle piccole e medie imprese commerciali, agli effetti d'una estensione della portata di questa legge, è quella che i finanziamenti possano essere estesi alle scorte, cioè che la legge possa finanziare le scorte — soprattutto di materie prime, oltre che di prodotti semilavorati e finiti — che queste imprese devono tenere in magazzino. Si sa benissimo che questo è un terreno difficile e delicato, sia per quanto riguarda la valutazione delle scorte, sia per quanto riguarda soprattutto il controllo di esse. Ma io credo che, con un po' di buona volontà, si potrebbe arrivare anche ad un finanziamento parziale che consentirebbe a queste imprese un sollievo, e non solo un sollievo, ma anche, sotto il profilo tecnico della conduzione aziendale, la possibilità di tenere scorte più adeguate alla politica di vendita e, conseguentemente, di poter realizzare costi per lo meno più certi e praticare prezzi più stabili nel tempo. A tal proposito il collega Origlia ha presentato un emendamento sul quale fondamentalmente sono d'accordo.

Un altro punto, sul quale si sono accese delle speranze nelle imprese commerciali, riguarda il finanziamento di fondi, cioè il finanziamento di negozi e di locali; e speranze si

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

sono accese perché tanto maggiore si è fatta, per le vicende relative allo sblocco dei fitti, l'importanza, l'opportunità, la necessità — per un'azienda che si accinga a migliorare le proprie attrezzature — di poter avere in proprietà l'immobile o di poter cominciare a porre le basi della proprietà dell'immobile sul quale si effettueranno gli investimenti e i miglioramenti dell'attrezzatura. Anche su questa materia il collega Origlia ha presentato un emendamento.

Personalmente, io penso che qui usciamo un po' fuori dal terreno finanziario di questa legge e invadiamo il campo del credito fondiario. D'altra parte, non posso non rendermi conto che oggi, per avere il finanziamento attraverso la banca (come sempre si fa, anche in questo caso), la richiesta del banchiere è sempre quella di conoscere se il conduttore abbia la proprietà dell'immobile o, quanto meno, sia in possesso di un contratto di locazione sufficientemente lungo, che consenta la durata dell'attività dell'azienda agli effetti dell'ammortamento. Non possiamo quindi non renderci conto della validità di questa attesa, che per la categoria delle imprese commerciali si è trasformata in speranza. Se l'emendamento Origlia dovesse essere preso in considerazione dal Governo, credo che sarebbe cosa buona. Se dovesse invece prevalere la preoccupazione di non sconfinare in un credito fondiario, che nulla ha a che vedere con il credito previsto in questa legge, allora non sarebbe forse male mettere in cantiere qualche provvedimento che possa affiancare su questo punto la legge che stiamo discutendo.

Circa l'area della legge, i colleghi comunisti hanno auspicato che la legge dovrebbe proiettarsi con importi diversi, in base ad una discriminazione regionale. Su questo punto io nutro invece moltissimi dubbi. La legge contiene in sé una differenziazione di tasso che è già sufficiente, per grandi zone, a costituire un richiamo piuttosto cospicuo. Entrare nel merito di una discriminazione geografica, porterebbe a pianificare empiricamente in forza di una legge, che intende invece essere uno strumento di incentivazione di iniziative che possano nascere naturalmente, proprio in funzione delle condizioni favorevoli al sorgere di una determinata industria, che abbia date dimensioni, che sia dislocata in questa o quella zona. A questo proposito, mi consenta il ministro di spezzare una lancia a favore delle zone depresse del settentrione...

DE' COCCI. ...cominciando dalle Marche e dall'Umbria.

TROMBETTA. ... che hanno avuto per legge il triste privilegio di poter essere messe sullo stesso piano di altre zone agli effetti della discriminazione.

FAILLA, *Relatore di minoranza*. Onorevole ministro, ella dovrebbe dire queste cose ai suoi elettori.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Potrebbe andare a dirle l'onorevole Trombetta.

DOSI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Trombetta, ella sarebbe dunque favorevole a unificare la misura dell'interesse nei riguardi delle zone depresse del nord?

TROMBETTA. Precisamente.

FAILLA, *Relatore di minoranza*. Su questo potremmo essere anche d'accordo.

TROMBETTA. Circa i soggetti aziendali ai quali deve rivolgersi la legge mi rifaccio a quello che ho già detto. Vorrei solo aggiungere che la definizione della media e piccola impresa è cosa estremamente complessa. Pretendere di risolvere questo problema in questa sede, colleghi della minoranza, vuol dire insabbiare la questione. Noi perderemmo del tempo prezioso se, prima di approvare questa legge, dovessimo stabilire come il comitato dovrà regolarsi per chiarire quali imprese debbano considerarsi media e piccola azienda, tenendo conto anche della necessità di modificare questi criteri a seconda delle varie regioni e dei diversi settori merceologici e produttivi. Se ci addentrassimo su questo accidentato terreno non giungeremmo mai alla meta!

SPALLONE. Basterebbe prorogare la legge per quattro mesi, con gli stanziamenti necessari per questo periodo, per avere tempo sufficiente per una discussione seria della questione che consenta di giungere ad una definizione di ciò che vogliamo intendere per piccola e media azienda.

DOSI, *Relatore per la maggioranza*. Accogliendo questa proposta si verificherebbe una nuova battuta di arresto nell'applicazione della legge.

TROMBETTA. Se veramente dovessimo prorogare soltanto per quattro mesi la legge, proporrei innanzitutto che venisse mantenuto, anche per questo ristretto periodo, l'intero importo dei contributi. La proposta dell'onorevole Spallone non mi sembra però accettabile perché quattro mesi non sono sufficienti a definire la materia.

A parte il tempo che essa richiederebbe, una rigida definizione della piccola e media impresa creerebbe seri inconvenienti, per-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

ché bisognerebbe tenere conto delle diversità fra zona e zona e fra settore e settore.

SPALLONE. Sarebbe sufficiente stabilire alcuni criteri generali, lasciando ai comitati regionali l'applicazione di questi criteri nelle zone di loro competenza.

TROMBETTA. Così facendo, si snaturebbe l'attuale legge. Meglio sarebbe farne un'altra, mandando però avanti il provvedimento in discussione.

Noi presenteremo, signor ministro, un emendamento relativo alle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, la cui attività è troppo nota perché su essa io debba dilungarmi.

Queste sezioni di credito industriale hanno già esercitato, negli anni precedenti, una proficua attività ed hanno stretto, facendo operazioni e acquisendo garanzie, legami con diverse aziende che oggi aspirerebbero a chiedere ulteriori finanziamenti. Sarebbe pertanto opportuno che queste sezioni, anziché vegetare sino al 1965, come previsto dalla legge, potessero svolgere una più efficace attività. Mi associo pertanto alla proposta di cui all'emendamento Marotta perché le due sezioni abbiano la possibilità, almeno fino al 1962, di emettere obbligazioni attraverso le quali poter continuare la loro opera, per lo meno nei confronti di quegli stessi clienti dai quali hanno già ottenuto garanzie e che conseguentemente non avrebbero modo di offrire le stesse garanzie ai nuovi istituti finanziari, anche se questi fossero disposti a concedere loro finanziamenti.

Il vero problema sta però nell'accelerare i tempi di attuazione della legge. Essa prevede, se non vado errato, uno stanziamento di due miliardi per 15 anni; ora, quindici anni sono tanti rispetto al veloce decorrere delle congiunture della moderna economia, mentre due miliardi all'anno sono pochi per accontentare tutti coloro che vorrebbero approfittare del momento favorevole per migliorare la propria dimensione aziendale e le proprie attrezzature produttive.

Prego pertanto il ministro di voler considerare l'opportunità di accelerare i tempi di attuazione della legge, anche per non lasciare insodisfatte tante richieste. Due miliardi, infatti, sono troppo pochi e saranno rapidamente spesi, soprattutto se la legge sarà ancor più estesa nei confronti della piccola e media industria. Io proporrei di stanziare 5 miliardi per 6 anni. Non so se questo turba i pareri che già sono stati dati.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vi è un errore di calcolo.

TROMBETTA. Comunque si potrebbe presentare una legge di rettifica. Mi permetto di segnalare che le cose si debbono fare nel momento favorevole, per aiutare una congiuntura a consolidarsi, e questo non può avvenire con due miliardi all'anno per 15 anni. Perciò, facciamo uno sforzo, acceleriamo i tempi e stabiliamo 5 miliardi per 6 anni. Oppure si preveda che il ministro possa disporre in anticipo, attraverso operazione di sconto e di anticipazione, le cose, cioè gli stanziamenti di là da venire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Mi sia consentito preliminarmente rilevare che sembra un destino quello di dover discutere questi problemi sotto la spada di Damocle della chiusura del Parlamento e quindi di un eventuale lungo periodo di ritardo nell'entrata in vigore del provvedimento che si discute, oppure della scadenza di una legge così come avviene presentemente. Fu questo il caso della legge n. 625, discussa dalla XII Commissione il 23 e il 24 luglio 1959; il caso della costituzione del fondo di 5 miliardi presso l'I.R.I. per le garanzie a quelle industrie che non avevano possibilità di offrire garanzie reali agli istituti di credito; così avviene oggi per la modifica alla legge 30 giugno 1959, ormai scaduta in data 30 giugno scorso.

Si direbbe che vi è un disegno, quello di impedire una larga conoscenza dei termini delle diverse posizioni, per timore che una parte della stessa maggioranza, che veramente vuole operare per lo sviluppo della piccola industria e dell'artigianato, si rifiuti di far passare una legge in virtù della quale l'aiuto pubblico andrebbe alle grandi imprese, persino alle aziende monopolistiche, in gran parte.

Forse, ella, signor ministro, mi risponderà che per questo provvedimento l'accusa non è esatta, poiché esso fu presentato il 15 marzo ed era già in discussione il 19 aprile e fummo noi a richiederne, insieme con i compagni e colleghi di parte socialista, la remissione in aula ai termini di regolamento. Ma anche questa sua presumibile risposta non muterebbe i termini, perché due mesi, come ella sa, onorevole ministro, sono un periodo di tempo assai breve per l'iter di una legge, tanto più sapendo, come ella ben sapeva, che vi sarebbe stata la nostra opposizione per il modo come la legge di proroga era stata approntata, senza tener conto delle esperienze e dei difetti che nell'applicazione in questi due anni erano emersi, senza

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

tener conto dei nostri suggerimenti sereni e obiettivi e, con i nostri, di quelli della Commissione che approvò la legge n. 623. Anzi, nella formulazione di questa legge non fu nemmeno tenuto in considerazione l'impegno da lei assunto quando, per l'esigenza di non rinviare di mesi l'applicazione di una legge rimandandola all'altro ramo del Parlamento, ormai in vacanza (così ella si esprime), anziché apportare emendamenti al testo approvato dal Senato, concordammo di formulare un ordine del giorno, al quale ella si sarebbe attenuta nell'applicazione della legge.

L'ordine del giorno, di cui io fui primo firmatario, e che fu approvato dalla Commissione, diceva infatti che era indispensabile:

1°) dare la precedenza assoluta ai finanziamenti di importo non superiore a 300 milioni;

2°) garantire che la quota del 40 per cento andasse al Mezzogiorno e che il 25 per cento del totale dei contributi previsti fosse riservata alle imprese cooperative e artigiane;

3°) garantire che alla rimanente parte del contributo potessero accedere quelle aziende piccole e medie che, attraverso ogni possibile accertamento, risultassero estranee ai grandi complessi finanziari ed industriali. Inoltre l'ordine del giorno indicava una serie di proposte relativamente all'esigenza di affrontare i problemi che rimanevano aperti e senza la soluzione dei quali un orientamento diverso nei confronti di un aiuto effettivo verso le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, sembra non essere possibile.

Infatti, al punto 7°) l'ordine del giorno affermava l'urgenza di presentare al Parlamento provvedimenti legislativi per l'aumento del fondo di dotazione dell'artigiancassa, per la concessione di mutui per l'acquisto di macchinari da parte degli artigiani e delle piccole industrie, con patto di riservato dominio; per l'aumento degli stanziamenti destinati ai contributi a fondo perduto, che in quel periodo erano, per gli artigiani, concessi soltanto per le attività del legno e che oggi sono stati estesi ma soltanto alle attività meccaniche.

Ma come sono andate le cose? Gli impegni sulle delimitazioni di ampiezza e sulla necessità di non finanziare i monopoli non sono stati osservati. Io riconosco come sia difficile stabilire certi limiti. Tali difficoltà potevano essere ovviate; in effetti si erano indicate alcune caratteristiche attraverso le quali era possibile stabilire quali fossero le piccole e le medie imprese verso le quali la legge doveva

operare. È accaduto invece che oltre 31 miliardi sono andati a finanziare aziende, persino collegate con i monopoli Eridania, Montecatini, Pirelli, Buitoni, "Saint-Gobain".

Quindi, mi sembra che, dai dati che sono stati già ricordati anche da altri colleghi, risulti che oltre 30 miliardi siano stati dati ad industrie che nulla hanno a che fare con quelle che le disposizioni di legge indicavano che dovessero venire aiutate. Lo stesso è avvenuto circa gli impegni del 25 per cento da riservare alle cooperative e agli artigiani. Anzi possiamo dire che le piccole industrie e gli artigiani sono stati discriminati.

Infatti, come risulta dalla relazione di maggioranza, le operazioni fino a 100 milioni (che sono quelle caratteristiche delle piccole aziende) sono state 2.315, ossia una percentuale del 37,1 per cento. Le disposizioni di legge (e conseguentemente quel maggiore sforzo al quale il ministro si era impegnato con l'ordine del giorno), praticamente sono state applicate in senso contrario.

Ma il problema non sta solo nella ingiusta e contraria ripartizione, contraria rispetto alla legge e agli impegni assunti. Esso si completa e si configura se consideriamo le domande ammesse al contributo in relazione alle domande presentate. I dati forniti dal ministro ci dicono, infatti, che praticamente le banche hanno respinto o non evaso (che è praticamente la stessa cosa) 1.686 domande, pari al 30 per cento, per importi ragguardevoli. Così si giunge quasi al 50 per cento di aziende che avevano presentato le domande, essendo in quell'area di piccola e media grandezza per le quali la legge era stata fatta, ma che non hanno potuto ottenere il contributo sperato, mentre gran parte di questi contributi è andata, come dicevo, a gruppi strettamente legati ad interessi monopolistici del nostro paese.

Ma non basta, poiché, a tutto questo, dobbiamo aggiungere anche ciò che non risulta dalle statistiche e cioè il numero delle moltissime operazioni non richieste, perché gli istituti hanno continuato a dire per lungo tempo che non sapevano nulla, che non vi erano disposizioni e così via.

L'onorevole ministro ricorderà che fu costretto a inviare una circolare di sollecitazione e ricorderà che avemmo occasione di presentare una interrogazione dopo 6 mesi dall'approvazione della legge, perché ancora nemmeno una operazione era avvenuta. Gli istituti di credito non volevano assolutamente effettuare tali operazioni.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non è esatto quello che ella dice, perché noi abbiamo impartito le norme per l'applicazione della legge nel mese di ottobre e subito dopo si è potuto incominciare ad avviare le operazioni di finanziamento. Già nel dicembre le operazioni erano incominciate. È necessario un certo periodo di tempo per l'applicazione di una legge.

MAZZONI. Quindi, ella, come affermavo, ammette che dopo sei mesi non si era fatta nemmeno una operazione.

Io ho raccolto personalmente dichiarazioni di alcuni piccoli industriali toscani, ai quali gli istituti di credito hanno negato la possibilità di effettuare operazioni in applicazione della legge n. 623. Questi istituti adducevano il pretesto che non erano informati, specialmente gli organi periferici degli istituti autorizzati. Affermavano, inoltre, che queste operazioni non convenivano e che avrebbero avuto la possibilità di effettuarle direttamente con il credito ordinario. Oppure, assai sovente, sostenevano che le garanzie reali offerte a sostegno del mutuo richiesto non erano sufficienti. In altri termini, vi era tutta un'azione tesa a scoraggiare i piccoli imprenditori per devolvere, invece, gran parte dei finanziamenti alle industrie di maggior mole legate ai gruppi monopolistici, dichiarandosi cioè ben disposti alle operazioni di importanza maggiore che danno agli istituti creditizi meno fastidio e maggiore profitto.

Bisogna assolutamente intervenire per evitare che una tale azione discriminatrice avvenga ai danni della piccola e media azienda, soprattutto quando vi è una legge apposita diretta a favorire il loro sviluppo. Su queste questioni, si può e si deve intervenire, affrontando l'intero problema degli istituti di credito, compresi quelli controllati direttamente dallo Stato. È un problema grosso che pone la questione dell'attività che esercitano i grandi gruppi finanziari nel controllo e nell'orientamento degli stessi istituti. Si può però, intanto, iniziare con parziali misure almeno sulle garanzie, tanto più che su questa questione vi era un impegno preciso.

Come ho ricordato, l'articolo 7 parlava del fondo dell'Artigiancassa, parlava d'intervento dello Stato per garantire coloro che non potevano offrire le garanzie, richieste talvolta in modo esagerato dagli istituti di credito. Talvolta essi chiedono garanzie cinque o sei volte superiori all'importo dell'operazione, al solo scopo di renderla impossibile.

Quali sono le condizioni dell'Artigiancassa? Sul bilancio del 1960 ho una relazione

in cui si parla dell'aumento del grado di liquidità del sistema economico verificatosi negli anni 1958-59, aumento della liquidità che ha determinato una serie di misure da parte degli organi governativi, misure di politica economica e creditizia, allo scopo di orientare il risparmio disponibile verso investimenti produttivi. Detto questo, posso aggiungere subito che questa notevole espansione del credito non può soddisfare le esigenze creditizie del settore artigiano. Infatti, soltanto 37 mila aziende hanno avuto la possibilità, su circa 800 mila, di beneficiare dell'operazione in tutto il periodo del funzionamento dell'Artigiancassa.

L'onorevole ministro ha presentato un provvedimento che prevede la possibilità del contributo sugli interessi. Egli si è dimenticato, però, sebbene vi fossero suoi impegni precisi, di provvedere ad allargare il volume, in quanto soltanto così si può aumentare il numero delle operazioni.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Credo che la sede nella quale dobbiamo discutere questo argomento sia quella in cui parleremo dei finanziamenti della Artigiancassa.

MAZZONI. Va benissimo; lo faremo, tanto più che quel disegno di legge sarà abbinato a una nostra proposta. Io ora sto indicando l'esistenza di un orientamento contrario agli impegni assunti dal Governo due anni or sono e quindi sto giustificando la nostra azione tendente a modificare quell'orientamento ed a far rispettare gli impegni solennemente presi di fronte al Parlamento.

Lo stesso può dirsi per le piccole e medie imprese commerciali. Si è posta all'articolo 4 del disegno governativo una modifica la quale però non affronta il problema. Infatti, dopo un anno dall'esistenza di quella legge, soltanto 89 operazioni per circa 800 milioni sono state effettuate. Da che cosa dipende ciò? Dipende dal modo come la si è voluta, dal fatto cioè che essa è incapace di soddisfare le esigenze, oggi pressanti e preoccupanti, del rinnovamento del settore commerciale, che non può aversi, se vogliamo che non avvenga esclusivamente sotto la spinta dei grandi gruppi finanziari, senza un intervento massiccio di aiuti da parte dello Stato.

Lo stesso si deve rilevare per la n. 623, la legge di cui discutiamo la proroga. Essa non rimedia a nessuno degli inconvenienti rilevati due anni or sono, sebbene in questo periodo vi siano state le manifestazioni più palesi della necessità di effettuare delle concrete e proficue modificazioni.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

Si tratta di risolvere il problema, ormai maturo, del credito e delle garanzie per le minori imprese. Tutti i paesi occidentali sono ormai più avanti del nostro nel rinnovamento della piccola e media azienda commerciale, artigiana, industriale. In questa strada dobbiamo metterci anche noi se non vogliamo che la cessazione della congiuntura favorevole o l'allargarsi della concorrenza in seguito alla liberalizzazione del mercato espella dal mercato medesimo tutte queste aziende costruite su basi familiari e personali.

Basterà citare che in Francia una serie di provvedimenti sono stati presi (le società mutue di cauzione, le società per lo sviluppo regionalistico, le società convenzionate) allo scopo di adottare, con l'intervento dello Stato, le garanzie, e per facilitare l'acquisizione dei mutui richiesti e dispensati. Nella stessa Germania occidentale, con le comunità di garanzia, con l'avallo del governo federale e dei *Länder*, è stato attuato un intervento per fare in modo che il credito agevolato sia concesso a chi veramente ne ha bisogno.

Nello stesso nostro paese, onorevole ministro, i 5 mila miliardi per le industrie che non hanno sufficienti garanzie e che vogliono riconvertire i propri impianti — tanto per ricordare qualche provvedimento — stanno a significare che verso alcuni settori si provvede anche con la garanzia dello Stato, mentre verso le piccole industrie, l'artigianato, le minori aziende commerciali lo Stato non vuole intervenire a garantire le operazioni, sebbene sia dimostrata la serietà di questi operatori, e quindi, il valore delle garanzie personali.

Nel « piano verde » è stato fissato il criterio del fondo interbancario di garanzia, garanzia che andrà, come tutti i fondi previsti dal « piano verde », agli agrari, mentre ancora non si vuol prendere un provvedimento, su questo stesso piano, per la piccola e media industria, per l'artigianato, malgrado i ripetuti impegni e malgrado che gli stessi organi tecnici che amministrano i fondi affermino questa esigenza.

Questo problema, unitamente a quello della definizione della piccola e media industria, ha, secondo noi, una rilevante importanza. Già il C.N.E.L. il 16 maggio scorso ha dato un notevole contributo alla soluzione di questo problema, per cui non esistono difficoltà insormontabili. Non si tratta di definizioni esclusivamente tecniche, ma di tutta una serie di indicazioni che possono comporre i *plafonds* attraverso cui viene stabilita la natura della piccola e della media industria. Le conclusioni a cui è giunto il C.N.E.L. praticamente

si avvicinano assai alle nostre proposte. Esse indicano che è possibile giungere a questa definizione, attraverso la quale è possibile evitare interpretazioni personali di orientamenti e disposizioni di legge le quali praticamente ottengono il risultato opposto a quello per le quali sono state emanate, come è avvenuto in gran parte per la legge che ci si propone di prorogare.

Signor Presidente, credo che le continue, sistematiche inadempienze di impegni solennemente assunti ponga il quesito di come si possa non tener conto da parte dei ministri degli impegni assunti dinanzi al Parlamento e di come i deputati che quegli impegni hanno sollecitato possano operare per vederli realizzati.

Si dirà che la Presidenza non può obbligare i ministri, che vi è l'istituto della fiducia, che il Parlamento può togliere, come l'ha data. La fiducia è appunto *pro tempore*, perché la sovranità permanente è del popolo, ed al popolo pertanto noi ci rivolgiamo, di fronte alla sordità manifestata dal Governo e dalla maggioranza, perché si mutino i rapporti di forza. Perciò rendiamo più ampio il dibattito col portare in aula discussioni che sarebbero potute avvenire in Commissione, come abbiamo fatto con questa.

L'onorevole Gui ieri sera ha avuto l'imprudenza di dare un significato di sabotaggio alla nostra nobile volontà di portare la nostra critica costruttiva in ogni occasione di inadempienza della lettera e dello spirito a leggi o in casi di provvedimenti che riteniamo inadeguati o non giusti. Già i piccoli industriali, i piccoli e medi operatori economici, gli artigiani cominciano a comprendere che vi è una forza nuova in grado di comprendere i loro bisogni e di condurre un'azione efficace perché le loro esigenze trovino soddisfacimento in atti legislativi, convinti come sono, e come noi siamo, che dallo sviluppo della loro impresa dipende anche un più armonico sviluppo dell'economia nazionale nel quadro prefissato dalla Costituzione repubblicana. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vacchetta. Ne ha facoltà.

VACCHETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sarò veramente breve, perché, dopo i vari interventi che si sono seguiti fin qui, credo mi sia possibile sorvolare su determinati aspetti e questioni che sono stati già messi a fuoco.

Mi pare però necessario a questo punto, ed anche per rispondere ad una interruzione dell'onorevole ministro, rilevare che non è

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

già che noi si voglia vedere dappertutto i monopoli, sulla base di schemi preconcepi. La discussione in Commissione ed in aula ha dimostrato la impossibilità di sostenere una tesi di questo genere.

Io desidero, dunque, solo aggiungere qualche considerazione alle cose che sono state qui esposte dai colleghi che mi hanno preceduto, portando l'esperienza che abbiamo potuto fare in Piemonte dove — è bene ricordarlo — l'applicazione della legge n. 623 ha determinato investimenti notevoli, tanto è vero che il Piemonte è la regione che in percentuale occupa il primo posto avendo avuto un finanziamento pari ad oltre 29 miliardi di lire. Detto questo, però, è necessario esaminare quale è stata intanto la distribuzione sul piano territoriale tra le varie province piemontesi, soprattutto tenendo conto dei bisogni, delle necessità che si riscontrano nelle stesse province e di quella che è la loro situazione attuale. Da questo punto di vista non possiamo fare a meno di osservare, sulla base dei dati che ci sono stati forniti, che la provincia di Cuneo, la quale è tra le province piemontesi la più depressa, quella che più di ogni altra ha bisogno di una spinta, di un aiuto, di un incentivo per l'industrializzazione, come pure per lo sviluppo e il rammodernamento delle industrie già esistenti *in loco*, ha ottenuto solo 33 finanziamenti contro i 384 che sono stati concessi a tutta la regione piemontese. Analogamente, un'altra provincia particolarmente depressa, che da anni ormai si dibatte in una situazione assai difficile, e questo non solo per la sua economia prevalentemente agricola, la provincia di Asti, ha potuto fruire di soli 12 finanziamenti; la provincia di Novara, la quale sente anch'essa il bisogno di una spinta verso l'industrializzazione, di 10 finanziamenti, la provincia di Alessandria, di 14, quella di Vercelli di 55, per un totale di 124 finanziamenti rispetto, ripeto, ai 384 che sono stati riservati al Piemonte.

Un altro punto non mi è chiaro, onorevole ministro, e le sarei grato se nella sua replica ella volesse fornire qualche spiegazione in proposito. Non mi spiego come la regione autonoma della Valle d'Aosta abbia finora ottenuto un solo finanziamento per 70 milioni, e vorrei sapere se ciò dipende dal fatto che non sono state avanzate richieste da parte di piccole e medie industrie del luogo, o se le richieste avanzate sono state respinte.

A questo punto ritengo si debba fare una prima considerazione. La regione piemontese presenta purtroppo queste zone depresse, ed è ormai opinione generale che si debba cercare

di risolvere determinati problemi attraverso una incentivazione della industrializzazione. Come si spiega, allora, una distribuzione dei finanziamenti di questo genere? Si spiega soltanto con due ragioni. La prima è che da parte della piccola e media industria delle province di Cuneo, Asti e Novara non siano state avanzate richieste, oppure che queste richieste siano state avanzate e non siano state accolte.

Io non so quale sia la situazione, quante siano di queste province le domande presentate e respinte. Anche a questo riguardo gradirei avere un chiarimento nella replica dell'onorevole ministro.

L'altra ragione deriva soprattutto da una tendenza che si è favorita, da una tendenza nella quale è entrato tutto il sistema. La domanda che si pone e che ci dobbiamo porre ad un determinato momento è, io credo, questa: se una tendenza si rivela dannosa e deleteria come quella che vediamo svilupparsi nella regione piemontese, la si deve favorire e seguire ugualmente? Io penso che nell'applicazione nella regione piemontese della legge n. 623, si sia effettivamente marciato in questa direzione; io ho l'impressione che effettivamente si sia seguita questa tendenza rivelatrice di un certo orientamento che, secondo noi, dovrebbe essere, invece, ostacolato.

Ma non si tratta, a mio giudizio, soltanto di una tendenza favorita. Esiste prima di tutto la questione delle garanzie di cui qui si è ampiamente parlato. Per brevità, non ritorno su di essa, però è evidente che questo è uno dei problemi che impediscono alle piccole e medie aziende di ottenere il finanziamento.

Ma, posto che di sola tendenza si tratti, bisogna assolutamente, a mio giudizio, operare per correggerla. Ecco la ragione, onorevole ministro, per cui con il nostro emendamento in sede di Commissione proponevamo che il 25 per cento dei finanziamenti fosse riservato ai comuni del centro-nord i cui indici di industrializzazione risultassero inferiori alle medie nazionali. In questo modo, noi pensiamo, si può effettivamente correggere una certa tendenza sbagliata, se soltanto di tendenza si tratti. Ma ella, onorevole ministro, in sede di Commissione ha respinto questo emendamento, non lo ha accettato e non vedo francamente come questa sua decisione possa essere considerata compatibile con una politica di equilibrato sviluppo che ella, attraverso i piani regionali di sviluppo, asserisce di voler ottenere.

In realtà, purtroppo, non si vuole correggere questa tendenza, non si vuol correggere questi sviluppi ad isole, perché tutto ciò fa

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

parte della politica voluta e determinata dai grandi gruppi industriali. Questo lo ripetiamo anche se ella ci ha già rimproverati di voler vedere il monopolio da tutte le parti, di voler vedere da tutte le parti in agguato questa forza che si oppone ad un certo sviluppo economico ed industriale del nostro paese.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BUCCIARELLI DUCCI

VACCHETTA. La realtà è che questi grandi gruppi capitalistici, questi grossi monopoli, hanno già fatto una loro scelta, che è di settore ed è anche territoriale, scelta che non si limita alla grande scelta nord-sud, ma che si articola nelle stesse regioni del nord. Quanto tale scelta poi influisca sul mercato della manodopera nel senso di mantenere bassi i livelli salariali, non ritengo sia questo il momento e la sede per analizzare; ma senza dubbio, disporre attorno ad un grande centro industriale come Torino di una larga massa di lavoratori a sottosalarario o disoccupati è certo un elemento di calcolo che rientra nei disegni dei grandi industriali e che, in parte notevole, ispira certe scelte ed orienta certe tendenze.

Il non voler introdurre correttivi, il respingere — così come si è fatto in Commissione — certi nostri emendamenti come quello dianzi citato, significa rendersi complici di una chiara manovra intesa ad impedire che determinati sviluppi della nostra economia e della nostra industria prendano un orientamento sano e democratico e risolvano stati di arretratezza e di depressione ormai giunti ad una fase cancerosa.

Se si osserva poi, dagli elenchi che abbiamo potuto consultare, come e in che misura sono andati buona parte dei finanziamenti, si ricava la certezza che non solo i grossi gruppi industriali hanno influenzato le scelte territoriali, ma hanno beneficiato direttamente o indirettamente dei finanziamenti stessi. E non parlo dei finanziamenti concessi alle grandi imprese industriali che s'insediano nel sud. Di ciò hanno trattato parecchi miei colleghi di gruppo, particolarmente l'onorevole Granati si è soffermato su questo strano modo di applicare una legge che dovrebbe garantire un finanziamento agevolato alle piccole e medie imprese e all'artigianato.

Voglio parlare, invece, di quelle aziende che probabilmente non appaiono, come appare la « Superga », notoriamente parte del gruppo

Pirelli, ma di quelle aziende che, pur collegate coi grandi gruppi industriali, non colpiscono la fantasia come la colpiscono i nomi citati prima dal collega Granati. Per esempio, la F.I.R.A., che, come ogni torinese sa (e non penso che gli altri italiani sappiano), è parte integrante del gruppo Lancia, ha ottenuto 250 milioni. Ora io mi domando come ciò si concili con gli scopi della legge n. 623. E badate: ripeto che questi 250 milioni sono stati dati alla F.I.R.A. non perché andasse ad insediarsi nel Mezzogiorno, ma per ampliare e migliorare i suoi impianti nella stessa Torino.

Scorrendo questo elenco incontriamo altre note conoscenze: per esempio, le fonderie Mandelli di Torino, di cui sono noti gli intimi legami con la Fiat, hanno avuto 80 milioni. E, se volessimo analizzare a fondo tutto l'elenco, di questi incontri potremmo certamente farne molti di più. Penso che su questa materia dovrebbe indagare anche la Commissione parlamentare di inchiesta sui monopoli, perché è proprio qui che dobbiamo vedere come si articola il monopolio e come riesce a determinare sul mercato e sull'economia italiana il suo peso e come riesca effettivamente ad impedire ogni genere di concorrenza.

L'elenco, ripeto, potrebbe continuare e, soprattutto, sarebbe molto interessante svolgere un'accurata indagine, dalla quale certamente si potrebbero ricavare altre precisazioni circa questi legami fra certe medie industrie e i gruppi monopolistici. Si capisce quindi meglio come tali legami costituiscano di per sé ottime garanzie, per cui, anche da parte degli istituti di credito l'inoltro della pratica di finanziamento non incontri le difficoltà e le remore che incontrano le autentiche piccole e medie aziende.

Che queste difficoltà e remore siano reali, lo dimostra un ordine del giorno dell'associazione dei piccoli industriali di Torino, ordine del giorno che sull'applicazione della legge n. 623 si esprime testualmente: « Udata e approvata la relazione del suo presidente in materia di finanziamenti alle industrie minori autorizzati con legge 30 luglio 1959, n. 623; preso atto delle numerose lamentele pervenute alla segreteria dell'associazione dalle aziende che hanno da tempo avanzato pratiche di finanziamento con la legge n. 623 presso i vari istituti all'uopo autorizzati, e che sono ancora in attesa di conoscerne l'esito per poter realizzare i programmi predisposti; rilevato che molte aziende minori non possono usufruire dei finanziamenti autorizzati... non avendo la possibilità di offrire le garanzie

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

richieste; avvertito che le pratiche già da mesi avviate non vengono perfezionate con la desiderabile necessaria sollecitudine... ». E l'ordine del giorno prosegue richiamando l'attenzione del Governo e della Camera su questo problema.

Mi pare, a questo punto, molto difficile dire che noi diamo la caccia ai fantasmi, che immaginiamo il monopolio da tutte le parti, che ragioniamo in base a schemi prefissati, dai quali non vogliamo assolutamente uscire. Queste cose non le diciamo solo noi; le dice l'associazione dei piccoli industriali, la quale, se non va troppo d'accordo con la Confindustria, non è certo una organizzazione diretta dal partito comunista.

Questa è la reale situazione che ci sta di fronte nel momento in cui andiamo a correggere determinate storture della legge.

Basta rianzare alla discussione avvenuta in Commissione per rendersi conto che non solo i comunisti e i socialisti prospettano l'esigenza di risolvere in sede parlamentare determinati difetti della legge n. 623 che sono stati bene individuati. Respingere i nostri emendamenti, dietro il pretesto che bisogna assicurare un ulteriore periodo di vita alla legge n. 623, non è un argomento che ci possa convincere, né che possa convincere l'opinione pubblica e i principali interessati, i piccoli e medi industriali. La nostra battaglia, se non riuscirà a convincere il ministro, che non riusciamo a capire perché resti ancorato a determinate posizioni, sarà indubbiamente valutata in tutta la sua portata dall'opinione pubblica e soprattutto dai principali interessati, che sono i piccoli e medi imprenditori, i quali seguono con la massima attenzione la discussione parlamentare e la sorte degli emendamenti da noi presentati e già respinti dalla maggioranza in sede di Commissione.

Noi continueremo la nostra battaglia, consapevoli della debolezza della posizione di quanti respingono le nostre richieste e che asseriscono non essere in questo momento né utile né necessario arrivare ad una rigida definizione del concetto di piccola e media industria.

Noi siamo convinti che troveremo nell'opinione pubblica, e soprattutto nel mondo dei piccoli e medi industriali, quei consensi che non possiamo ottenere in quest'aula. La battaglia che abbiamo iniziato e che continueremo nei prossimi giorni non sarà quindi inutile perché servirà a dimostrare sempre più chiaramente all'opinione pubblica l'acquisizione del Governo nei confronti di quei grossi monopoli industriali che, ripeto, non

sono un fantasma o un frutto della nostra immaginazione ma una dura realtà dell'Italia 1961. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 (2766).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Zoboli. Ne ha facoltà.

ZOBOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, quest'anno il bilancio della giustizia segna un aumento di tre miliardi e 26 milioni rispetto al bilancio dell'anno precedente. Potremmo anche, modestamente, rallegrarcene, se il momento del dicastero fosse, anche nel campo della spesa, di ordinaria amministrazione. Ma quando constatiamo che su questo settore della pubblica amministrazione incombe un impegno vasto di rinnovamento, allora dobbiamo convenire che anche quest'anno siamo mortificati nelle ristrettezze.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ai fondi stanziati in bilancio vanno aggiunti altri dieci miliardi previsti da un disegno di legge in discussione dinanzi al Parlamento.

ZOBOLI. Siamo tuttavia ancora lontani dal potere assolvere ai vasti compiti assunti e ai quali faceva riferimento lo stesso onorevole ministro nel suo discorso di replica alla discussione sul bilancio della giustizia dello scorso anno.

Troppo modesto è il contributo dello Stato a quel rinnovamento edilizio al quale ci siamo impegnati, anche per sollevare dagli oneri per la costruzione o l'ampliamento delle sedi giudiziarie i magri bilanci dei nostri comuni. Di fronte ai buoni propositi di reinserimento sociale, di rieducazione e di assistenza dei dimessi dal carcere sta uno stanziamento di appena 300 milioni per opera di prevenzione e per assistenza alle famiglie, cifra ancora troppo modesta. Quando ci accingiamo a quella vasta opera di ricostruzione dell'edilizia soprattutto carceraria in relazione alla nuova visione sulla pena, sulla sua finalità rieduca-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

tiva, sul trattamento economico dei carcerati, vediamo che anche lì abbiamo poco.

Penso, signor ministro, e riecheggio pensieri che avemmo in uno scambio di vedute in Commissione con l'onorevole Dominedò, che mentre per le altre esigenze della vita pubblica si è andati incontro con piani (e ne abbiamo avuti, fatti bene o male, per l'agricoltura, per la scuola, per le strade, per i lavori pubblici), potremmo anche accingerci una buona volta a fare uno sforzo per l'impianto di un piano organico anche per la giustizia. Era questa la considerazione a cui volevo arrivare nel rilevare l'andamento da amministrazione ordinaria, in relazione al settore della giustizia.

Rimanendo nel campo delle considerazioni economiche, mi richiamo ad un principio costituzionale che involge il problema del costo della giustizia, il problema dell'accesso alla giustizia che è condizionato alla spesa: questo costo deve essere inquadrato nella intenzione del rendere effettivo quell'accesso alla giustizia che è indicato nell'articolo 24 della Costituzione. La Costituzione vuole, ad esempio, che siano assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e per difendersi davanti ad una giurisdizione. Non possiamo affermare, almeno se non per dirci un'allegria bugia, che siamo all'altezza di questa indicazione.

Non possiamo dire, per esempio, che in sede penale la difesa d'ufficio, in sede civile il gratuito patrocinio siano quegli istituti che rispondono ai principi fissati nella nostra Costituzione. Bisogna rinnovarli radicalmente, con criteri e con regolamenti adeguati, talché questi istituti siano proprio rispondenti allo scopo e non rimangano delle *fictiones* del nostro sistema, nella pratica della vita di ogni giorno.

Il problema non si limita all'accesso alla giustizia per gli indigenti.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. La Costituzione parla di « non abbienti ».

ZOBOLI. Ritengo che anche i modesti possano essere presi in considerazione agli effetti dell'accesso alla giustizia.

In una società bene organizzata si deve garantire ai cittadini il diritto di agire in giudizio e, d'altra parte, bisogna riconoscere che l'attività giurisdizionale è un servizio pubblico, anzi una delle più fondamentali funzioni dello Stato, come quella, per esempio, della difesa dell'ordine pubblico, e come tale dovrebbe essere prestata senza particolari gravami economici.

Oggi che cosa avviene, invece? Su chi si accinge oggi ad un'azione giudiziaria incombe il labirinto delle spese e delle tasse giudiziarie.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il giudizio costa meno della metà dell'anteguerra, perché le spese non sono state rivalutate.

ZOBOLI. Non è detto che il progresso consista nel guardare la strada compiuta: il progresso è proiettato verso l'avvenire. Questo proprio secondo la Costituzione, al fine di rendere accessibile la giustizia a tutte le categorie.

Questo punto dolente è emerso in modo particolare in occasione dell'agitazione della classe forense in relazione al progetto Trabucchi sulle tasse. In quell'occasione fu riconosciuta l'esigenza che il rapporto tra fisco e processo debba essere completamente rivisto. Si avverte la necessità di un regolamento unificatore delle tasse giudiziarie.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Quell'agitazione riguardava soprattutto l'I.G.E.

ZOBOLI. Ella sa che in occasione di quell'agitazione sorta per l'I.G.E., si è andati più in là, non ci si è fermati alla questione dell'I.G.E. Questo dimostra quanto la classe forense sia sensibile al problema effettivo della giustizia. Io ho seguito l'esito di quelle riunioni con attenzione: in esse si è invocato un regolamento unificatore delle tasse giudiziarie, in modo che chi ricorre alla giustizia possa sapere preventivamente, con esattezza, quanto dovrà spendere, in relazione agli interessi per cui agisce.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Un preventivo...

ZOBOLI. Ella mi ha preceduto di un'incollatura. In effetti, si chiede una valutazione preventiva, che non è male che sia fatta, perché può portare a una scelta fra l'opportunità di una causa e una possibile soluzione transattiva in quelle fasi che ordinariamente precedono una lite civile.

Un secondo criterio da adottare è quello della proporzionalità: mi riferisco alla proporzionalità della tassazione in relazione al valore della domanda. Ciò consentirebbe molti vantaggi: 1°) ripartire con equità l'onere fiscale; 2°) consentire, nel campo di questa equità, l'accesso alla giustizia anche ai meno abbienti, ai più modesti, che deve pure essere oggetto di valutazione. La non equità è proprio in danno dei meno abbienti; 3°) questo risponderebbe a vantaggio della giustizia, in quanto rende più seria la richiesta in giu-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

dizio e la modera nei limiti dell'effettivo diritto. Scomparirebbero così tutte quelle domande avanzate a scopo impressionistico, in misura sproporzionata, perché si paga la stessa somma come tasse per una domanda esigua come per una domanda grande. Si allevierebbe, inoltre (questo è il quarto vantaggio), con il sistema della unificazione di queste tasse, tutte le cancellerie giudiziarie da una notevole parte di lavoro con la possibilità per i funzionari di dedicare la loro attività a qualche opera più proficua, ad utilizzare meglio il tempo anziché perderlo in infinite registrazioni, annotazioni, conteggi che oggi sono in atto con un coacervo di moduli, registri, bollettari, in cui ci si sperde.

Oggi, salvo che per la registrazione delle sentenze le spese sono identiche, quale che sia il valore ed in ogni grado di giurisdizione. È stato calcolato, ad esempio, che per un giudizio di pretura del valore di 30 mila lire il costo, compresa la tassa di registro, va oltre le seimila lire. Se poi si procede esecutivamente, il costo si raddoppia o si triplica. È evidente che il cittadino saggio in queste condizioni, specie se pensa che il recupero non è sicuro, trova una remora e, in sostanza, è portato a rinunciare a far valere il proprio diritto.

Altra osservazione. Agli effetti della ricerca della verità, vi sono delle forme fiscali che rendono aspra, faticosa questa ricerca che dovrebbe essere favorita e non ostacolata attraverso la libera esibizione delle prove documentali, che sono le più attendibili anche se non sono in regola con le leggi fiscali. A questo, ci si penserà dopo; terminata la controversia e resa giustizia, l'amministrazione finanziaria perseguirà, evidentemente, gli inadempianti. Ma, precludere *a priori* le possibilità di far valere dei documenti che possono essere decisivi ai fini della verità soltanto perché non in regola con il fisco, mi sembra che sia effettivamente un danno alla ricerca della verità, mentre il rimedio vi sarebbe con il mezzo che ho indicato.

Le imposte di registro sulle sentenze e sugli atti dedotti in giudizio dovrebbero essere esigibili, solo dopo che la sentenza è passata in giudicato, limitatamente a quei rapporti che la sentenza stessa non abbia dichiarato per qualsiasi ragione improduttivi di effetti giuridici. È assurdo che atti non soggetti a tassazione (e qui vengo ad un'altra categoria di spese) lo diventino solo nel caso, da considerarsi abnorme, in cui il cittadino sia obbligato ad esibirli in giudizio per far valere un suo diritto. È il caso dei cosiddetti

atti da registrarsi solo nella ipotesi di uso, quali le quietanze, i contratti fra i commercianti che normalmente praticano la nota quietanza lettera.

Deve essere poi rimossa (e qui sollevo il problema di certe responsabilità che sono astruse, dal momento che le tasse di registrazione sono dovute solo dalle parti contraenti, precisando quale di esse sia il debitore principale o chi sia obbligato in via solidale ma sussidiaria) l'ingiusta pretesa della responsabilità solidale dei funzionari, degli avvocati, dei magistrati e dei procuratori.

Devo fare alcune osservazioni anche nei riguardi di un recente istituto, che indubbiamente sarà stato posto in essere con buone intenzioni, ma che finora sembra abbia dato dei frutti pericolosi. Intendo riferirmi all'istituto per le vendite giudiziarie istituito con decreto ministeriale del 20 giugno 1960. Io comprendo l'intendimento che l'ha ispirato di portare una disciplina conforme in tutte le sedi. In pratica, però, l'istituto delle vendite giudiziarie ha portato ad un aggravio di spesa, a una dispersione del rendimento delle esecuzioni mobiliari che sono già una così triste e penosa cosa.

Nella mia regione, nell'Emilia, da circa un anno è stabilito nella circoscrizione della corte d'appello di Bologna l'istituto vendite giudiziarie. Esso si impone in forma esclusiva pretendendo che non siano mai delegati alla vendita gli ufficiali giudiziari e i cancellieri. E questo è in contrasto con le norme dell'articolo 534 del codice di procedura civile. Infatti, l'articolo 31 del regolamento prevede che i compensi dovuti all'istituto vendite vadano in ogni caso ad esso, anche se la vendita è eseguita dal cancelliere o dall'ufficiale giudiziario. Questo non è giusto, tanto più che le vendite effettuate da tali istituti gravano in misura esagerata sulle spese di esecuzione che, in definitiva, si scaricano sui debitori esecutati. Vengono riconosciute da questo decreto ministeriale all'istituto vendite percentuali troppo alte, e precisamente: in caso di vendita il compenso è del 14 per cento; per la vendita di autoveicoli l'istituto percepisce un compenso dell'8 per cento; in caso di assegnazione l'istituto percepisce il 7 per cento calcolato sul prezzo di stima fissato a norma dell'articolo 535 del codice di procedura civile. Inoltre all'istituto vendite il creditore procedente è tenuto a versare forfettariamente per spese di bollo e spese generali di gestione le seguenti somme: fino a 50 mila lire, lire 2 mila; fino a 100 mila, lire 2.500; fino a 500 mila lire, lire 3.500. In

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

tal modo in caso di vendita l'istituto percepisce una percentuale lorda che arriva al 17 per cento, a cui si aggiungono poi compensi per la custodia, per il trasporto delle cose pignorate, ecc.

Per le spese di trasporto il decreto ministeriale lascia ai singoli giudici dell'esecuzione di determinare le tariffe. Così si è verificata una grande varietà e diversità da pretura a pretura. In alcune le tariffe sono contenute in limiti sopportabili, in altre no. Si impone almeno un intervento ministeriale per ottenere una uniformità di tariffe. Ho sentito il dovere di fare queste critiche sull'esperienza fresca, ma già negativa di questo istituto.

Nel campo del diritto privato e del codice di procedura civile ritengo che siano valide ancora le osservazioni che ebbi occasione di svolgere nella discussione dei bilanci degli scorsi anni, e che non ripeto, per una più rapida amministrazione del processo civile e in modo particolare per quanto attiene alle controversie in materia di lavoro.

Nella discussione del bilancio dello scorso anno il ministro guardasigilli convenne che la legislazione attuale non risponde al momento, gravata com'è dalla bardatura di leggi di un sistema sorpassato. Penso che la riforma dei codici a cui vi siete accinti, che però finora non ha dato, a mio avviso, dei grandi risultati, non sia sufficiente.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. L'abbiamo presentata al Parlamento da un anno.

ZOBOLI. Ne parleremo, signor ministro. Io penso che questa riforma dei codici non è sufficiente se non viene rimossa questa bardatura di leggi superate. In questo consiste il dissenso tra noi e voi, perché questa bardatura grava sulla vita sociale, politica e civile del nostro paese. È qui che il Governo ha il suo punto di resistenza, è qui che il Governo mantiene la sua politica conservatrice.

Ad esempio, che efficacia e che senso può avere la riforma del codice penale se non è accompagnata dalla riforma totale del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che risale al 1931? Prendiamo ad esempio l'articolo 2 di quel testo unico: esso è da riportarsi al sistema politico da cui ha avuto vita e non è riproducibile in un sistema democratico. In effetti, l'articolo 2 si traduce in un potere legislativo del prefetto che ne fa uso per emanare ordinanze...

AMATUCCI, *Relatore*. È intervenuta in merito la Corte costituzionale.

ZOBOLI. La Corte costituzionale si è limitata a giudicare la fattispecie. Tanto le

bastava. Ma dell'articolo 2 fanno uso i prefetti per emettere ordinanze a carattere permanente. Questo articolo 2, che prende per spunto le necessità della pubblica incolumità, si presta ad abusi sistematici, perché col pretesto della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica si violano sistematicamente i diritti di libertà.

È inutile che vi faccia degli esempi, perché tutti i giorni viviamo questa esperienza. Vediamo, ad esempio, prefetti che si preoccupano della diffusione dell'*Unità*, come se l'*Unità* ai sensi dell'articolo 2 fosse il torrente che straripa o il vulcano che emette il magma o addirittura il terremoto che mette in pericolo la pubblica incolumità.

Potremmo anche ridere sopra questa applicazione meschina dell'articolo 2, ma non possiamo ridere sulla sorte di quei cittadini che si vedono costretti a rispondere davanti al giudice penale proprio in conseguenza dei poteri che l'articolo 2 attribuisce al prefetto.

Per quanto riguarda la riforma del codice penale, penso che sia anche opportuno consentire al cittadino — che per l'articolo 5 del codice penale ha l'obbligo di conoscere la legge — di essere veramente in grado e in condizione di conoscere la legge. Oggi viviamo in un giungla di leggi, le più disparate, le più settoriali, senza nessuna visione di insieme che renda possibile la loro conoscenza, persino ai più sperimentati, ai tecnici. Figuriamoci come si trova il povero cittadino, l'uomo della strada, che ai sensi dell'articolo 5 non può ignorare la legge. Occorre pertanto dare almeno, attraverso una disposizione ordinata, una serie di testi unici che raggruppino le varie materie, la possibilità di avere una facile conoscenza della norma, ed una conoscenza che sia certa, perché vi sono anche delle norme in contraddizione.

Signor ministro, è stato presentato al Senato, il 24 febbraio dell'anno scorso, il disegno di legge n. 1018, che concerne delle modifiche al codice penale. Dico subito che, visto nel suo insieme, non ha l'aspetto di una riforma del codice penale, quale è necessaria.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma il disegno di legge si intitola soltanto: « Modifiche... ».

ZOBOLI. Siamo purtroppo ancora nel campo delle modifiche limitate.

Vogliamo avere un punto di partenza per la fatica dell'ammodernamento e della democratizzazione della nostra legge? Vogliamo fare la considerazione che il codice Rocco del 1930 si inquadra nella ideologia di uno Stato totalitario, che indubbiamente aveva una di-

versa concezione dei rapporti tra Stato e cittadini? È un codice che non consente al giudice moderno, quale noi lo vogliamo, un vasto campo di apprezzamento, che con quel suo sistema drasticamente aritmetico dei limiti di pena non consente al giudice l'applicazione di criteri di equità mettendolo infinite volte in conflitto con la propria coscienza.

Il codice Rocco è stato concepito esclusivamente in vista della difesa sociale, ma il criterio delle pene che esso segue è un criterio fallace, perché non è la misura della pena che trattiene il crimine. Il delinquente fa calcolo non sulla maggiore o minore gravità della pena ma sulla speranza dell'impunità. Di qui la necessità della prevalenza dell'azione preventiva su quella repressiva.

Diminuire il coefficiente di impunità, ecco il problema. Ho provato sgomento quando ho letto i discorsi dei procuratori generali alla inaugurazione dell'anno giudiziario: a Milano, su 23.472 sentenze del giudice istruttore, ben 21 mila si sono chiuse contro ignoti; a Messina, su 3.172 reati contro il patrimonio, 3.086 risultano commessi da ignoti; a Venezia, su 21.006 reati contro il patrimonio, 19.368 sono opera di ignoti; a Bari, su 2.831 denunce 2.597 si sono chiuse contro ignoti.

È dunque lecito domandarsi cosa ci stia a fare la polizia nel nostro paese e come venga impiegata. Ella potrà rispondermi, signor ministro, che è solo il ministro della giustizia; ma io in questo momento parlo al Governo in sede collegiale. Noi pensiamo che sarebbe il caso di adoperare la polizia per la repressione dei crimini comuni, anziché adoperarla, come si usa oggi così largamente, così abbondantemente, così sistematicamente, nella difesa del cosiddetto ordine pubblico, cioè per reprimere manifestazioni politiche svolte da galantuomini i quali avanzano sempre giuste rivendicazioni in campo sociale, altrimenti queste rivendicazioni non troverebbero consenso. Il mezzo più efficace, quindi, non consiste nella misura della pena (codice Rocco), bensì nella diminuzione delle statistiche relative ai reati comuni, e soprattutto in un uso meno specioso della polizia.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ne consegue che bisogna sviluppare la polizia.

ZOBOLI. Basterebbe invertire le proporzioni in cui la si usa oggi: bisognerebbe cioè adoperarla un po' meno per reprimere manifestazioni di contadini che rivendicano patti agrari, di operai, di maestranze che rivendicano contratti di lavoro, ed adoperarla un

po' di più per sorvegliare coloro che agiscono, non alla luce del sole, ma durante le ore notturne. Indubbiamente in tal caso quelle statistiche dei procuratori generali cambierebbero molto.

Desidero poi fare un rapido esame di quelle modifiche che sono state proposte al codice penale. Rilevo anzitutto che resta ferma la pena dell'ergastolo. Ora, onorevole ministro, quando io chiedo l'abolizione della pena dell'ergastolo dal sistema punitivo del nostro paese, lo faccio non per una considerazione a carattere pietistico, ma per un motivo di armonia legislativa. Il carattere finalistico della pena affermato nella nostra Costituzione non si concilia con la reclusione perpetua: non avrebbe scopo la rieducazione del condannato senza la possibile previsione del suo reinserimento nella società.

Devo per altro riconoscere che nelle modifiche proposte vi sono anche dei miglioramenti, come ad esempio per l'articolo 2, dove, in tema di successione delle leggi penali, leggi eccezionali e leggi temporanee, si è modificato, e si è modificato in meglio. Così all'articolo 23 si è rimosso quel termine di un anno per l'ammissione del recluso al lavoro all'aperto: è una decisione giusta, giacché in questo modo si rende subito valida la funzione rieducativa della pena. Analogamente all'articolo 41 in ordine al concorso delle cause si sono introdotte modifiche che correggono l'incongruenza del testo attuale di questo articolo. Vi è poi una modifica all'articolo 51 che andrebbe ugualmente bene, quella che stabilisce l'esclusione dell'ordine manifestamente criminoso dalla discriminazione. Ma mi dite che senso ha, che significato ha in concreto, quando poi abbiamo la sbarra dello articolo 16 del nostro codice di procedura penale che la neutralizza, quell'articolo 16 del codice di procedura penale per cui per i reati comuni commessi dalla pubblica sicurezza con l'uso delle armi si richiede l'autorizzazione?

Questa fu una norma introdotta dal fascismo per rendere impossibile l'accertamento delle responsabilità per reati commessi in servizio di pubblica sicurezza. Dal punto di vista giuridico è la sovrapposizione di un atto amministrativo sull'azione penale, quindi la sovrapposizione di un atto amministrativo su quello giurisdizionale. Tutto questo è nella concezione di una legislazione fascista volta a mantenere l'esercizio del potere in dispregio delle garanzie e dei diritti civili. L'impronta littoria di questa disposizione è espressa (è bene leggerla) nella relazione che accompa-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

gnò la norma, dove le ragioni contrarie all'articolo 16 venivano dal ministro Rocco definite come « dei vecchi pregiudizi assorbiti con le dottrine democratiche ». Basta questo a far vedere la natura di questa norma, introdotta in manifesto dispregio dei « pregiudizi » assorbiti con le dottrine democratiche.

È sintomatico notare che l'esigenza dell'abrogazione dell'articolo 16 del codice di procedura penale sia stata sentita, tanto è vero che ne è stata proposta l'abrogazione subito dopo la liberazione. Nella prima legislatura è arrivata a completare perfino il suo *iter* in un ramo del Parlamento. Comunque, è una riforma necessaria perché la coscienza democratica del nostro paese, anche alla luce di ciò che avviene giornalmente, reclama che cessino episodi dolorosi come quelli che sono costati troppe vite umane ingiustificatamente, come a Modena, a Reggio Emilia, a San Donaci ed in altri centri della nostra penisola. Sono episodi dolorosi, questi, che devono finire e che costituiscono una vergogna per la nostra democrazia. Questi episodi vengono facilitati proprio per la permanenza di questo privilegio dell'articolo 16, che rende meno cauta la scelta dei mezzi che deve usare la forza pubblica. È perfettamente inutile riformare un articolo 51, se si lascia sopravvivere l'articolo 16 del codice di procedura penale.

Continuando in questo rapido *excursus* delle proposte di modifica di cui abbiamo preso atto, concordo con il ritorno alle vecchie norme degli articoli 91 e 94 del codice penale sulla facoltà di diminuire la pena nel caso di reato commesso in stato di ubriachezza, eliminando nell'articolo 94 l'inutile aggravante per l'ubriachezza abituale.

Per quanto riguarda i delitti contro la personalità dello Stato, sono stati aboliti gli articoli 272 e 274. È stato anche abolito il 364, che era una vergogna nel nostro codice: si tratta dell'articolo che obbligava il cittadino a fare la spia, a rendersi delatore dei delitti contro la personalità dello Stato. Ma rimane ancora in vita, purtroppo, il complesso delle norme del codice del 1930 che sono state dettate proprio da una diversa concezione dei rapporti fra Stato e cittadino. Quindi, si è fatto qualcosa, ma è ancora poco: si è fatto soltanto il minimo per eliminare certe norme che erano in conflitto con la decenza del nostro codice.

MANCO. Perché non rilegge bene il codice russo sui delitti contro la personalità dello Stato? Io vorrei proprio essere ragguagliato da lei sulla legislazione penale russa

in materia di delitti contro la personalità dello Stato.

ZOBOLI. Merita una risposta una domanda seria, ma non un luogo comune come il suo.

È stato abbassato il limite di pena per l'oltraggio a pubblico ufficiale, ma rimane sempre, in relazione all'articolo 341, la spropositata estensione della qualifica di pubblico ufficiale fino ad urtare col senso della concretezza.

Per quanto riguarda i reati contro l'amministrazione della giustizia, non appare opportuna la modifica dell'articolo 371, che è aggravato, rispetto all'attuale 371, con l'esclusione della possibilità, nel caso di giuramento deferito d'ufficio, della ritrattazione del falso prima della sentenza definitiva. Penso, invece, che la norma attuale sia più utile, innanzitutto perché ammette la respiscenza, il che facilita la ricerca della verità. Questi motivi consigliano il mantenimento dell'attuale formula dell'articolo 371.

Così pure trovo giusta la rivalutazione che si fa della vita umana nella modifica dell'articolo 589 in materia di omicidio colposo. Una volta ebbi ad osservare che l'incendio colposo (quindi, la distruzione di un bene materiale) era punito con una pena doppia dell'omicidio colposo, cioè della distruzione della vita. Ora si è rivalutata la vita umana. Questa modifica, con l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli ammessi alla circolazione, contribuirà ad un migliore regolamento delle cautele e degli obblighi e al rispetto dell'incolumità della persona nel traffico stradale che ogni giorno assume proporzione più vasta.

Opportuna trovo anche la modifica proposta all'articolo 220 che regola meglio la disciplina del ricovero di condannati in case di cura e di custodia, poiché non vi è senso di far fare prima all'ammalato tutta la galera e poi mandarlo in casa di cura. Indubbiamente è logico che si anticipi l'esecuzione della cura. Con il vecchio codice invece si anticipa l'esecuzione delle pene.

Apprezzabile è l'integrazione contenuta nel capoverso che conferisce al giudice di sorveglianza il potere di sostituire la pena con la corrispondente permanenza del condannato in casa di cura.

Nel progetto di modifica vi è poi la configurazione della responsabilità obiettiva, in contrasto con il principio della responsabilità personale fissato nell'articolo 27 della Costituzione. Con la modifica all'articolo 116 sul

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

concorso minore si è provveduto solo a una diminuzione di pena...

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella ricorderà le varianti in materia di stampa. L'articolo sulla responsabilità personale e obiettiva è già stato mutato dal Parlamento.

ZOBOLI. In materia di stampa, sono interessanti le riforme portate al codice penale.

Non condivido la modifica all'articolo 157 riguardante la prescrizione per i reati minori. Il prolungamento dei termini, in rapporto allo scaduto interesse punitivo, è inutile. D'altra parte, si ha la sensazione che questo inasprimento ponga a carico degli imputati il ritardo della giustizia. Mi sembra che prolungare le prescrizioni, non faccia che incoraggiare la pigrizia dei procedimenti.

Penso che la riabilitazione debba avvenire di ufficio e non a richiesta, anche in considerazione che l'inserimento del cittadino nella società è un interesse della collettività e non del privato.

Sono poi contrario all'inasprimento di cui al capoverso dell'articolo 180, che vorrebbe la revoca facoltativa se la persona riabilitata commette un delitto non colposo punito con una pena non inferiore ai tre anni. La riacquistata riabilitazione è un grande patrimonio, che merita un diverso trattamento. Il riabilitato dovrebbe essere riammesso a godere della sospensione condizionale della pena.

Dovrebbe essere inoltre modificato l'istituto della recidiva, consentendo al giudice di escludere l'aggravante quando lo permetta la tenuità del primo reato.

Non dovrebbe più sussistere la privazione dei diritti elettorali a danno dei cittadini che abbiano espiato la pena. Poiché la pena ha una funzione rieducativa e questa rieducazione ha come fine il reinserimento nella società, rendere impossibile tale reinserimento significa svuotare di contenuto la stessa funzione rieducativa della pena.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Occorre la certezza che il fine rieducativo della pena sia stato raggiunto: altro è la fiducia, altro è la certezza.

ZOBOLI. Occorre tener conto, per meglio inquadrare il problema, che il significato dei diritti elettorali si è andato allargando. Occorrerebbe quindi vedere quali categorie di reati escludono dal voto e quali no, perché la privazione dei diritti elettorali per troppi reati lede le finalità stesse della legge. Per avere significato, la pena, quando fosse scontata, dovrebbe consentire la riammissione al godimento dei diritti elettorali, almeno in molti casi.

Si tratta di un principio di rinnovamento e di ammodernamento della legislazione, adottato nel codice penale sovietico, che sta ad indicare la fiducia concreta che si ripone in chi ha espiato la pena.

Nel nostro codice penale vi è poi un articolo, il 503, che proprio non riesco a comprendere come possa sopravvivere, ove si tenga conto che esso è chiaramente incompatibile con l'articolo 40 della Costituzione. Analoghe considerazioni valgono per l'articolo 502.

L'astensione dal lavoro non è più raffigurabile, oggi, come un illecito penale: quella norma va quindi abrogata, per evitare che si ripetano sentenze come quella di Palermo, ove magistrati legati alla lettera, anzi al fossile della lettera (anche la lettera del codice può fossilizzarsi) hanno condannato dei cittadini in virtù dell'articolo 503.

Alcune considerazioni voglio svolgere in relazione alla stampa. L'innovazione apportata all'articolo 596-ter (che istituisce la facoltà di ricorrere ad un giurì per i reati contro l'onore) richiama la necessità di rivedere il complesso delle norme che regolano in questa materia l'attività della stampa e che investono la posizione dei direttori dei giornali e dei periodici.

Si tratta di rivedere quelle norme soprattutto in relazione all'inasprimento di pena, di cui dobbiamo valutare il significato e la portata, previsto dall'articolo 13 della legge sulla stampa del 1948, che rende addirittura insostenibile la posizione dei direttori dei giornali e si traduce in una misura liberticida.

Se è vero che il legislatore ha inteso tutelare con l'articolo 13 il diritto all'integrità della reputazione dei privati, è da osservare che con le innovazioni dell'articolo 596 sono previsti tre mezzi per la difesa di quel bene. Il primo, di cui all'articolo 8 della legge sulla stampa, è quello che impone l'obbligo della rettifica, e in forma cogente perché in caso di inadempienza vi è la sanzione penale; il secondo è il giurì d'onore; il terzo è quello formalistico.

Chi veramente tenga alla propria onorabilità, in un mondo di galantuomini, sceglie i primi due mezzi; il terzo chi lo adopera nella vita pratica?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Abbiamo accolto un voto della federazione della stampa.

ZOBOLI. Questo non esclude che io la pensi a mio modo.

Dunque, dicevo che il galantuomo sceglie gli altri due mezzi. Chi ricorre al mezzo per cui il direttore di giornale viene colpito con la

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

sanzione penale da 1 a 6 anni (siamo quasi al livello della rapina, del furto aggravato), è mosso, nell'ipotesi ottimista, da sentimenti di vendetta o peggio, nell'ipotesi pessimistica, da vedute iugulatorie e ricattatorie; sentimenti, questi, che non possono essere incoraggiati da una legge.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il giuri è volontario; se non è accettato restano gli altri due mezzi.

ZOBOLI. Ho fatto la distinzione fra galantuomini e no e credo risponda alla logica. Faccio una questione di scelta: da una parte vi è la scelta e dall'altra la permanenza dell'inasprimento assurdo, esasperato della pena.

Nel 1948, in un periodo di formazione giuridica, potevano esservi ragioni di costume ad ispirare il legislatore ed appunto questa legge ha tutte le caratteristiche sostanziali di una legge a carattere eccezionale per far fronte a qualcosa che allora si riteneva impellente e necessario, quello di un periodo di formazione e di ritorno alle libertà democratiche, in cui collocare un ostacolo allo straripare della parola in danno della reputazione. Il provvedimento, sotto questo aspetto, è da considerarsi eccezionale e temporaneo. Oggi, in sostanza, il cittadino è protetto sufficientemente nel suo prestigio ed è iniquo insistere nell'asprezza dell'articolo 13 della legge sulla stampa. Penso che sia il caso di ritornare alla norma comune, quella dell'articolo 595 del nostro codice. Insistere in questa asprezza di pena fa pensare che ancora si voglia considerare la stampa minorenni, incapace di esprimersi, senza ancora un proprio costume dopo dodici anni di esercizio della libertà. Questo non è nella realtà: la stampa un costume se lo è dato, la stampa ha raggiunto la maggiore età. Insistere, perciò, in certe forme di persecuzione della libertà di stampa mi sembra ci faccia ricadere all'epoca del progetto Moro, al cui pensiero rabbrivisco, perché conteneva addirittura dei principi immorali, come quello della sanzione economica riparatoria d'ufficio, che colpiva il direttore di giornale che cadeva nel reato di diffamazione. Un principio immorale, ho detto, perché l'onore e la reputazione non sono mai stati, nella nostra tradizione giudiziaria, computati in moneta.

In questa sede io ripropongo il problema della opportunità del mantenimento dell'articolo 13, di ritoccare la legge sulla stampa o di eventualmente tornare al codice comune.

Dopo questo breve *excursus* sul codice penale, il discorso diventa più impegnativo per quanto riguarda la riforma del codice di procedura penale; una riforma che si impone in

forma radicale. Qui non è questione di ritocchi o di modifiche. Il codice di procedura penale ha una grande importanza, perché è quello più collegato al sistema politico.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma la Camera lo ha modificato ampiamente in decine di articoli.

ZOBOLI. Ciò è ancora del tutto insufficiente e non è su quella linea che noi auspichiamo.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Comunque, l'argomento è stato già portato in Parlamento e la riforma è già stata legislata sei anni fa.

ZOBOLI. Pur con tutti quei ritocchi che ha avuto, ella, signor ministro, che ha così a cuore l'opera di rinnovamento della nostra giustizia, deve convenire che il codice di procedura penale traduce ancora un determinato sistema, poiché si tratta del codice più politico e di quello più direttamente collegato all'epoca in cui si è espresso. Tanto è vero che Rocco lo definiva con orgoglio come il più fascista dei codici.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Tutto allora era fascista, e voi vorreste che tutto fosse comunista.

ZOBOLI. Noi vogliamo un codice democratico, che vada al passo con la Costituzione. Questo è il termine di paragone: non è difficile prendere la Costituzione, leggerla e vedere se le leggi rispondono ad essa.

Ora, io ritengo che in tema di codice di procedura penale non si tratti più di modifiche, ma di scelta. Dobbiamo, per esempio, vedere se è opportuno mantenere il sistema inquisitorio o piuttosto andare verso il sistema accusatorio. Dobbiamo vedere se convenga rimanere nel sistema istruttorio, senza l'intervento della difesa, o se invece dobbiamo andare verso un sistema istruttorio che stabilisca la garanzia della parità dei diritti e la possibilità del contraddittorio. Dobbiamo vedere se l'articolo 24 della Costituzione poggia più sul sistema inquisitorio dell'istruttoria o invece sul sistema accusatorio, quell'articolo 24 che dice che la difesa è un diritto inalienabile in ogni stato e grado del procedimento. Dobbiamo vedere, infine, se l'articolo 24 della Costituzione non reclami a gran voce la regolamentazione, anche nell'istruttoria, del diritto della difesa di essere presente.

Il sistema inquisitorio ci ha portato ai risultati opposti a quelli che si prefiggevano di raggiungere i propugnatori di questo sistema. Esso comprime oggi inutilmente (e sotto questo avverbio io metterei un rigo di sottolineatura) le garanzie della difesa dando la dire-

zione della istruttoria all'accusa, il che comporta le seguenti conseguenze: 1°) è la fonte principale degli errori giudiziari; 2°) ritarda il procedimento, mentre i sostenitori del sistema inquisitorio portavano a sostegno della loro tesi proprio la sua speditezza. Basta fare un confronto della rapidità con cui marciano i processi nei paesi in cui vige il sistema accusatorio con la lentezza con cui camminano i nostri processi, per constatare che cosa rappresenti per noi l'aver adottato il sistema inquisitorio.

L'istruttoria fatta con il sistema inquisitorio, con indirizzo unilaterale, senza il contraddittorio, senza le garanzie dovute costringe spesso a rifare l'istruttoria in dibattimento, come abbiamo potuto vedere in certi processi che hanno recentemente dominato le cronache dei giornali e che hanno fatto aumentare la loro tiratura per mesi e mesi. Questo è il frutto del sistema inquisitorio: le istruttorie si debbono rifare in dibattimento. Queste lungaggini evidentemente possono essere evitate.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella non vuole il dibattimento pubblico?

ZOBOLI. Perché mi vuol far dire questo? Io voglio soltanto garanzie che possano rendere efficace il dibattimento pubblico, non per farlo diventare un'accademia, con una prova cristallizzata, una mummia dinanzi alla quale dobbiamo passiva riverenza. Noi lamentiamo il disprezzo pel cittadino insito nell'attuale sistema inquisitorio, nel quale una delle parole d'ordine è il segreto istruttorio.

Questo segreto è solo al servizio dell'autorità e a tutto disprezzo del cittadino. L'articolo 27 parla della presunzione di innocenza. L'imputato ha diritto ad essere considerato un innocente finché non vi sarà una sentenza definitiva passata in giudicato. Il primo atto di rispetto a questo articolo è che il cittadino che ha la disavventura di avere una grana con la giustizia penale è raggiunto dal mandato di comparizione in foglio aperto. Me lo dite voi dove va a finire la onorabilità di questo cittadino che nella portineria del suo palazzo trova un foglio aperto dal quale si apprende che egli è imputato di truffa o di appropriazione indebita? E magari dieci mesi o un anno dopo si verifica che questa imputazione era nella fantasia del denunciante. Come è rispettata la presunzione di innocenza di questo cittadino? Sono piccoli esempi di come cammina e quali interessi difenda il segreto istruttorio.

Un'altra questione non certamente delle ultime è quella che riguarda i diritti di libertà. Cosa ci dicono in proposito le statistiche?

Tre dati, uno dei quali l'ha indicato l'anno scorso l'onorevole ministro. 1°) I detenuti in attesa di giudizio sono quattro volte il numero dei detenuti in espiazione di pena, mentre dovrebbero essere in proporzione inversa, in quanto dovrebbe essere rapido il passaggio dallo stato di detenzione in attesa di giudizio a quello di espiazione della pena; 2°) tutte le statistiche che ho consultato e che riguardano un cinquantennio della nostra vita giudiziaria indicano che le assoluzioni in giudizio penale si aggirano sul 50 per cento; in parecchi anni superano questa percentuale, mentre rimangono al di sotto in pochi anni. E mi riferisco alle cause non contro ignoti; 3°) come ha detto il ministro l'anno scorso, gli imputati colpiti da mandato di cattura obbligatorio e poi assolti in giudizio sono il 15 per cento; gli scarcerati per degradazione di reato o riduzione di pena per le attenuanti sono l'8 per cento, di modo che — questo è importante — il 23 per cento dei cittadini sono inutilmente privati della libertà in attesa di un giudizio penale in seguito a mandato di cattura obbligatorio. Cosa dobbiamo dedurre? 1°) Che troppe persone, che poi vengono assolte, subiscono la detenzione preventiva; 2°) che troppo dura il carcere preventivo.

Noi dobbiamo invece aderire al principio che l'arresto preventivo non è anticipazione di pena, perché una simile tesi urterebbe contro la presunzione di innocenza. L'arresto preventivo deve essere quindi soltanto una cautela fondata sul timore che l'imputato si sottragga alla esecuzione della pena. Come principio, l'imputato deve comparire in giudizio a piede libero. Bisogna quindi tradurre in norma l'obbligo del magistrato di indicare sulla motivazione dell'ordine di cattura (articolo 111 della Costituzione) le ragioni speciali che fanno temere la fuga.

Per quello che poi riguarda l'arresto facoltativo preventivo, vi sono due norme che, secondo me, non dovrebbero trovare posto in un codice penale moderno: mi riferisco agli articoli 241 e 254, anche se modificati (perché prima vi era anche la famosa ragione sociale) della legge 18 giugno 1955. Questi due articoli dicono, in sostanza, che si deve tener conto, sia per l'arresto di polizia (241) sia per il mandato di cattura facoltativo (254), delle qualità morali della persona. Ciò dovrebbe evitare ogni disparità di trattamento, problema che si pone in tutta la sua evidenza quando questa valutazione è affidata alla polizia (articolo 241). Vi immaginate, onorevoli colleghi, la valutazione poliziesca della qualità morali del cittadino? Penso che questa nor-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

ma dovrebbe essere tolta rapidamente dal nostro codice penale.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Oggi le dà fastidio tutto, vuol distruggere tutto. Ha scelto la giornata adatta: proprio il 14 luglio!

ZOBOLI. Onorevole ministro, capita una volta l'anno di discutere il bilancio. Ci sfoghiamo!...

Per quanto riguarda i termini della carcerazione preventiva, bisogna applicare con più esattezza l'articolo 13 della Costituzione secondo cui è la legge che stabilisce i termini massimi di carcerazione preventiva, e bisogna anche ridurre questi termini, checché ne dicano i procuratori generali. La norma sulla decorrenza dei termini deve valere anche rispetto alle ulteriori fasi del giudizio, perché il mandato di cattura alla fine di una istruttoria è in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione, perché la sentenza di rinvio a giudizio non esprime uno stato definitivo, che si ha solo col passaggio in giudicato della sentenza.

Occorre inoltre eliminare l'istituto della cauzione (articolo 282). Nel 1961 sottoporre a cauzione per libertà provvisoria è veramente anacronistico. Questo istituto ai nostri giorni sa di trapassato! Esso inoltre si presta a disparità di trattamento (il povero non ce la fa, il ricco sì) ed è inutile, perché sono sufficienti gli obblighi di sottomissione contenuti nell'articolo 282.

E veniamo alla parte della polizia nell'istruttoria. Nella pratica la polizia ha assorbito l'iniziativa delle indagini per la ricerca del colpevole, mentre questa funzione del magistrato è conferita al pubblico ministero attraverso la dizione facoltiva dell'articolo 232, per cui il procuratore della Repubblica può procedere agli atti di polizia giudiziaria direttamente o a mezzo degli uffici di polizia giudiziaria. Occorre pertanto dissipare questo equivoco e stabilire una norma che stabilisca in modo chiaro che deve essere l'autorità giudiziaria ad avere la effettiva direzione delle indagini.

Circa il sistema dei compensi ai periti, osservo che esso, essendo fondato sul tempo, finisce per ritardare la procedura. Occorre pertanto rivedere il sistema prendendo a base del pagamento la prestazione.

Concludo sopra il codice di procedura con una parola sul decreto penale ed un'altra sull'articolo 3 della Costituzione.

Occorre migliorare il decreto penale rimuovendo dall'istituto la esecutorietà del de-

creto per la mancata comparizione in dibattimento dell'opponente e la possibilità della *reformatio in peius*. Il primo mezzo ha l'aspetto di essere una euforia amministrativa; il secondo può far pensare ad una cosa che non si deve mai pensare del giudice, cioè che egli abbia agito con ripicca per il non accettato decreto.

Spezzo poi una lancia per l'ammissione delle donne in magistratura, in applicazione dell'articolo 3 della Costituzione. Ormai le donne nel settore della giustizia hanno dato buona prova: sono da mezzo secolo in professione, sono nei tribunali per minorenni, sono nelle giurie popolari in corte di assise, sono — ultimo provvedimento — nelle cancellerie giudiziarie. Se hanno dato finora buona prova, non vi è ragione per non completare questo adempimento dell'articolo 3 della nostra Costituzione.

Vi è un ultimo problema che riguarda il codice di procedura, ed è un problema che è stato molto dibattuto nei congressi giuridici. L'opinione generale è che il sistema in vigore per le corti di assise non abbia dato buona prova, e che debba essere sostituito da un mezzo più valido: in ordine a questo mezzo i congressi giuridici di Trieste, Bologna, Palermo si sono orientati secondo due tendenze: la prima è per un collegio composto esclusivamente di magistrati nella forma dell'alta corte criminale, o per la devoluzione a sezioni ordinarie di tribunale o di corte di appello, quindi a magistrati ordinari, dei giudizi; l'altra è per il ritorno ai giurati popolari.

Io penso che un sistema democratico non possa non essere a favore della giuria, che è l'evidenza della democrazia; e questo anche in rispetto del principio secondo cui la giustizia appartiene al popolo. La storia del nostro paese dimostra che la giuria, la quale ha funzionato dall'unità sino al 1931, cioè fino al fascismo, ha adempiuto sempre egregiamente il suo compito. Il fascismo ha poi sostituito ad essa il sistema dello scabinato, e ciò per ragioni di opportunità politica, in quanto il regime non poteva non sentire avversione per i giudici popolari. Per altro non si è spinto al punto di negare il principio che per i fatti più gravi il giudizio appartiene alla collettività, ed è così arrivato all'ibrido dello scabinato; il quale presenta due inconvenienti: o l'adesione senza convinzione del giurato popolare alla tesi del magistrato...

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Può essere anche convinto.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

ZOBOLI. ... o molte volte, se i giurati si ribellano e formano maggioranza, le sentenze suicide, che tutti conosciamo assai bene.

La riprova che la giuria rappresenta proprio la soluzione logica nel regime democratico la si è avuta nel 1946, quando il Gabinetto De Gasperi presentò il disegno di legge per la riforma delle corti di assise attraverso il sistema della giuria popolare; nella relazione era denunciata chiaramente l'origine fascista dello scabinato e la sua incongruenza. Il disegno di legge fu approvato dal Consiglio dei ministri e doveva entrare subito in vigore quale decreto legislativo, in virtù della delega in periodo Costituente. Ma vi era in esso un articolo 29, il quale stabiliva che con successivo decreto sarebbe stata fissata la data di inizio del funzionamento della giuria: quel decreto non è mai venuto, quella data non è stata mai fissata. Siamo invece tornati successivamente allo scabinato, cioè all'istituto sconfessato, attraverso la legge del 10 aprile 1951 sul riordinamento delle corti di assise. E ciò è in contrasto, a nostro avviso, con gli articoli 101 e 102 della nostra Costituzione.

Né si può obiettare che vi è un ostacolo nell'articolo 111 della Costituzione stessa relativo alla motivazione, in quanto tale articolo ha l'obiettivo di stabilire delle garanzie di fronte alla collettività da parte di giurisdizioni delegate. E poi non è neppure necessaria la motivazione, e questo secondo l'opinione di due valorosi giuristi che facevano parte dell'Assemblea costituente e che siedono ancora in questa Camera: gli onorevoli Dominedò e Paolo Rossi, i quali appunto sostennero la non necessità della motivazione perché nella stessa concatenazione fra quesito e risposta dei giurati vi era già la motivazione implicita del loro convincimento meditato. E non è poi detto che il verdetto debba essere monosillabico. Né si dica che i giurati non danno garanzia di capacità; questi sono fumi tecnologici che dimenticano che l'interesse punitivo è della collettività e non è prerogativa di investiti, che la guida del giudizio penale è nel sentire con rettitudine, che, infine, il giurato nel nostro paese ha dato buona prova fino al 1931 e non si capisce perché non debba dare nuova buona prova adesso che il livello culturale è aumentato ed è accresciuta la capacità del cittadino medio.

Così, all'eccezione della antichità della giuria, che fanno i nemici della giuria, si risponde che, invece, è antico il sistema che ci regge oggi, perché il vero sistema della giustizia punitiva del nostro paese dovrebbe consistere nella modernizzazione dell'istrut-

toria, andando verso il sistema accusatorio. E la giuria popolare, una volta ammodernato e democratizzato il sistema dell'istruttoria, sarebbe veramente un istituto moderno, come hanno la maggior parte delle nazioni civili che adottano, in completa armonia, il sistema accusatorio e la giuria popolare.

Circa l'istituzione dell'alta corte criminale di giustizia, penso che essa è semplicemente anacronistica, in quanto riecheggia un istituto borbonico, denuncia la nostra incapacità ad avere fede nella collettività e ad adeguarci ai tempi moderni.

Il ministro lo scorso anno parlò degli ordinamenti professionali. In proposito vi è stata una pregevole iniziativa, segno di buona volontà del ministro in questo settore. Siamo avanti per parecchie categorie: per gli avvocati, per i giornalisti, ecc. Indubbiamente occorre quest'opera di delimitazione delle attribuzioni, di regolamentazione e razionalizzazione delle attività professionali. Mi permetto di segnalarne due che richiedono un'attenzione urgente: quella dei geometri. Vi sono troppe denunce contro l'articolo 348 per esercizio abusivo da parte dei geometri, colpevoli di adoperare il cemento armato nella costruzione. Mi si dica oggi, nel 1961, se ormai il cemento armato non fa parte anche della più modesta costruzione, anche di quella di un pollaio.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono gli ingegneri che rivendicano la competenza.

ZOBOLI. Appunto, ed ecco perché occorre una regolamentazione. Vi sono due proposte di legge, la n. 1009 e la 1010, che abbiamo sollecitato più volte, a questo proposito.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Le due professioni sono in contrasto.

ZOBOLI. Appunto perciò, onorevole ministro, occorrono questi codici delle professioni. Mettiamoci allo studio, mettiamoci un po' di buona volontà. Che cosa dovranno fare questi geometri per esercitare la loro attività, se non possono adoperare il cemento armato?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è che non si possa usare, ma si tratta di sapere chi lo possa usare.

ZOBOLI. Ecco: limitatamente a costruzioni modeste, quali case coloniche, stalle, ecc., e con un impiego del cemento armato come l'elemento di complemento. Oggi le travi non si fanno più di legno, ma di cemento armato; oggi i muriccioli non si fanno mettendo mattone su mattone, ma con cemento armato. Quindi, quando questo cemento armato non costituisce l'intera struttura dell'edificio. so-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

prattutto quando l'edificio non abbia carattere cittadino, ma limitatamente all'edilizia agricola e rurale, la competenza dei geometri potrebbe essere riconosciuta.

L'altra categoria di cui volevo parlare è quella dei geologi. Che cosa fanno questi laureati? È evidente l'utilità del geologo. Sappiamo di strade che franano, di ponti che crollano, di case che crollano appena costruite. Tutto questo fa capire quanto sarebbe utile lo studio, l'attività complementare del geologo come premessa allo studio di progetti edilizi, stradali, ecc. Anche i geologi, quindi, chiedono che la loro attività sia effettivamente regolamentata. Se dal 1942 esiste quella facoltà che conferisce una laurea, è bene che la loro attività sia definita e razionalizzata.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. È un piccolo numero.

ZOBOLI. Ma bisogna pur trovare la regolamentazione, perché anche questi possono andare in conflitto con gli ingegneri.

Un'ultima parola per la professione forense. Ringrazio il collega Amatucci, gli sono riconoscente di essere stato proponente della proposta di legge per l'istituzione della cassa malattia per avvocati e procuratori. È una giusta proposta che adegua la classe ai tempi moderni. Ma penso che più imperiosa sia la esigenza della previdenza e vorrei sottolineare l'unanimità della denuncia che in questo senso viene dalla classe forense perché siano radicalmente modificati i criteri che reggono la cassa di previdenza. Se è vero che da tanti anni gli avvocati versano copiosamente per la formazione della Cassa, non si venga a dire che quel che ricevono alla fine della carriera a titolo di previdenza non sia un'umiliante elemosina!

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è una carriera quella dell'avvocato, è tutt'altra cosa.

ZOBOLI. La nostra cassa prevede l'assicurazione contro la vecchiaia. Mi domando se tutti i miliardi che sono stati versati, se tutti questi soldi accantonati dalla fatica degli anni giovanili degli avvocati e dei procuratori abbiano un corrispettivo in quelle umilianti elemosine che vengono date a fine di carriera.

Ho letto dagli atti dell'ultimo congresso forense l'intervento dell'avvocato Bertarelli, il quale fa una giusta riflessione. Egli dice che la cassa di previdenza, in sostanza, non si rende conto di quelle che sono le effettive necessità previdenziali della categoria. È necessario che sia assicurata una pensione decorosa e sicura, cosa che non sembra impossibile se ad essa sono pervenute tante altre categorie (i

giornalisti, gli ingegneri, i medici, i notai, ecc.). Si faccia un paragone tra la pensione degli avvocati e quella dei notai!

Nel fare questo mio intervento sono stato mosso dalle più serie intenzioni di collaborare agli interessi della giustizia, che è la forma più valida di garanzia democratica ed è l'aspetto più evidente della civiltà di un popolo. Le nostre critiche hanno un intento costruttivo, in un mondo in cui vi è molto da fare. La giustizia permea di sé la vita della collettività, anche se non si rivela in forme drammatiche; è la più necessaria forza di alimentazione della solidarietà dei cittadini. Per questo noi comunisti desideriamo che la giustizia del nostro paese diventi sempre più valida, sia veramente l'espressione di un popolo democratico e si muova per raggiungere quelle mete che io penso siano nel cuore di tutti i sinceri democratici, mete di garanzia democratica e di progresso che devono essere assicurate al nostro popolo. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La XI Commissione (Agricoltura) nella riunione pomeridiana in sede legislativa ha approvato la seguente proposta di legge:

BONOMI ed altri: « Prezzo di cessione alla industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960 » (3153).

#### Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di deputati ha chiesto — a norma dell'articolo 40 del regolamento — che la seguente proposta di legge già assegnata alla XI Commissione (Agricoltura) in sede legislativa, sia rimessa all'Assemblea:

BONOMI ed altri: « Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961 » (3154).

La proposta di legge rimane, pertanto, assegnata alla Commissione stessa, in sede referente.

#### Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge approvato da quel consesso:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, con-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

cernente norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari » (3206).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente.

**Deferimento a Commissione.**

**PRESIDENTE.** Comunico che la XII Commissione (Industria), nella seduta del 12 luglio, ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge le venga assegnata in sede legislativa:

**TANTALO:** « Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, contenente disposizioni sulla disciplina del commercio » (2985).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.**

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**CAVERI, Segretario,** legge:

*Interrogazioni a risposta orale.*

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, per sapere, con urgenza, se siano a conoscenza che, da diversi giorni, in numerose province dell'Emilia, della Toscana, dell'Umbria e di altre regioni, le questure ed i carabinieri, su esplicito invito degli agrari, stanno svolgendo una pesante opera di denunce, di intimidazioni, di diffide contro i dirigenti sindacali e gran parte dei singoli mezzadri, i quali, a causa del caparbio rifiuto delle associazioni degli agrari ad accettare le rivendicazioni formulate unitariamente da tutti i sindacati e ad iniziare una trattativa su di esse, sono costretti ad una dura lotta, con uno sciopero, nella consegna del raccolto, in attesa che venga iniziata e condotta una trattativa ufficiale.

« Se siano a conoscenza delle forme particolarmente gravi di pressione e di intervento adottate dalla forza pubblica contro dirigenti sindacali e i mezzadri: denunce per presunti gravi reati; ripetute diffide ed intimidazioni, anche a dirigenti della C.I.S.L.,

fatte sia a domicilio che nelle sedi delle varie stazioni dei carabinieri; inviti a desistere dalla lotta; interventi, talvolta in forza, contro singole famiglie di mezzadri; diffide e minacce dei prefetti, anche di scioglimento di consigli d'amministrazione di enti locali che hanno proprietà terriere ed intendono accogliere o hanno accolto le richieste dei mezzadri.

« Se risulta che le autorità di polizia con tali illeciti interventi di fatto appoggiano le associazioni degli agrari, le quali hanno trasmesso circolari in cui si invita ad agire energicamente, a denunciare i contadini, e si assicura in tale azione l'appoggio della forza pubblica nel prelevare il grano.

« Gli interroganti chiedono di sapere se l'operato delle forze locali di polizia sia il risultato di direttive del Governo o del Ministero dell'interno e se tali interventi non sono ritenuti lesivi dei diritti sindacali dei mezzadri, oltre che in contrasto con l'articolo 40 della Costituzione.

« Gli interroganti chiedono, infine, di sapere dai ministri se non ritengano urgente impartire disposizioni per porre termine definitivamente a qualsiasi ulteriore intervento della forza pubblica contro i mezzadri ed, in pari tempo, compiere un tentativo per facilitare la ripresa della trattativa tra organizzazioni dei contadini e del padronato.

(4098) « **MONTANARI OTELLO, ZURLINI, COLOMBI, CATTANI, CECATI, BOTTONELLI, PUCCI ANSELMO, ARMAROLI, NANNI, CURTI IVANO, TREBBI, BIGI, VALORI, AICARDI, BARDINI, SANTARELLI EZIO, BORGHESE, ANGELINI GIUSEPPE, RICCA, MAGNANI, CLOCCHIATTI, ROFFI** ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere, a seguito della recrudescenza dei casi di poliomielite, che negli ultimi tempi ha sollevato un giustificato allarme tra le popolazioni:

1°) cosa è stato fatto e cosa si intende fare per garantire a tutta la popolazione infantile la vaccinazione obbligatoria gratuita contro la poliomielite, per assicurare una efficace azione preventiva ed anche per garantire una assistenza adeguata e gratuita ai colpiti dal grave morbo;

2°) se, in base alle esperienze fatte sino ad ora, non ritenga che i progressi scientifici, riferiti soprattutto alla scoperta del co-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

siddetto vaccino vivo, non siano tali da dare maggiori garanzie di immunizzazione rispetto al vaccino sino ad oggi usato.

(4099) « RICCA, MERLIN ANGELINA, LUCCHI, GAUDIOSO, SCARONGELLA, CALAMO, ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali siano stati i motivi che hanno spinto la direzione della R.A.I.-TV. a contravvenire a quanto era stato concordato circa la trasmissione delle conclusioni sul dibattito inerente alla mozione di sfiducia presentata dall'onorevole Nenni.

« L'interrogante ricorda infatti che su sua diretta richiesta al Presidente del Consiglio, si era convenuto di dare una parte della replica dello stesso Presidente del Consiglio e non l'integrale discorso, commisurandolo al tempo da assegnare alle varie dichiarazioni di voto.

(4100)

« LAJOLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri degli affari esteri e dell'interno, per sapere se corrisponda a verità la notizia, apparsa sui giornali, circa il rinvenimento di armi nella sede della Associazione giovanile cattolica di lingua tedesca della provincia di Bolzano e circa l'addestramento impartito a terroristi negli ambienti della stessa.

« In caso affermativo, dati i legami che intercorrono tra detta associazione — la « Kolping Verim » — con l'Episcopato della Germania occidentale, gli interroganti chiedono quali misure i ministri intendano adottare nei riguardi dei dirigenti della Kolping Verim e quali passi, in merito, intraprenderanno presso le autorità della Repubblica Federale Tedesca.

(4101)

« AMBROSINI, Busetto ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del lavoro e previdenza sociale, della industria e commercio e delle partecipazioni statali, per sapere quali decisioni immediate intendano adottare per assicurare al più presto la riapertura dello zuccherificio « Cissel » di Santa Eufemia Lamezia (Catanzaro), che costituisce la sola fonte di lavoro nella zona.

(4102)

« MANCINI, PRINCIPE ».

*Interrogazioni a risposta scritta.*

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per conoscere se corrisponde a ve-

rità che il Monte dei Paschi di Siena, assunto del servizio di tesoreria e di quello di esattoria delle imposte dirette del comune di Roma, si ostina a non voler corrispondere ai dipendenti addetti all'esattoria, che ne hanno diritto, il particolare trattamento stabilito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in coincidenza delle festività, per lo stesso periodo retroattivo per il quale lo ha corrisposto invece agli addetti al servizio di Tesoreria, assumendo tale linea di condotta, nonostante il pronto intervento, in entrambi i casi, dell'ispettorato regionale del lavoro di Roma.

« Nel caso che quanto sopra rispondesse al vero, se non riscontrino, nell'atteggiamento del predetto assunto " ...una manifestazione di grave comportamento antisociale che non può non influire negativamente sulla valutazione dei loro requisiti morali, agli effetti della idoneità a svolgere le loro funzioni ", come è precisato a pagina 2 della circolare del Ministero dell'interno del 24 ottobre 1956, numero 16600.15.3.S.14 della direzione generale della amministrazione civile divisione A.P.C., sezione prima e di conseguenza se non ritengano l'assunto predetto passibile delle sanzioni di cui all'articolo 9 della legge 13 giugno 1952, n. 693, in rapporto alle norme di cui all'articolo 21 della legge 16 giugno 1939, numero 942, entrambe ricordate, per la loro severa applicazione, nella circolare del 12 marzo 1957, n. 9549/11-B di protocollo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale dei rapporti di lavoro, divisione XX.

(19096)

« ORLANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere se sia a conoscenza che il comandante di porto di Trapani ha vietato a quella compagnia portuali di approntare le pratiche necessarie all'ottenimento di prestiti in favore dei portuali in pianta organica mediante la cessione del quinto dello stipendio, e se in tal senso siano state impartite disposizioni ministeriali come il predetto funzionario asserisce;

per conoscere, in caso contrario, quali provvedimenti intenda adottare al fine di superare rapidamente tale ostacolo, nonché a carico del funzionario medesimo.

(19097)

« MOGLIACCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non consideri opportuno e urgente accogliere la richiesta formulata dalla direzione provinciale poste e telegrafi di Trapani

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

intesa ad ottenere la assunzione di almeno sedici fattorini e portalettere in considerazione delle accresciute esigenze di servizio per effetto dell'aumentato numero delle zone, come del resto rilevato dall'ispettore centrale inviato dall'amministrazione nel mese di aprile.

« L'interrogante fa presente che l'attuale insufficiente disponibilità di personale costringe quest'ultimo a sottoporsi ad un superlavoro assolutamente insostenibile, senza peraltro che ciò attenui il grave danno alla utenza per il notevole ritardo con cui viene consegnata la corrispondenza.

(19098) « MOGLIACCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere quali provvedimenti a carattere di urgenza si intendono adottare per venire incontro alla disastrosa situazione che esiste in provincia di Agrigento, a causa delle continue interruzioni nel servizio di approvvigionamento idrico, che arrecano vivissimo malessere e malcontento fra le popolazioni, intralciando notevolmente l'avvenire industriale di alcune zone della stessa provincia ed il turismo. In particolare, si desidera conoscere:

1°) se sono state appianate le controversie tra il consorzio del Voltano e la Cassa per il Mezzogiorno a proposito dei lavori che riguardano la captazione di nuove sorgenti;

2°) quando potranno avere inizio detti lavori che risultano finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno da diversi anni;

3°) se corrisponde a verità il fatto che da parecchi mesi il consiglio di amministrazione del consorzio del Voltano risulta scaduto e quindi privo di alcun potere deliberante ed in questo caso quali provvedimenti si intendono adottare per fare cessare una situazione irregolare che si ripercuote sulla attività del medesimo ente;

4°) se non si ritiene opportuno di intervenire con provvedimenti di emergenza per fare cessare una insostenibile situazione che rischierebbe di provocare serie conseguenze a causa dello stato di enorme esasperazione in cui versano le popolazioni dell'agrigentino che vengono lasciate senza acqua e per diversi giorni.

(19099) « SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non si ritenga opportuno, tenuto conto della recu-

descenza della pesca di frodo lungo il litorale che va da Porto Empedocle a Siculiana, di ripristinare la caserma di finanza in località Punta Grande (Agrigento) per permettere una più continua ed attiva sorveglianza della zona.

(19100) « SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni che hanno causato la sospensione delle ricerche archeologiche subacquee dirette fino allo scorso anno 1960 con successo dal marchese Gargallo e se non ritenga opportuno di incoraggiare e di ripristinare tale attività, che dovrebbe svolgersi nel settore meridionale della Sicilia.

(19101) « SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se si trova a conoscenza dei malumori che esistono a Porto Empedocle per il cattivo e discontinuo funzionamento del locale ripetitore televisivo, e quali provvedimenti intenda adottare per attuare la sostituzione dell'impianto con uno di maggiore potenza ed efficacia.

(19102) « SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere quali sono le ragioni che hanno impedito fino ad oggi la concessione dell'area demaniale occorrente alla costruzione della Casa del portuale a Licata (Agrigento) per la quale è già stata stanziata la somma di lire 37 milioni, e quali provvedimenti intenda adottare per eliminare ogni lungaggine burocratica riguardo la realizzazione di questa utilissima opera.

(19103) « SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se si trova a conoscenza che in alcune commissioni per la maturità e l'abilitazione di Agrigento sono stati inclusi alcuni insegnanti di educazione fisica supplenti senza che i presidenti si siano preoccupati di esaurire gli elenchi del personale abilitato forniti dal provveditore agli studi.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in proposito.

(19104) « SINESIO ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga opportuno di istituire — visto lo sviluppo urbanistico raggiunto dalla località specialmente durante il periodo estivo — un ufficio postale a Siculiana (Agrigento) per il disbrigo delle più importanti operazioni postali e per la distribuzione della corrispondenza.

(19105)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritenga opportuno di istituire — limitatamente al periodo estivo — il servizio della distribuzione della corrispondenza nelle località turistico-balneari di Punta Grande e di Seccagrande (Agrigento).

(19106)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga opportuno di istituire un " distributore " presso l'ufficio postale di Porto Empedocle (Agrigento) allo scopo di agevolare il lavoro dei portalettere che sono costretti per diverse volte al giorno ad ordinare la corrispondenza prima di procedere alla distribuzione a domicilio, compito questo di per sé assai gravoso dato l'incremento raggiunto dalla popolazione e dall'agglomerato urbanistico.

(19107)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga possibile accogliere, per l'esercizio finanziario 1961-62, la richiesta di un contributo di lire 1.350.000, presentata dal comune di Monclassico (Trento) per il ripristino dell'edificio scolastico in frazione Montes.

« Come è noto, si tratta di una frazione alpina di un comune privo di mezzi.

« Modesti interventi come quello richiesto servono a sanare situazioni morali e materiali, che non possono che aggravarsi, qualora non si presti loro l'attenzione che meritano.

(19108)

« BIAGGI FRANCAANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se siano stati accertati i danni del nubifragio che ha colpito il giorno 8 luglio 1961 la provincia di Bari, e in particolare l'agro di Gravina, di Acquaviva (contrade Monticelli, Giordano, Corto Martino, Posa,

Primocielo, Renza, Camicia d'Arletta, Mandorlecchia, Difesa e Cacascone, ecc.), di Sammichele (contrade Vallone, Cicchetto, San Marco, Pezza di Milano, Africano, Abate Maestro, ecc.).

« L'interrogante — informato dei gravi danni sofferti dai coltivatori diretti e dagli agricoltori interessati — chiede di conoscere i provvedimenti già disposti e quelli che si intenda disporre.

(19109)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di conoscere se risponda a verità la notizia — attendibile per la dignità e la prudenza della fonte — apparsa sul *Corriere della sera* del giorno 11 luglio 1961 a firma di Cesco Tommaselli, secondo la quale " le gloriose Tofane " sarebbero " vendute a 50 centesimi il metro quadrato "; e ciò in relazione ai diritti del demanio dello Stato e alla tutela del paesaggio.

(19110)

« DEGLI OCCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali l'Istituto provinciale autonomo delle case popolari di Caserta non abbia ancora provveduto alla consegna degli alloggi I.N.A.-Casa nel comune di Santa Maria Capua Vetere, già da tempo assegnati agli aventi diritto.

(19111)

« RAUCCI, ARENELLA, GOMEZ D'AYALA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se il Consiglio superiore dei lavori pubblici abbia espresso il proprio parere sul piano regolatore della città di Sassari, e, nell'affermativa, quali sono le conclusioni e quando verranno trasmesse all'amministrazione comunale di Sassari.

(19112)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se sia informato del disservizio telefonico registrato in queste ultime settimane nel comune di Sassari, disservizio che si manifesta soprattutto nei seguenti casi: lunga attesa prima di ottenere il segnale di centrale " libero " per poter formare il numero desiderato; interferenze di terzi durante le telefonate urbane; emissione di segnali di " occupato " anche in apparecchi " liberi ", il che è causa di inconvenienti e ritardi nelle

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

comunicazioni; e se non intenda intervenire presso la società telefonica T.E.T.I. perché il servizio venga rapidamente normalizzato.

(19113)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se sia informato della gravissima situazione idrica esistente nel comune di Iglesias (Cagliari) contrariamente a quanto la Cassa per il Mezzogiorno dichiarava in data 8 settembre 1959 che " il problema idrico del comune (di Iglesias) è stato già risolto ", mentre un qualche miglioramento di tale situazione si potrà avere solo quando saranno concessi i necessari stanziamenti per completare il raddoppio della condotta idrica di Caput-Acquas; e quale siano gli intendimenti della Cassa per il Mezzogiorno per mettere il predetto comune in condizioni di poter provvedere al raddoppio della condotta idrica già indicata, e per risolvere sodisfacentemente il problema idrico del comune di Iglesias.

(19114)

« POLANO, LACONI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se siano stati accertati i danni prodotti dal nubifragio dell'8 luglio 1961, alla zona agricola costiera del comune di Molfetta.

« L'interrogante è informato che gli uliveti, gli ortaggi e i vigneti delle contrade Santa Margherita, San Giacomo, Santa Teresa, Grancitello, Pianarelle, Pozzillo, Grotte, Isabella Mauro, Padula e Belvedere risultano più gravemente colpite.

« L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati disposti — o se intenda di disporre — a favore dei coltivatori diretti e degli agricoltori interessati.

(19115)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga di dover considerare l'opportunità di dare sede permanente in Tempio Pausania (Sassari) ad un distaccamento dei vigili del fuoco, soprattutto in considerazione dell'elevato numero di stabilimenti sugherieri che esistono in tale città, per cui durante tutto l'anno è necessaria la presenza dei vigili del fuoco pronti ad intervenire a domare i frequenti incendi dovuti all'alta infiammabilità del sughero, mentre attualmente la presenza del distaccamento dei pompieri è limitata al solo periodo estivo.

(19116)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici, per conoscere se non intendano intervenire perché venga al più presto definita ogni questione pendente riguardante la stazione marittima di Porto Torres (Sassari), già costruita, ma non ancora aperta al servizio per contrasti esistenti fra la società di navigazione " Tirrenia " e gli uffici opere marittime del genio civile per la mancanza degli impianti accessori, ai quali non si sa chi debba provvedervi; e se non intendano provvedere perché detti impianti accessori possano essere rapidamente installati dai competenti organi affinché tale stazione, oltremodo necessaria per agevolare il traffico passeggeri sulla linea marittima Porto Torres -Genova, possa iniziare il tanto atteso suo funzionamento.

(19117)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere quali provvedimenti intendano adottare per venire incontro alle popolazioni del Teramano che versano in gravissimo disagio in seguito ai danni arrecati dal violentissimo nubifragio dei primi giorni di luglio 1961. Questi danni, che in alcuni casi hanno comportato la distruzione totale del raccolto vengono ad aggiungersi a quelli causati da violente grandinate nel mese di maggio 1961, per cui, oltre a soccorsi di urgenza, si invocano da parte delle popolazioni colpite i possibili provvedimenti di sgravi fiscali.

(19118)

« SORGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se egli è edotto del notevole peggioramento verificatosi in questi ultimi tempi nel servizio telefonico interurbano.

« L'inconveniente assume particolare gravità per le dannose conseguenze che determina nello svolgimento delle attività economiche.

« Gli interroganti chiedono, pertanto, che sia ristabilita una situazione di normalità nell'interesse dell'economia del paese.

(19119)

« DE' COCCI, PREARO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ottenere che venga assicurato a tutti indistintamente gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori delle esattorie comunali

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

delle imposte dirette operanti nel territorio della Repubblica il trattamento previsto per i lavoratori, in coincidenza delle ricorrenze festive, dalle norme di cui all'articolo 1 della legge 1 marzo 1954, n. 90; tenuto conto del parere espresso sull'argomento, con la ministeriale n. 35325 in data 21 gennaio 1961 della direzione generale rapporti di lavoro, divisione XVII.

(19120)

« ROMITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se i limiti di spesa per la edilizia scolastica stabiliti con circolare del 20 aprile 1961, debbono essere considerati assoluti in ordine alla costruzione degli edifici scolastici oppure come un limite posto ai contributi per finanziamenti da concedersi da parte del Ministero stesso.

« L'interrogante chiede al ministro di considerare che i soprarrichiamati costi medi per aula, comprensivi di tutti i servizi, qualora fossero considerati invalicabili, metterebbero le amministrazioni locali delle regioni settentrionali nella pratica impossibilità di realizzare edifici scolastici in muratura o a struttura prefabbricata in acciaio con le sufficienti caratteristiche di decoro e di accogliente sobrietà come è ricordato nella circolare stessa.

(19121)

« GALLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere in quale modo intendano intervenire presso il Banco di Napoli per la revoca del licenziamento operato da detto Banco del dipendente della filiale di Buenos Ayres signor Sorrentino Vincenzo, licenziamento che ha sollevato vivaci proteste e preoccupazioni fra i dipendenti del Banco in Italia ed all'estero per il suo evidente carattere di rappresaglia antisindacale.

« Gli interroganti fanno presente che i motivi disciplinari avanzati dal Banco a giustificazione del gravissimo provvedimento che colpisce un lavoratore italiano all'estero, quindi in condizioni di particolari difficoltà, sono in realtà smentiti dal fatto che il Sorrentino era stato oggetto poco prima di una promozione a riconoscimento delle sue capacità e che il provvedimento del Banco ha colpito il Sorrentino per la sua difesa degli interessi sindacali della categoria, per quanto non investito ufficialmente di incarichi sindacali, e di quelli dei lavoratori emigrati in genere.

(19122)

« SANTI, NOVELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se è vero che alcuni Istituti di credito, appaltatori del servizio di esattorie comunali — i quali, in aperta violazione delle norme di cui all'articolo 108 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, hanno evidentemente adibito alle predette gestioni personale bancario — hanno adottato l'iniziativa di applicare alle esattorie stesse il nuovo orario di lavoro concordato per le aziende di credito.

« Per sapere — ove quanto innanzi detto rispondesse al vero — quali provvedimenti intendano adottare, al fine di ottenere l'eliminazione di una grave violazione di legge come quella segnalata ed il pieno ripristino delle modalità e dell'orario di riscossione stabiliti dal testo unico innanzi citato, nell'interesse dei contribuenti e quello di lavoro per i dipendenti, stabilito dai contratti collettivi di lavoro in vigore, che certamente non possono essere modificati unilateralmente.

« Per conoscere, infine, prendendo lo spunto da quanto innanzi è esposto, quali norme intendono emanare, di concerto fra loro, per ottenere il pieno ripristino delle disposizioni di legge di cui al ricordato articolo 108 del testo unico, sia per quanto ha riferimento alla compilazione degli elenchi dei lavoratori in servizio (anche in rapporto al loro trattamento previdenziale speciale), sia per quanto ha riferimento alla compilazione ed al costante aggiornamento degli elenchi dei lavoratori disoccupati, aspiranti ad essere avviati al lavoro esattoriale; soprattutto in considerazione che l'approssimarsi della scadenza degli appalti impone una pronta e severa revisione della effettiva consistenza del personale occupato in questo settore, al fine della sua esatta valutazione.

(19123)

« ROMITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere con esattezza il numero delle registrazioni di specialità medicinali rilasciate dalla competente Direzione generale sia nel corso del 1960 che nel primo semestre del volgente anno e conoscere, altresì, quali siano i criteri fondamentali che presidono alla concessione delle registrazioni in parola, anche in rapporto al disposto di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(19124)

« BARTOLE ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e dell'industria e commercio, per sapere se siano a conoscenza dell'agitazione sindacale dei produttori di cavolfiore di Fano a causa delle tasse « medie » dei prezzi stabilite dagli esportatori nell'ultima campagna di esportazione del prodotto; se non ritengano che debba essere posto fine ad un sistema di speculazione, che si sottrae ad ogni forma di controllo da parte dei contadini, favorendo la costituzione, presso ciascuna ditta esportatrice, di apposite commissioni di produttori, le quali, con l'intervento e l'ausilio di organi competenti, quali l'I.C.E. (Istituto commercio estero) e la camera di commercio di Pesaro, possano accertare le effettive quotazioni sui mercati del prodotto e le spese sostenute nelle operazioni di lavorazione e di esportazione del cavolfiore.

(19125) « ANGELINI GIUSEPPE, SANTARELLI EZIO, CALVARESI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente adottare provvedimenti per una completa utilizzazione nei servizi telefonici degli impianti di teleselezione realizzati od in via di attuazione.

« Quanto sopra in considerazione del fatto che le maggiori tariffe del servizio automatico teleselettivo, mentre spingono gli utenti a continuare nella utilizzazione dei detti sistemi di chiamata attraverso le centrali ne appesantiscono i servizi, ritardandone le evasioni ed aggravandone gli oneri.

(19126) « ZUGNO, TOGNI GIULIO BRUNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se, in relazione al programma delle ferrovie dello Stato di una graduale eliminazione dei vari passaggi a livello, non ritenga necessario considerare la priorità di quelli dove il traffico è particolarmente intenso e quindi maggiore il pericolo, come in alcuni casi della provincia di Brescia e segnatamente i passaggi a livello di Ponte San Marco, di Ospitaletto Bresciano, ecc.

(19127) « ZUGNO, TOGNI GIULIO BRUNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del tesoro, per sapere se siano a conoscenza della complessa documentazione richiesta ai proprietari espropriati dall'ammini-

strazione dello Stato per ottenere il pagamento delle indennità di esproprio.

« Allo stato attuale della legislazione, infatti — ai sensi della legge del 25 giugno 1865, n. 2356 — è necessario presentare le seguenti domande e documenti:

1°) domanda diretta all'autorità giudiziaria:

alla pretura competente per territorio, per somme fino a lire 250.000;

al Tribunale, competente per territorio, per somme superiori alle lire 250.000 perché venga emesso il decreto di svincolo ed autorizzato il pagamento delle somme depositate a titolo di indennità di espropriazione o di asservimento presso la Cassa depositi e prestiti.

« A detta domanda, dovranno allegarsi i seguenti documenti:

a) documento comprovante la proprietà degli immobili espropriati od asserviti (istrumento di acquisto, di donazione, testamento ecc., oppure atto di notorietà di possesso trentennale rilasciato dal pretore locale;

b) polizza rilasciata dall'ufficio provinciale del tesoro in seguito al deposito della somma eseguita dall'amministrazione;

c) dichiarazione della prefettura, competente per territorio, comprovante non esservi stata opposizione alcuna durante il periodo d'inserzione nel *Foglio annunci legali* del decreto di espropriazione o di asservimento (da richiedersi alla prefettura, competente per territorio, mediante domanda);

d) certificato storico catastale trentennale relativo agli immobili espropriati od asserviti (da richiedere all'ufficio tecnico erariale per i terreni od all'ufficio distrettuale delle imposte dirette e catasto per i fabbricati, competenti per territorio, mediante domanda);

e) certificati delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie relativi agli immobili espropriati od asserviti (da richiedere all'ufficio dei registri immobiliari, competente per territorio, mediante domanda);

f) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte, da cui risulti che sia stata interamente soddisfatta l'imposta straordinaria sul patrimonio, oppure non dovuta (per non raggiungere il minimo imponibile oppure che lo Stato abbia rinunciato al privilegio sul patrimonio gravante il fondo espropriato;

2°) domanda diretta all'ufficio provinciale del tesoro competente per territorio, per ottenere, in base al decreto di svincolo emesso dall'autorità giudiziaria, il pagamento della indennità depositata, insieme con i relativi

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

interessi quali sono corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti.

« Alla detta domanda dovrà essere allegato il decreto suddetto nonché l'originale della polizza.

« È ovvio che la presentazione della documentazione di cui sopra richiede spese notevoli (spesso superiore al valore del fondo espropriato trattandosi, il più delle volte, di piccoli appezzamenti di coltivatori diretti) e tempo valutabile non in termini di mesi ma in termini di anni.

« Gli interroganti chiedono che venga studiato il problema, presentando sollecitamente al Parlamento un provvedimento legislativo che, modificando la legge del 1865, acceleri i tempi e le procedure, eliminando in tal modo le più che legittime lagnanze degli interessati.

(19128) « FRANZO, SANGALLI, SODANO, GERBINO, TERRANOVA, BIANCHI FORTUNATO, VIALE, MELLO GRAND, BOLLA, SCHIAVON, BIASUTTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere se siano a conoscenza dei disagi a cui sono sottoposte le popolazioni del comune di Scarlino (Grosseto) in conseguenza della mancata realizzazione delle opere di bonifica della plaga paludosa esistente nella zona; e per sapere come intendano intervenire — anche in considerazione che la realizzazione di tali opere contribuirebbe allo sviluppo economico della zona ed anche in accoglimento di voti unanimi espressi dal consiglio comunale — affinché si giunga sollecitamente al prosciugamento ed alla messa a coltura delle terre palustri ed alla sistemazione, consentendone lo sbocco a mare, del fiume Pecora.

(19129) « TOGNONI, BARDINI BECCASTRINI ».

#### Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Governo, per conoscere come intenda risolvere l'improrogabile problema di un rapido collegamento tra la Sicilia ed il resto d'Italia a mezzo di un ponte sullo Stretto e quando intenda adottare un progetto definitivo di soluzione, comunicando al più presto le conclusioni cui intenda pervenire.

(970) « SCALIA, SINESIO, GIOIA, GERBINO, BARBI, CASATI, COLASANTO, LEONE RAFFAELE, LA PENNA, RAMPÀ, SABATINI, SCARLATO, MISASI, VALIANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulle condizioni di vita e sul trattamento fatto nella Repubblica federale tedesca agli emigrati italiani ingaggiati con contratti di lavoro a mezzo degli uffici provinciali.

(971)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro della sanità, per conoscere lo stato dell'infezione poliomielitica del nostro paese e quali siano stati i criteri seguiti dal Ministero della sanità nella lotta contro la polio dal 1958 ad oggi e per conoscere quali siano gli attuali orientamenti del Governo in questo particolare settore di morbilità.

(972)

« GOTELLI ANGELA, SORGI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

SANTARELLI EZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTARELLI EZIO. Insieme con i colleghi Foa e Romagnoli ho presentato il 23 giugno scorso una mozione riguardante le agitazioni in corso nel settore mezzadrile. Ne sollecito la discussione data la gravità della vertenza.

PRESIDENTE. Interesserò il Governo in modo che esso possa far conoscere quando è disposto a discutere la mozione.

**La seduta termina alle 22.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 10:*

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623 e 16 settembre 1960, n. 1016 (2887);

*e della proposta di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Inclusionione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro tra gli

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

Istituti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 (2535);

— *Relatore*: Dosi, *per la maggioranza*; Failla, *di minoranza*.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 (2766) — *Relatore*: Amatucci.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 (2770 e 2770-bis) — *Relatori*: Lombardi Giovanni, *per la maggioranza*; Busetto e De Pasquale, *di minoranza*.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (1669);

*e delle proposte di legge*:

CAPRARA ed altri: Provvedimenti per il comune di Napoli (*Urgenza*) (1207);

LAURO ACHILLE ed altri: Provvedimenti straordinari per lo sviluppo economico e sociale della città di Napoli (*Urgenza*) (1384); — *Relatori*: Rubinacci, *per la maggioranza*; Roberti; Caprara; Avolio, *di minoranza*.

5. — *Discussione del disegno di legge*:

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (547) — *Relatore*: Ripamonti;

*del disegno di legge*:

Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (589);

*e delle proposte di legge*:

CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria; alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i piani regolatori parti-

colareggiati e nuove norme per gli indennizzi ai proprietari soggetti ad esproprio per l'attuazione dei piani medesimi (98);

NATOLI ed altri: Istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento dell'edilizia popolare (212);

TERRAGNI: Istituzione di una imposta comunale sulle aree per il finanziamento di lavori pubblici (429);

PIERACCINI ed altri: Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili (1516);

— *Relatore*: Zugno.

6. — *Votazione per la nomina di*:

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

7. — *Discussione dei disegni di legge*:

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore*: Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

8. — *Discussione delle proposte di legge*:

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sulla

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezioni dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122,

per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

9. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI